Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 11 del 15 gennaio 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 gennaio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 10

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1992 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1992 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1992 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 1992.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 settembre 1992, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1992 i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 aprile 1993.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 SETTEMBRE-15 DICEMBRE 1992

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
312.		
8 ottobre 1991, Amman		
Protocollo di cooperazione tecnica tra Italia e Giordania per la riorganizzazione dei servizi sanitari primari nel Governatorato di Kerak, con Allegati	8 ottobre 1991	9
313.		
4 dicembre 1991, Il Cairo		
Protocollo di cooperazione bilaterale tra Italia ed Egitto per il potenziamento dei servizi sanitari nel progetto delle aree rurali	4 dicembre 1991	59
314.		
13 febbraio 1992, Roma		
Protocollo italo-egiziano relativo alla concessione di aiuti straordinari per assistere l'Egitto a far fronte agli effetti economici e sociali della crisi del Golfo, con 4 Allegati	13 febbraio 1992	79
315.		
17 marzo 1992, Mosca		
Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra Italia e Armenia	17 marzo 1992	93
316.		
24 marzo 1992, Mosca		
Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra Italia e Uzbekistan	24 marzo 1992	97
317.		
24 marzo 1992, Helsinki		
Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra Italia e Kirghizistan	24 marzo 1992	101

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
326.		
2 settembre 1992, Roma		
Accordo tra Italia e Perù concernente il consolidamento del debito estero peruviano di cui al processo verbale firmato a Parigi il 17 settembre 1991, con due Lettere	2 settembre 1992	199
327.		
7 settembre 1992, Jakarta		
Accordo di credito tra Italia e Indonesia per la costruzione della centrale elettrica di Gunung Salak	7 settembre 1992	211
328.		
22 settembre 1992, Damasco		
Accordo di credito, effettuato mediante scambio di Lettere tra Italia e Siria per il finanziamento di un programma di sostegno alle importazioni	22 settembre 1992	217
329.		
6 ottobre 1992, Roma		
Accordo di cooperazione tra Italia e Argentina nel campo della ricerca e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici	6 ottobre 1992	227

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Convenzione di estradizione tra Italia e Argentina (Roma, 9 dicembre 1987). *Vedi legge n. 219 del 19 dicembre 1992 in* G.U. *n. 58 del 10 marzo 1992.*	1° dicembre 1992
Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra Italia e Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali (Copenaghen, 25 novembre 1988). *Vedi legge n. 29 del 7 gennaio 1992 in* S.O. *alla* G.U. *n. 21 del 27 gennaio 1992.*	28 luglio 1992
Trattato di amicizia tra Italia e URSS (Roma, 18 novembre 1990). *Vedi legge n. 196 del 6 febbraio 1992 in* S.O. *alla* G.U. *n. 53 del 4 marzo 1992.*	18 gennaio 1992
Scambio di Lettere Italia/AIEA-UNESCO per il rinnovo quadriennale dell'Accordo finanziario relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste (Vienna, 11 dicembre 1990). *Vedi legge n. 18 del 7 gennaio 1992 in* S.O. *alla* G.U. *n. 18 del 23 gennaio 1992.*	21 agosto 1992

312.

Amman, 8 ottobre 1991

Protocollo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per la riorganizzazione dei servizi sanitari primari nel Governatorato di Kerak, con Allegati

(Entrata in vigore: 8 ottobre 1991)

Protocol for Technical Co-operation Between the Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, for the Reorganization of Primary Health Services in the Governorate of Kerak

1. FORWARD

1.1 Within the framework of the protocol for scientific, cultural and technical cooperation between the Italian Government and the Hashemite Kingdom of Jordan, and, between the latter and the European Community, an agreement has been reached concerning the construction of a regional hospital as a specialized institution in the Governorate of Kerak and to assist in the national program for qualifying health personnel.

1.2 Having checked the needs of the primary health services sector, especially those of the Governorate of Kerak on both the administrative and managerial levels, and referral of patients and coordination, the two parties agree to this protocol in the fields of scientific, cultural, and technical cooperation as follows:

2. AIMS - GOALS

The program aims at strengthening the primary health services in the Governorate of Kerak by reorganizing these services. This will involve managerial aspects, training of local personnel and the construction of a regional hospital.

2.1 Mode of Implementation of the Project (Program)

The implementation of the program will be entrusted to the Ministry of Health of Jordan (hereinafter called the Jordanian party) and to the Directorate of Cooperation for Development (hereinafter called the Italian party) both responsible for the execution of various separate but interdependent parts of the project.

3. OBJECTIVES

In order to improve the Jordanian primary health system, the Italian party will help realize a training course program which will take place within the following framework:

- Courses for health operators (doctors, paramedics etc.) of the primary health services in the Governorate of Kerak.

- Scholarships in Italy.

- Improving the level of the Directorate of Health of Kerak at a governmental level.

- Training courses for "Clinical Instructors and Staff Development Coordinators" to work in hospitals and nursing schools.

- Construction of a new Kerak Specialized Hospital.

The final aim is to create a registration and treatment system for patients to become a model hospital applicable to other parts of the country, and to become in a following stage a training centre for professional nurses and paramedics.

3.1 <u>Fields of the Project</u>

3.1.1 <u>Courses for Health Operators (Doctors, Others) of the Primary Health Service</u>

Duration of this program will be decided upon according to the project requirements.

The participants shall be chosen from those working in the various centres of the primary health services in the Governorate of Kerak.

The subjects of study will include prophylactic medicine, epidemiology, statistics, health education, management of primary services and cases reference.

Courses will last for three weeks, and the follow up seminars for three days.

3.1.2 <u>Scholarships to Italy</u>

Six Scholarships are available for Jordanian doctors who have worked in the Primary Health Centres at the rate of two per year, for a period of 12 months to be spent in Italy in order to follow the International Course for Primary Health Care Managers (ICHM), at the Higher Health Institute (Instituto Superiore di Sanita).

The Italian party will provide: an airway ticket Amman-Rome-Amman tourist class, all the expenses covering the organization and the management of the specialization courses in Italy, and a monthly payment for accommodation and medical assistance will also be given to the students within the limits established by the Italian party for holders of the Ministry of Foreign Affairs Scholarships.

The Italian party shall inform the Jordanian party from time to time about the alterations in the above mentioned allocations.

3.1.3 Improving of the Department of Health of Kerak

The program shall be implemented by sending three experts as follows:

1 head of project, expert in health planning, for a long term.

1 consultant, expert in teaching, for a short term.

1 consultant, expert in medical statistics and data systems, for a short term.

3.1.4 Training Courses for "Clinical Instructors and Staff Development Coordinators" to Work in Hospitals and Nursing Schools

To improve the teaching capacity in the nursing schools of the Jordanian health system, the Italian party will collaborate to develop a national training courses program for instructors of nursing personnel.

Courses of one academic year will be organized for about 15 graduate nurses with at least 2 years of experience, and a diploma shall be granted at the end of the course.

The program is accessible to students from all over the country and will be organized by the Ministry of Health together with the Ministry of Education and the Nursing School of Amman.

At the end of the course the graduates will be able to teach at nursing colleges, assistant nurse's schools, hospitals and other institutions. In order to accomplish the program three Italian experts will be sent to the site and will remain for the whole period of the course. More details concerning the courses are included in Appendix 2.

3.1.5 The Construction of a New Regional Hospital of Kerak

The Italian firm chosen in the manner specified hereunder, shall undertake to construct the hospital with the capacity of 100 beds, the building will not exceed 6000 sq.m. and will be constructed over an area of 150,000 sq.m., on the road leading to Mu'tah University, 8 km. away from the city centre of Kerak.

The institution will function as regional hospital of Kerak. The implementation, whether in the preparatory or execution stage shall be undertaken by an Italian firm, while the Jordanian government shall provide the land and the external infrastructure as specified hereunder.

More details concerning the implementation of the hospital are mentioned in Appendix 1.

4. RESPONSIBILITIES OF THE TECHNICAL COOPERATION

The signatory parties shall undertake the following responsibilities:

4.1 Responsibilities of the Jordanian Party

4.1.1 Coordination

In the field of activity coordination, the Jordanian party undertakes to establish a suitable contact between the Italian team and all public institutions related to the program, and also with the USAID personnel and any other bilateral or multilateral program operating in the field of the health training personnel.

The Director of Health Services of Kerak shall coordinate with the Italian head of project activities of the Italian consultants and the Jordanian personnel in the fields of improving health management in Kerak.

4.1.2 Selection of Candidates

The Ministry of Health shall select candidates for the teachers training courses and shall provide replacement for participants after consulting with the regional directors of health and with hospitals directors. Participants should be chosen from candidates with at least 2 years of teaching experience in the nursing schools of Amman, Irbid and Zarka and in the 13 centres of assistant nurses as well.

4.1.3 Jordanian Counterpart

The Jordanian party undertakes to provide the Italian experts with adequate medical and paramedical personnel, in order to guarantee the ongoing task until the completion of the mission.

The Jordanian party undertakes to find the candidates for the courses held by the Italian experts, the candidates for scholarships given by the Italian party, and medical, paramedical and technical personnel as well, who will work together with the Italian experts. They shall undertake to continue the work for at least 2 years after the completion of the program.

4.1.4 Civil Infrastructure

The Jordanian party shall provide the necessary premises for the activities provided for in the program, it will also provide for the execution of all the work necessary for the equipment installation donated by the Italian party, and shall cover management and maintenance expenses.

4.1.5 Training of Personnel on Site

The Jordanian party shall facilitate and support the program aimed at training and qualifying the medical and paramedical personnel. In order to obtain the best

results from the resources used in the program, the Jordanian party shall agree ahead of time with the Italian party regarding the training and qualifying curriculum provided for in the program.

4.1.6 Training the Personnel in Italy

Names of the personnel who will make use of the scholarships in Italy shall be communicated to the Italian party ahead of time. The Jordanian party shall also provide relative curricula and point out the fields of specialization. The maximum number of scholarships shall be six for the whole duration of the program.

The Jordanian party shall cover all additional expenses should there be any increase in accommodation expenses in Italy.

4.1.7 Equipment

The Italian party shall entrust the equipment to the Jordanian party throughout the whole period of the program, at the end of which they will become the property of Jordanian Government.

The Jordanian party shall pay the transport expenses from either Aqaba or Amman to Kerak. It shall also cover the expenses of storage, clearance or insurance in Jordanian territory whenever necessary.

4.1.8 Rights and Exemptions of the Italian Personnel

The rights and exemptions of the Italian personnel will be determined according to the Italian-Jordanian Agreement for Technical Cooperation signed in Amman on June 16, 1965.

4.2 Responsibilities of the Italian Party

4.2.1 Implementation and supply equipment to the Kerak hospital as mentioned in the paragraphs of Item No. 7, Appendix 1.

4.2.2 Technical support for the training program of the nursing school teachers as described in the paragraphs of Item 4, Appendix 2.

4.2.3 The dispatch of Italian expert personnel whose numbers and titles are mentioned in paragraphs Nos. 3.1.3 and 3.1.4 of this Protocol.

5. COMPLETION AND PHASES OF IMPLEMENTATION

The Jordanian and the Italian parties agree on the terms to carry out the program described in this document.

The two parties agree that the protocol will last for three years starting as of the date of signature of this protocol by the signing parties renewable within six months prior to the end of this agreement.

The following form an integral part of the protocol:

- Appendix No. 1 regarding the implementation of Kerak hospital including the preliminary architectural drawings.

- Appendix No. 2 regarding the training "Clinical Instructors and Staff Coordinators" in Amman including "Operating Plan".

In case of controversies about the interpretation of the articles of this Protocol, the dispute shall be resolved in accordance with the regulations of international law.

This protocol has been signed in Amman on the ...8th............ of...October........., 1991...

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

Appendix 1

1. Kerak Hospital - Programme

1.1. Objectives

1.1.1 Within the framework of the extended program for development of the primary Health services in the Governorate of Kerak, one of the aims is the construction of a new hospital with a capacity for 100 beds fully equipped to serve as a centre for diagnosis and treatment of referred cases from other medical centres.

1.1.2 The main aim is to create a registration and treatment system for patients to serve as a model to be applied to other areas in the country, and will become at a later stage a training center to qualify professional nurses and other paramedical personnel.

2. Mode of Implementation

2.1 Attached herewith, which will form an integral part of this protocol, are the architectural drawings submitted by the Italian party and approved by the Jordanian Party together with minor amendments agreed upon by both parties on 7.6.87 and approved finally in the meetings held between 28-30/10/1990.

2.2 During the first phase of the construction of the Kerak hospital with a capacity of 100 beds, and upon the decision of the Jordanian party, there will be a possibility of enlarging the building to accommodate 200 beds and the addition of two other wings and other services such as an area for a nursing school as the need arises. This shall be at the Jordanian party's expense.

3. Contribution of the Jordanian Party in Implementing the Program

The contribution of the Jordanian party within the framework of the project will be as follows:

- Granting the land for the construction of a hospital and implementation of the infrastructure of that area (sewage system, electricity, telephones, water, roads, etc...)
- Offering the necessary civil services.
- Facilitating transportation.
- Supplying the program - whenever required - with the medical, paramedical and administration staff.
- Offering facilities to any support in the fields of training and development of medical staff at site and in Italy, as well as in socio-sanitary public education.
- Selecting candidates for the courses, reselection of candidates and payments of salaries.
- Coordination in the scientific and technical activities related to the Italian project.

4. Contribution of the Italian Party in Implementing the Program

The Italian contribution, within the framework of the program, will be as follows:

- Construction of a hospital.

- Planning and supervision at the highest level, of the operations undertaken by the Jordanian party.

- Scientific and technical coordination in the activities of cooperation and supervision for the purpose of implementing the program.

- Dispatching expert personnel.

All expenses related to dispatching the experts shall be borne by the Italian party, including: the basic salary, transport allowance, air travel tickets from and to Italy, as well as insurance expenses against accidents and social security.

Accommodation shall be at the expense of the Italian personnel. The experts may not receive any additional amounts apart from the allocated ones from the italian party without its approval (they may not get any more facilities than mentioned herewith).

5. <u>Obligations of the Jordanian Party</u>

5.1 <u>Construction Area</u>
The Jordanian party has designated a plot of land 150.000 square meters on the road leading to Mu'tah University in the Kerak area on which the hospital shall be constructed.

5.2 <u>Construction</u>
According to the drawings submitted by the Italian party, the Jordanian party shall execute the following works.

- Excavation and transport of soil.
- Foundation of excavation.
- Streets and parking.

- External lighting conduits (excluding accessory lighting fixtures).
- Conduits for telephones and lighting distribution lines.
- Designing the parking and the gardens.
- Construction of boundary walls and secondary entrances.
- Network of water supply to the plant room..
- Water reservoir with a capacity of (300 cu.m.)
- Electric transformer and electricity cable to the plant room.
- Telephone network and a telephone exchange with the internal installation system.
- Rain water draining system.
- External sewage disposal system and sewage treatment unit.
- Garbage disposal unit with incinerator.
- Temporary supply of electricity, water and telephone prior to commencement of the works.
- Compensation of consumption in water and electricity during the works.

The Jordanian party also undertakes to utilize the old building of the Kerak Hospital as a health centre to offer health services to the public until the completion of the new hospital.

5.3 Equipment and Machinery

The Jordanian party undertakes to provide the following:

- Sanitary and pharmaceutical materials
- Consumable materials
- Kitchenware and pots
- Mattresses, bedcovers, sheets, etc.
- Uniforms for the staff
- Typewriters, office equipment etc.
- Cleaning materials, disinfectants etc.
- Maintenance equipment
- Radiological equipment and developing materials

- Chemical materials for laboratories etc.
- ordinary cars and ambulances

6. Customs and Exemptions

The Jordanian party guarantees the exemption from customs duties and all other fees for all equipment and materials imported for the construction and equipment of the hospital, and to facilitate the clearing process.

The exemption shall also include temporary import of equipment, machinery and supplies necessary for the construction.

All materials that are not re-exported after the completion of the works shall be subject to customs duties.

7. Obligations of the Italian Party

7.1.1 The Italian party, as per the request of the Jordanian party, has submitted "Preliminary drawings", which were discussed and approved in 1987, and reconfirmed in the final discussions of the meetings held between 28-30/10/1990.

7.1.2 The Italian party shall prepare the technical designs and the relative specifications for the Jordanian party in order to implement the works provided for in para 3.2.

7.1.3 The Italian party shall prepare the technical designs necessary for the execution of the works by the Italian firm which will be duly selected, with the utmost urgency, taking into consideration the time for the procedure.

7.1.4 The Italian party shall, after the completion of the works, submit to the Jordanian party the necessary documents related to the building and a manual explaining the way of using the machinery and technical equipment.

7.5 Construction

The Italian party, through the selected Italian firm, in accordance with the rules and regulations and special instructions of the Directorate of Cooperation for Development, shall execute the construction of projects mentioned in AR2 and 9 and AR 101 dated March 1987, and the preliminary drawings as mentioned in para. 2.1, constructed on an area not exceeding 6000 sq.m. containing the following:

- Main entrance
- Pharmacy
- Administration and clinical file system
- Offices
- Information offices
- Waiting hall
- Corridors
- Department of medicine and surgery for men
- Department of medicine and surgery for women
- Pediatrics department
- Obstetrics department
- Operating room
- Delivery room
- Radiology
- Laboratory and blood bank
- Emergency unit
- Intensive care unit
- Mortuary
- Personnel service
- Kitchen and cafeteria
- Washing up and disinfecting unit
- Technical equipment

- Covered sheds and entrance gates
- Illuminated signs
- Ambulance parking

Also the following outside works: pavements around the buildings, external lighting appliances and insulated tank for potable water.

7.5.1 Equipment

The Italian party shall provide all necessary equipment for the operation of the hospital including the following:

- Sanitary equipment
- Movable and fixed furniture
- Radiology equipment
- Laboratory equipment
- Kitchenware and lavatory (200 beds)
- Technical equipment
- Technical equipment for sewage treatment
- External illuminated corps.

7.5.2 Technical assistance, coordination and training

The Italian party shall undertake to make periodical supervising visit throughout the construction period.

After the completion of the works the Italian party shall assist the Jordanian party in taking over the hospital to secure its proper functioning.

7.5.3 Guarantee and Maintenance

The Italian party shall provide the Jordanian party with all guarantees obtained by the selected firm and the companies that provided the equipment.

Appendix 2

II. Training Program for Nursing School Teachers

2.1 Mode of Implementation

2.1.1 Implementation of the program shall be done by the Ministry of Health from the Jordanian party and the General Directorate of Cooperation for Development from the Italian party regarding all aspects.

2.1.2 The courses shall be conducted by three Italian experts - one in his capacity as a co-director - throughout the academic period.

The experts shall give lectures regarding the teaching methods for teachers in the Nursing Assistant's schools, also regarding the theory and practice of communication, production and utilization of modern technology in transferring information, identification and development and utilization of matters related to courses etc.

The Italian party shall prepare a curriculum corresponding to the requirements and aims of the program and shall consult with the national and international members of the National Committee of Curriculum Coordination of which the Italian experts are members.

3. Equipment

The Italian party shall provide the following equipment in addition to the existing ones;

1 video camera (Betamax or VHS)
1 videomachine (same system)
1 recorder
2 bilingual typewriters
2 photocopy machines

4. Duties of the Italian Party

4.1 Coordination

The Italian party shall coordinate with the Jordanian party in the scientific and technical cooperation.

The Italian party shall make the necessary contacts with the public institutions related to the project such as the Ministry of Health, the Ministry of Social Affairs and the National Committee for Coordination of Curriculum (in which Italian experts are members), and the Consultative Committee for Nurses Training.

The Italian party shall, in the framework of coordinating the project, and as per the request of the Jordanian party:
- Select the Italian experts and dispatch them.
- Define, organize and follow-up the training courses.
- Undertake qualitative and quantitative definition for the necessary equipment for training purposes.

4.2 Expertise Personnel

The Italian personnel in principle shall supervise the training courses, follow up with the health personnel to provide advice as regards the courses, and the support of the Directorate of Health.

The Italian personnel shall not carry out any professional activities other than the mentioned ones in the technical cooperation program.

The Italian party shall bear all expenses regarding the delegated personnel including: the basic salary, expatriate allowance, travel allowance from and to Italy, as well as insurance expenses against accidents and social security.

Otherwise, the Italian personnel shall bear all expenses related to accommodation including lodging expenses.

The Italian personnel may not, with the specific authorization of the Italian party, receive additional amounts of money, other than that granted by the Italian party (as well as get any other facilities not provided for in Appendix No. 1).

4.4 Equipment

The Italian party shall purchase the equipment mentioned in para 3.

The purchasing expenses and freight (CIF Amman) shall be on the Italian party account.

The "Operational Project" shall form an integral part of this appendix related to the training courses for "Clinical Instructors".

CLINICAL INSTRUCTOR TRAINING PROGRAMME

PLAN OF OPERATION
FOR THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN AND
THE ITALIAN COOPERATION IN HEALTH MANPOWER DEVELOPMENT ACTIVITIES

1. BASIS OF RELATIONSHIP

1.1 This plan of operation is part of a broader programme for the rehabilitation of health services in Kerak directorate.

1.2 This plan of operation concerns the development of a training programme for Clinical Instructors. It represents an extension of the ongoing Clinical Instructor Training Project for a further 24 months, staring from the 1st of April 1991.

1.3 This plan follows a preliminary Modus Operandi protocol, agreed upon by the two countries, aiming at improving the quality of nursing care in Jordan.

2. GENERAL OBJECTIVES

2.1 To prepare a specialized cadre - the Clinical Instructor - capable of mastering the clinical teaching/learning process with students and staff. He/she will represent an effective trainer for nurses and midwives.

2.2 To employ a student centred, competencies based and integrated approaches in structuring the training course.

2.3 To create a future ongoing capacity in effective teaching for different target groups, relevant to Jordan's priority needs.

3. SPECIFIC OBJECTIVES

3.1 This Plan of Operation has been prepared, taking into account the experience gained in the past 3 years and it is the result of a joint re-planning study. The main intent for this second phase of the project is to build on strong educational planning and on devising formal institutional mechanisms capable of granting a future standing to the course.

3.2 A modular structure will be adopted in structuring the course to allow for more flexibility and thus facilitating the take over of the course by the counterpart. Each of the modules shall be conceived as tackling, with a systematic approach, a working and/or educational problem.

3.3 The Clinical Instructor Training course, already established at the Institute for Specialized Nursing Studies, the Ministry of Health, shall achieve, at the end of this project, national self-reliance, settled into the Ministry of Health manpower development structure and credited by a recognized national institution.

3.4 The Clinical Instructor shall be responsible for the teaching of the clinical components of the nursing and midwifery curricula at the Colleges of Nursing.

3.5 The Clinical Instructor will also be utilized as needed for organizing, conducting and evaluating in-service training initiatives and for continuing education of the staff employed in the health services.

3.6 With a view to maintain a balance on the overall health manpower, the yearly course's intake, decided jointly by the two parties, shall be carefully planned.

3.7 To prepare a nucieus or trained teachers who would be responsible for the takeover of teaching, planning, evaluation and managerial activities as required for the running of this course.

3.8 To promote linkage with national and international centres of initiatives interrelated with this training course.

3.9 To support the involvement of students in applied research activities especially in the fields of teaching, communicating with patients and special target groups.

3.10 To promote the production of educational material in the Arabic language.

4. STRATEGIES

4.1 A Joint Advisory Committee, meeting periodically, with responsibility for facilitating coordination and national takeover shall be set up. The composition of the committee should reflect on the institutional bodies involved directly or indirectly in this course:
- Training, Planning, Research Directorate, MOH, (Chair)
- Directors of the 3 Nursing Colleges
- University - Faculty of Nursing
- Nursing Department
- National Medical Institution
- Nursing Syndicate
- Director of the Institute for Specialized Nursing Studies
- Ministry of Education

The Italian chief of party shall act as technical advisor to the board.

4.2 A Coordination Committee should be settled at the Institute for Specialized Nursing Studies, to support integration among educational activities taking place within the Institute.

4.3 Periodic meetings at convenient intervals will be held between the Project Director and the Italian Coordinator with the participation of other projects' staff and counterparts as necessary.

4.4 The Project Director of the Clinical Instructor Programme, in collaboration with the Italian Expert responsible for the programme shall prepare every six months a detailed plan of action.

The above plan shall cover actions, time scheduling and budget.

4.5 A Course Book detailing the following components shall also be prepared:

1. Job Description for the Clinical Instructor.

2. Length of the course, including time scheduling.

3. List of required competences to be achieved by the students as a result of training, including indication of skills, knowledge and attitudes.

4. Elaboration of specific learning objectives for each module.

5. Definition of educational approaches and of activities closely related to the competency lists.

6. Students assessment criterions.

7. Evaluation scheme for each module.

8. Students selection criteria.

9. Type of academic certificate delivered at the end of the course.

4.6 Each of the modules shall be designed to achieve specific objectives, emphasizing professional skills. The modules will stress links between the training situation and the actual work situation. Each module will be self-contained.

4.7 During their practical experience the trainees shall be exposed to different settings including clinical teaching in Hospital, Health Centres and Mother and Child Health services.

Satellite teaching facilities, i.e. model sites, might be developed.

4.8 The trainees will be directly involved, by rotation in managerial aspects such as day-to-day organization of teaching activities.

4.9 The Ministry of Health shall assign suitable national counterparts to the course. Counterparts should be capable of taking over teaching responsibilities in this training programme. Candidates might be selected each year amongst suitable course participants previous approval from the Ministry of Health.

The number of required counterparts are indicated further on in this document.

4.10 To design a self-learning package, in the Arabic language, concentrating on the process of teaching the management of the patient, for usage by the clinical instructor in teaching nursing students and staff.

4.11 Educational video tapes in the Arabic language will also be produced, using the equipment facilities already acquired by the project.

5. COMMITMENTS OF THE ITALIAN GOVERNMENT

The commitments undertaken by the Italian Government for the duration of the present plan include the provision and financing of the following:

5.1 Capital Expenditures

5.1.1 Provision of the necessary educational equipment for the training activities.

5.1.2 Vehicles for the project will be provided as follows:
- 1 mini-bus for practical training (18 seats) under the responsibility of the MOH

- 1 car under the responsibility of the Italian coordinator for the project

5.2 Recurring Expenditures

5.2.1 The Italian Medical Team in charge for the implementation of this programme will be staffed as follows:
2 Nurses' Tutors
1 Training Specialist

The Italian authorities will submit copies of Diploma, Curriculum Vitae and other relevant documents of each candidate for acceptance by the Jordanian Government.

The Italian Experts shall:

- be entitled to 36 days of leave yearly according to the rules and regulations of the Italian Government;

- carry out their work in conformity with the regulations of the Jordanian Ministry of Health;

- refrain from any paid activities for the duration of their assignment;

- fully observe the Jordanian laws and respect the principles of non interference in internal affairs of the country;

- perform their task in accordance with the highest principles of professional ethics.

5.2.2 It will also make available the services of a number of consultants for a total of 6 person/months to provide technical support to the programme.

5.2.3 The Italian Government shall provide financial support for fuel costs, maintenance of equipment and the car assigned to the Italian team.

6. COMMITMENTS OF THE JORDANIAN GOVERNMENT

The Jordanian Government undertakes to give full support and priority to the project as outlined in the present plan ensuring that full cooperation and participation be extended to the Italian staff in a spirit of full partnership and friendship. The Jordanian Government specifically undertakes to:

6.1 Ensure that a Joint Committee will be formed after the signature of this Plan of Operation, with responsibility for coordination and the take over of the Clinical Instructor Training Programme.

6.2 Ensure that by the end of this project eight counterparts, assigned in a number of two each year, will be permanently assigned to this training project so that continuity to the course can be granted.

6.3 Continue to provide the necessary working space for the running of the course within the premises of the Institute for Specialized Nursing Studies.

6.4 Provide throughout the duration of the project full time professional and auxiliary staff as follows:

- 1 secretary
- 1 cleaner
- 1 librarian
- 2 messengers
- 1 driver

6.5 Give continuity of assignment to the Clinical Instructors completing the course in the field of expertise.

6.6. Pay for fuel, maintenance and repair of the bus provided under the project including insurance.

6.7 Meet the costs of water, electricity, cleaning, maintenance as well as of telephone, and other incidentals necessary for the attainment of project objectives.

6.8 Allow duty-free import - for both parties and for the entire duration of the programme - of equipment,

vehicles, materials and other supplies necessary for the running of the project's activities.

6.9 Assure that financial provision to meet the yearly expenses for salaries of the Jordanian personnel staffing the project and for the counterparts will be made.

6.10 Assure that close cooperation between the Jordanian counterparts and the Italian experts will be promoted at all levels.

7. ASSIGNMENT OF RESPONSIBILITIES AND ADMINISTRATION

7.1 The Italian staff will be closely associated with the different aspects of this training project.

7.2 The Project Director will consult with the Italian coordinator as appropriate on matters related to the training programme to ensure the best and most profitable use of expertise available under the programme.

7.3 Any controversy which cannot be solved by the Project Director and the Italian Counterpart at that level will be referred immediately to the respective authorities who will look for a mutually acceptable settlement.

7.4 Formal evaluation of the training programme shall be carried out at the end of the second year of this plan of operation, the fourth for the course, by a joint team of representatives from the two parties. Details of the evaluation will be agreed after the signature of this plan of operation.

7.5 The Signatories to the plan of operation are each and all responsible for the efficient constructive administration

of the project components falling under their jurisdiction, at all levels involved.

7.6 The title of the bus shall be transferred to the Jordanian Government upon delivery. The Italian team will retain property of the car until the programme terms will be expired.

8. DURATION OF THE PLAN OF OPERATION

8.1 This plan of operation shall be valid for 24 months, unless terminated by either party with six months advance notice in writing. Such written notice, however, shall not be served until consultations to that effect have been held between the two Governments.

8.2 The plan of operation may be amended or modified by mutual consent of the two Governments.

BALANCE IN 000,000 OF ITALIAN LIRAS

	TOTAL	1991/92	1992/93
CAPITAL EXPENDITURES			
1 Mini-bus............................	35	35	
1 Car..................................	15	15	
Subsidies for the Educational Equipment	25	15	10
RECURRING EXPENDITURES			
Local Consultants......................	15		
Maintenance of Equipment...............	15	5	10
Editing................................	20	10	10
Stationery.............................	20	10	10
Fuel, car maintenance..................	15	5	10
Experts............................	1.900	900	1.000
Total Capital Expenditure	75	65	10
Total Recurring Expenditure	1.985	945	1.040
TOTAL	2.060	1.010	1.050

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI PRIMARI NEL GOVERNATORATO DI KERAK

1. PREMESSA

1.1 Nel quadro del protocollo di cooperazione scientifica, culturale e tecnica tra il Governo Italiano e il Regno Hashemita di Giordania, e tra quest'ultimo e la Comunità Europea, è stato raggiunto un accordo concernente la costruzione di un ospedale regionale specializzato nel Governatorato di Kerak e il supporto al programma nazionale di personale sanitario qualificato.

1.2 Avendo controllato le esigenze dei servizi del settore sanitario primario, specialmente quelli del Governatorato di Kerak sia a livello amministrativo che manageriale, nonchè l'assistenza ai pazienti e i problemi di coordinamento, le due Parti - nel presente protocollo di cooperazione scientifica, culturale e tecnica - convengono quanto segue:

2. FINI

Il programma mira a potenziare e a riorganizzare i servizi sanitari primari nel Governatorato di Kerak. Ciò comporterà aspetti gestionali, formazione di personale locale e la costruzione di un ospedale regionale.

2.1 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (PROGRAMMA)

La realizzazione del programma sarà affidata al Ministero della Sanità della Giordania (qui di seguito denominato la parte giordana) e alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (qui di seguito denominata la parte italiana), che saranno responsabili dell'esecuzione di varie parti del progetto, separate ma interdipendenti.

3. OBIETTIVI

Al fine di migliorare il servizio sanitario primario in Giordania, la parte italiana aiuterà a realizzare un corso di formazione professionale, che sara strutturato come segue:

- Corsi per operatori sanitari (medici, personale paramedico ecc.) dei servizi sanitari primari nel Governatorato di Kerak.
- Borse di studio in Italia.
- Potenziamento della Direzione Sanitaria di Kerak a livello governativo.

- Corsi di formazione per "Istruttori clinici e coordinatori del personale" per ospedali e scuole per infermieri.
- Costruzione di un nuovo ospedale specializzato a Kerak.

L'obiettivo finale è la creazione di un sistema di registrazione e di terapia per i pazienti in grado di diventare un modello applicabile ad altre parti del Paese, e di fungere a uno stadio più avanzato da centro di formazione per infermieri professionali e personale paramedico.

3.1 SETTORI DEL PROGETTO

3.1.1 CORSI PER OPERATORI SANITARI (MEDICI E ALTRO PERSONALE) DEL SERVIZIO SANITARIO PRIMARIO

La durata di questo programma sarà decisa secondo le esigenze del progetto.
I partecipanti saranno scelti tra il personale che lavora nei vari centri dei servizi sanitari primari nel Governatorato di Kerak.
Gli argomenti di studio includeranno: medicina profilattica, epidemiologia, statistica, educazione sanitaria, gestione dei servizi primari e casistica.
I corsi dureranno tre settimane, mentre i seminari di follow-up avranno una durata di tre giorni.

3.1.2 BORSE DI STUDIO PER L'ITALIA

Sono disponibili sei borse di studio per medici giordani che abbiano lavorato nei centri sanitari primari (due medici ogni anno), per un periodo di 12 mesi da trascorrere in Italia per seguire il Corso Internazionale per Manager dell'Assistenza Sanitaria Primaria (ICHM) all'Istituto Superiore di Sanità.
La parte italiana fornirà: un biglietto aereo in classe turistica Amman-Roma-Amman, la copertura di tutte le spese relative all'organizzazione e alla gestione dei corsi di specializzazione in Italia, un sussidio mensile per l'alloggio e assistenza medica per gli studenti entro i limiti stabiliti dalla parte italiana per i vincitori delle borse di studio fornite dal Ministero degli Affari Esteri.
La parte italiana informerà la parte giordana di volta in volta circa le eventuali modifiche al summenzionato pacchetto.

3.1.3 POTENZIAMENTO DELLA DIREZIONE SANITARIA DI KERAK

Il programma sarà realizzato inviando tre esperti secondo le seguenti modalità:
1 direttore del progetto esperto in pianificazione sanitaria per un lungo periodo.
1 consulente con esperienza di insegnamento per un breve periodo.
1 consulente esperto di statistica sanitaria e sistemi informatici per un breve periodo.

3.1.4 CORSI DI FORMAZIONE PER "ISTRUTTORI CLINICI E COORDINATORI DEL PERSONALE" PER OSPEDALI E SCUOLE PER INFERMIERI

Al fine di migliorare la qualità dell'insegnamento nelle scuole per infermieri in Giordania, la parte italiana collaborerà a sviluppare un programma nazionale di corsi di formazione per istruttori del personale infermieristico.
I corsi - della durata di un anno accademico - saranno organizzati per circa 15 infermieri diplomati con almeno 2 anni di esperienza; alla fine del corso sara conferito un diploma.
Il programma e aperto a tutti gli studenti del Paese e sarà organizzato dal Ministero della Sanità, insieme al Ministero dell'Istruzione e alla Scuola per Infermieri di Amman.
Alla fine del corso i candidati potranno insegnare nelle scuole per infermieri, ospedali e altri istituti. Al fine di realizzare questo programma tre esperti italiani verranno inviati sul posto e vi rimarranno per tutto il periodo del corso. Ulteriori dettagli sui corsi sono elencati nell'Allegato 2.

3.1.5 COSTRUZIONE DI UN NUOVO OSPEDALE REGIONALE A KERAK

La ditta italiana scelta secondo le modalità indicate qui di seguito si impegnarà a costruire un ospedale con una capacità di 100 posti letto; l'edificio non superera i 6000 mq. e verrà costruito su un'area di 150.000 mq, sulla strada che conduce all'Università di Mutah, ad 8 km. dal centro della città di Kerak.
La struttura fungerà da ospedale regionale di Kerak. La realizzazione - sia nello stadio preparatorio che in quello esecutivo- sarà curata da una ditta italiana, mentre il Governo giordano fornirà il terreno e le infrastrutture esterne, così come specificato qui di seguito.
Ulteriori dettagli sulla realizzazione dell'ospedale sono elencati nell'Allegato 1.

4. RESPONSABILITA' DELLA COOPERAZIONE TECNICA

Le Parti firmatarie si assumeranno le seguenti responsabilità:

4.1 Responsabilità della Parte giordana

4.1.1 Coordinamento

Nel settore del coordinamento delle attività, la Parte giordana si impegna a stabilire contatti adeguati tra la squadra italiana e tutte le istituzioni pubbliche interessate al programma, nonchè con il personale dell'USAID ed ogni altro programma - bilaterale o multilaterale - operante nel settore della formazione del personale sanitario.

Il Direttore dei servizi sanitari di Kerak coordinerà insieme al direttore italiano del progetto le attività dei consulenti italiani e del personale giordano nel settore del potenziamento della gestione sanitaria a Kerak.

4.1.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI

Il Ministero della Sanità sceglierà i candidati per i corsi di formazione degli insegnanti e provvederà all'avvicendamento dei partecipanti previa consultazione con i direttori sanitari regionali e con i direttori degli ospedali. I partecipanti dovrebbero essere scelti tra candidati con almeno 2 anni di esperienza di insegnamento nelle scuole per infermieri di Amman, Irbid e Zarka, nonchè nei 13 centri per assistenti-infermieri.

4.1.3 CONTROPARTE GIORDANA

La parte giordana si impegna a fornire agli esperti italiani adeguato personale medico e paramedico al fine di garantire l'espletamento delle attività fino al completamento della missione.
La parte giordana si impegna a trovare i candidati per i corsi tenuti dagli esperti italiani, i candidati per le borse di studio fornite dalla parte italiana, nonchè il personale medico, paramedico e tecnico che lavorerà assieme agli esperti italiani. Essi si impegneranno a continuare il lavoro per almeno 2 anni dopo il completamento del programma.

4.1.4 INFRASTRUTTURE CIVILI

La parte giordana fornirà i locali necessari per le attività previste dal programma; provvederà anche ad eseguire tutto il lavoro necessario per l'installazione delle apparecchiature donate dalla parte italiana, e coprirà le spese di gestione e di manutenzione.

4.1.5 FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE IN LOCO

La parte giordana faciliterà e sosterrà il programma per la formazione e la qualificazione del personale paramedico. Al fine di ottenere i migliori risultati dalle risorse utilizzate nel programma, la parte giordana concorderà preventivamente con la parte italiana il corso di formazione e qualificazione previsto nel programma.

4.1.6 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN ITALIA

I nomi dei candidati che usufruiranno delle borse di studio in Italia saranno preventivamente comunicati alla parte italiana. La parte giordana fornirà altresì i relativi curriculum, ed evidenzierà i settori di specializzazione. Per tutta la durata del programma saranno assegnate al massimo 6 borse di studio.
La parte giordana coprirà tutti i costi aggiuntivi qualora vi fosse un aumento delle spese di alloggio in Italia.

4.1.7 ATTREZZATURE

La parte italiana affiderà le attrezzature alla parte giordana per l'intero periodo di durata del programma, alla fine del quale esse diventeranno proprietà del Governo giordano.
La parte giordana pagherà le spese di trasporto da Aqaba o Amman a Kerak. Coprirà altresì le spese di immagazzinamento, sdoganamento e assicurazione in territorio giordano, laddove necessario.

4.1.8 DIRITTI ED ESENZIONI DEL PERSONALE ITALIANO

I diritti e le esenzioni del personale italiano saranno definiti secondo l'Accordo italo-giordano di cooperazione tecnica firmato ad Amman il 16 giugno 1965.

4.2 RESPONSABILITA' DELLA PARTE ITALIANA

4.2.1 Fabbricazione e fornitura delle attrezzature all'ospedale di Kerak, così come indicato ai paragrafi del punto 7, Allegato 1.

4.2.2 Supporto tecnico per il programma di formazione degli insegnanti delle scuole per infermieri, così come indicato ai paragrafi del punto 4, Allegato 2.

4.2.3 L'invio degli esperti italiani, i cui numeri e titoli sono indicati ai paragrafi 3.1.3 e 3.1.4 del presente Protocollo.

5. COMPLETAMENTO E FASI DI REALIZZAZIONE

La parte giordana e italiana convergono sulle modalità di realizzazione del programma descritte nel presente documento.
Le due parti concordano che il protocollo durerà per tre anni a partire dalla data in cui le Parti firmatarie firmeranno il presente protocollo, che sarà rinnovabile entro sei mesi prima della fine del presente accordo.

Saranno parte integrante del protocollo:
- l'Allegato n.1, concernente la realizzazione dell'ospedale di Kerak (inclusi i disegni architettonici preliminari).
- l'Allegato n.2, concernente la formazione professionale degli "Istruttori clinici e coordinatori del personale" ad Amman, incluso il "Piano Operativo".

In caso di divergenze sull'interpretazione degli articoli del presente Protocollo, la controversia verrà risolta in conformità alle norme del diritto internazionale.

Il presente protocollo è stato firmato ad Amman l'8 ottobre 1991.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DEL REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA

ALLEGATO 1

1. OSPEDALE DI KERAK - PROGRAMMA

1.1 OBIETTIVI

1.1.1 Nel quadro del programma per lo sviluppo dei servizi sanitari primari nel Governatorato di Kerak, uno degli obiettivi è la costruzione di un nuovo ospedale con una capacità di 100 letti, completamente attrezzato, che possa servire come centro per la diagnosi e la terapia dei casi provenienti da altri ospedali.

1.1.2 Il principale obiettivo e quello di creare un sistema di registrazione e di terapia come modello da applicare ad altre zone del Paese, che possa diventare - ad uno stadio piu avanzato - un centro di formazione e qualificazione per infermieri professionali ed altro personale paramedico.

2. MODALITA' DI REALIZZAZIONE

2.1 Costituiscono parte integrante del presente protocollo e sono ivi acclusi i disegni architettonici presentati dalla parte italiana e approvati dalla parte giordana, unitamente a piccole modifiche concordate dalle Parti il 7.6.87 e approvate nelle riunioni svoltesi dal 28 al 30.10.90.

2.2 Durante la prima fase della costruzione dell'ospedale di Kerak con una capacità di 100 letti, e su decisione della parte giordana, vi sarà la possibilità di ingrandire l'edificio in maniera tale da contenere 200 letti, l'aggiunta di altre due ali ed altri servizi come ad esempio un'area per una scuola per infermieri, qualora ne sorgesse la necessità. Quanto detto sara a carico della parte giordana.

3. CONTRIBUTO DELLA PARTE GIORDANA NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Il contributo della parte giordana nell'ambito del progetto sara il seguente:

- concessione del terreno per la costruzione di un ospedale, e realizzazione delle infrastrutture (sistema fognario, elettricità, telefoni, acqua, strade, ecc...)
- fornitura dei servizi civili necessari.
- facilitazioni per i trasporti.
- invio - laddove richiesto - di personale medico, paramedico e amministrativo.
- fornitura di strutture e supporto nei settori della formazione professionale del personale medico sul posto e in Italia, nonchè nel campo dell'istruzione pubblica di carattere socio-sanitario.

- selezioni scadenzate dei candidati per i corsi e pagamento degli stipendi.
- coordinamento nelle attività scientifiche e tecniche relative al progetto italiano.

4. CONTRIBUTO DELLA PARTE ITALIANA NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Il contributo italiano nell'ambito del programma consisterà in quanto segue:

- costruzione di un ospedale.
- pianificazione e supervisione al più alto livello delle operazioni eseguite dalla parte giordana.
- coordinamento scientifico e tecnico nelle attività di cooperazione e supervisione ai fini della realizzazione del programma.
- invio di personale esperto.

Tutte le spese relative all'invio degli esperti saranno coperte dalla parte italiana, ivi inclusi: lo stipendio, le indennità di viaggio, tutti i biglietti aerei da e per l'Italia, nonchè le spese di assicurazione contro gli incidenti e la previdenza sociale.
L'alloggio sarà a spese del personale italiano. Gli esperti non potranno ricevere altre somme aggiuntive oltre a quelle già stanziate dalla parte italiana senza la sua approvazione (non potranno ottenere ulteriori facilitazioni oltre a quelle qui specificate).

5. OBBLIGHI DELLA PARTE GIORDANA

5.1 AREA DI COSTRUZIONE

La parte giordana ha designato un terreno di 150.000 mq. sulla strada che conduce all'Università di Mütah nella regione di Kerak, sul quale verrà costruito l'ospedale.

5.2 COSTRUZIONE

Secondo i disegni presentati dalla parte italiana, la parte giordana eseguirà le seguenti opere:

- scavo e trasporto di terreno.
- fondamenta degli scavi.
- strade e parcheggio.
- illuminazione esterna (escluse le luci accessorie).
- linee telefoniche e d'illuminazione.
- progettazione del parcheggio e dei giardini.
- costruzione di mura perimetrali e di ingressi secondari.
- approvvigionamento idrico.
- serbatoio idrico con una capacità di 300 cm. cubici.
- trasformatore e cavo per l'impianto elettrico.
- rete telefonica esterna e interna.
- sistema di drenaggio pluviale.
- sistema per lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.
- inceneritore per la nettezza urbana.

- fornitura provvisoria di elettricità, acqua e telefono prima dall'inizio dei lavori.
- copertura delle spese per il consumo di acqua e di elettricità durante i lavori.

La parte giordana si impegna altresì ad utilizzare il vecchio edificio dell'Ospedale di Kerak come centro sanitario per offrire servizi sanitari al pubblico fino al completamento del nuovo ospedale.

5.3 ATTREZZATURE E MACCHINARI

La parte giordana si impegna a fornire il seguente contributo:

- materiali sanitari e farmaceutici.
- generi di consumo.
- attrezzature per cucina.
- materassi, coperte, lenzuola, ecc.
- divise per il personale.
- macchine da scrivere, attrezzature per ufficio, ecc.
- detergenti e disinfestanti.
- attrezzature per manutenzione.
- apparecchiature radiologiche e materiali rivelatori.
- materiali chimici per laboratori, ecc.
- autoveicoli e ambulanze.

6. DOGANA ED ESENZIONI

La parte giordana garantisce l'esenzione dai dazi doganali e da ogni altro onere su tutte le attrezzature e i materiali importati per la costruzione e la dotazione di apparecchiature per l'ospedale, e si impegna a facilitare lo sdoganamento.
Le esenzioni includeranno altresì l'importazione temporanea di attrezzature, macchinari e forniture necessarie per la costruzione.
Tutti i materiali che non sono ri-esportati dopo il completamento dei lavori saranno soggetti ai dazi doganali.

7. OBBLIGHI DELLA PARTE ITALIANA

7.1.1 La parte italiana, su richiesta della parte giordana, ha presentato i "disegni preliminari", che sono stati discussi e approvati nel 1987, e riconfermati nelle discussioni finali delle riunioni svoltesi tra il 28 e il 30.10.1990.
7.1.2 La parte italiana preparerà i disegni tecnici e le relative specifiche per la parte giordana al fine di eseguire i lavori di cui al paragrafo 3.2.
7.1.3 La parte italiana preparerà i disegni tecnici necessari per l'esecuzione dei lavori da parte della ditta italiana che sara debitamente selezionata, con la massima urgenza, prendendo in considerazione i tempi procedurali.
7.1.4 La parte italiana, dopo il completamento dei lavori, presenterà alla parte giordana i documenti necessari relativi all'edificio, nonchè un manuale illustrativo sull'impiego dei macchinari e delle attrezzature tecniche.

7.5 COSTRUZIONE

La parte italiana, tramite la ditta italiana selezionata, conformemente alle norme e ai regolamenti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, realizzerà i progetti specificati negli AR2 e 9 e AR 101 del marzo 1987, nonchè nei disegni preliminari indicati al paragrafo 2.1; la costruzione interesserà un'area non superiore ai 6000 mq. e comprenderà le seguenti voci:

- ingresso principale
- farmacia
- schedario amministrativo e clinico
- uffici
- uffici d'informazione
- sala d'aspetto
- corridoi
- reparto di medicina e chirurgia maschile
- reparto di medicina e chirurgia femminile
- reparto pediatrico
- reparto ostetrico
- sala operatoria
- sala parto
- radiologia
- laboratorio e banca del sangue
- unità d'emergenza
- unità intensiva
- obitorio
- servizio personale
- cucina e mensa
- lavanderia e disinfestazione
- attrezzature tecniche
- gabbiotti coperti e cancelli d'ingresso
- segnaletica illuminata
- parcheggio per ambulanze

La costruzione comprenderà altresì le seguenti opere esterne: marciapiedi intorno agli edifici, parti elettriche e serbatoio in materiale isolante per acqua potabile.

7.5.1 ATTREZZATURE

La parte italiana fornirà tutte le attrezzature necessarie per la gestione dell'ospedale, ivi inclusi:

- attrezzature sanitarie
- mobilio mobile e fisso
- apparecchiature radiologiche
- apparecchiature da laboratorio
- utensili da cucina e per lavanderia (200 letti)
- strumentazione tecnica
- attrezzature per il riciclaggio dei rifiuti
- corpi esterni illuminati.

7.5.2 ASSISTENZA TECNICA, COORDINAMENTO E ADDESTRAMENTO

La parte italiana si impegnerà a compiere periodiche visite di supervisione durante il periodo di costruzione.

Dopo il completamento dei lavori, la parte italiana aiuterà la parte giordana a prendere controllo dell'ospedale in maniera tale da assicurarne un adeguato funzionamento.

7.5.3 GARANZIA E MANUTENZIONE

La parte italiana fornirà alla parte giordana tutte le garanzie ricevute dalla ditta selezionata e dalle società che hanno fornito le attrezzature.

ALLEGATO 2

II. PROGRAMMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER INSEGNANTI DI SCUOLE PER INFERMIERI

2.1 MODALITA' DI REALIZZAZIONE

2.1.1 Il programma sara realizzato dal Ministero della Sanità da parte giordana e dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo da parte italiana in tutti i suoi aspetti.

2.1.2 I corsi saranno condotti da tre esperti italiani - di cui uno in qualità di co-direttore - per tutto l'anno accademico.

Gli esperti daranno conferenze sui metodi didattici per insegnanti nelle scuole per infermieri, concernenti la teoria e la pratica della comunicazione, la produzione e l'impiego delle tecnologie moderne nel trasferimento di informazioni, l'identificazione, lo sviluppo e l'utilizzo delle materie relative ai corsi, ecc.

La parte italiana preparerà un piano di studi corrispondente alle esigenze e ai fini del programma, e consulterà i membri nazionali e internazionali del Comitato Nazionale di Coordinamento dei piani di studio, del quale gli esperti italiani sono membri.

ATTREZZATURE

La parte italiana fornirà le seguenti attrezzature oltre a quelle già esistenti:

1 cinepresa (Betamax o VHS)
1 videoregistratore (stesso sistema)
1 registratore
2 macchine da scrivere bilingui
2 macchine fotocopiatrici

4. IMPEGNI DELLA PARTE ITALIANA

4.1 COORDINAMENTO

La parte italiana coordinerà la cooperazione scientifica e tecnica con la parte giordana.

La parte italiana prenderà i necessari contatti con le istituzioni pubbliche relative al progetto, come ad es. il Ministero della Sanità, il Ministero degli Affari Sociali e il Comitato Nazionale per il Coordinamento dei Piani di studio (del quale gli esperti italiani sono membri), e il

Comitato Consultivo per la formazione professionale degli infermieri.

La parte italiana, nel quadro del coordinamento del progetto e su richiesta della parte giordana, si impegnerà a:
- selezionare gli esperti italiani e inviarli.
- definire, organizzare e provvedere al follow-up dei corsi di formazione.
- mettere a punto una definizione qualitativa e quantitativa per le attrezzature necessarie destinate alla formazione professionale.

4.2 ESPERTI

Il personale italiano supervisionera i corsi di formazione e fornirà assistenza al personale sanitario relativamente ai corsi.
Il personale italiano non svolgerà attività professionali diverse da quelle indicate nel programma di cooperazione tecnica.
La parte italiana sosterrà tutte le spese relative agli esperti, ivi inclusi: lo stipendio base, l'indennità di viaggio, i biglietti da e per l'Italia, nonchè l'assicurazione contro gli infortuni e la previdenza sociale.
Il personale italiano sosterrà tutte le spese relative all'alloggio.
Il personale italiano non potrà, senza l'autorizzazione specifica della parte italiana, ricevere ulteriori somme di denaro oltre a quelle accordate dalla parte italiana (nè ulteriori facilitazioni oltre a quelle specificate nell'Allegato 1.)

4.4 ATTREZZATURE

La parte italiana acquisterà le attrezzature di cui al paragrafo 3.
Le spese di acquisto e nolo (CIF Amman) saranno a carico della parte italiana.
Il "Progetto Operativo" costituirà parte integrante del presente allegato relativo ai corsi di formazione per gli "istruttori clinici".

PROGRAMMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI ISTRUTTORI CLINICI

PIANO OPERATIVO PER IL REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA E LA DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ITALIA NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO

1. BASE DELLA RELAZIONE

1.1 Il presente piano operativo è parte di un programma più ampio per la ristrutturazione dei servizi sanitari nella regione di Kerak.
1.2 Il presente piano operativo concerne lo sviluppo di un programma di formazione per Istruttori Clinici, ed è la continuazione del Progetto di Formazione per Istruttori Clinici - attualmente in corso - per un numero aggiuntivo di 24 mesi, a decorrere dal primo aprile 1991.
1.3 Il presente progetto si attiene ad un protocollo preliminare operativo, concordato dai due Paesi, mirato a migliorare la qualità dei servizi infermieristici in Giordania.

2. OBIETTIVI GENERALI

2.1 Preparare un quadro specializzato - l'Istruttore Clinico - in grado di padroneggiare il processo di insegnamento e apprendimento delle materie cliniche con gli studenti e il personale. L'istruttore si occupera della formazione professionale di infermieri e ostetriche.
2.2 Impiegare metodi integrati, che privilegino gli studenti e che siano basati sulle competenze nella strutturazione del corso di formazione.
2.3 Creare le premesse per il futuro di un insegnamento efficace per vari gruppi mirati in relazione alle esigenze prioritarie della Giordania.

3. OBIETTIVI SPECIFICI

3.1 Il presente Piano operativo è stato preparato prendendo in considerazione l'esperienza accumulata negli ultimi 3 anni, ed e il risultato di uno studio congiunto di riprogrammazione. Il principale intento per questa seconda fase del progetto e una salda pianificazione didattica e la creazione di meccanismi formali istituzionali in grado di assicurare una futura collocazione ufficiale al corso.

3.2 Nella strutturazione del corso verra impiegata una struttura modulare, in grado di consentire maggiore flessibilità e di facilitare il passaggio delle consegne alla controparte giordana. Ciascun modulo affronterà con un approccio sistematico un problema di lavoro o didattico.

3.3 Il corso di formazione professionale per istruttori clinici - gia istituito presso l'Istituto di

specializzazione per infermieri - e il Ministero della Sanità, beneficeranno al termine del progetto di una struttura di formazione professionale per il personale sanitario, pienamente riconosciuta a livello nazionale.

3.4 L'istruttore clinico insegnerà gli aspetti clinici dei programmi di studio per infermieri e ostetriche presso i vari College per infermieri.

3.5 L'istruttore clinico sarà anche utilizzato per l'organizzazione, la realizzazione e la valutazione di iniziative di formazione professionale a livello pratico, e per continuare l'istruzione del personale utilizzato nei servizi sanitari.

3.6 Il numero annuale di ammessi al corso sarà deciso congiuntamente dalle due Parti e sarà attentamente programmato, al fine di avere un numero equilibrato di addetti al settore sanitario.

3.7 Preparare un nucleo di insegnanti esperti che possano subentrare nelle varie attività didattiche, di programmazione, valutazione e gestione richieste per lo svolgimento del corso.

3.8 Promuovere il collegamento con centri nazionali ed internazionali di iniziative che presentino un'interrelazione al corso in oggetto.

3.9 Coinvolgere gli studenti in attività di ricerca applicata, specialmente nei settori dell'insegnamento, della comunicazione con i pazienti e in gruppi mirati speciali.

3.10 Promuovere la produzione di materiale didattico in lingua araba.

4 STRATEGIE

4.1 Sarà istituito un Comitato consultivo congiunto, che si riunirà periodicamente, il cui compito sarà quello di facilitare il coordinamento e il subentro della parte giordana. La composizione del comitato dovrebbe riflettere gli enti coinvolti direttamente o indirettamente nel corso:

- Formazione, Pianificazione, Direzione per la Ricerca, Ministero della Sanità, (Presidenza)
- Direttori di 3 College per infermieri
- Università - Facoltà di infermieristica
- Dipartimento infermieristico
- Istituto Sanitario Nazionale
- Sindacato degli infermieri
- Direttore dell'Istituto di specializzazione per infermieri
- Ministero dell'Istruzione pubblica.

Il Direttore italiano fungerà da consulente tecnico per il Comitato.

4.2 Presso l'Istituto di specializzazione per infermieri andrebbe istituito un Comitato di coordinamento, al fine di assicurare l'integrazione delle varie attività didattiche dell'Istituto medesimo.

4.3 Il Direttore del progetto e il Coordinatore italiano si incontreranno periodicamente, con la partecipazione del personale di altri progetti se necessario.

4.4 Il Direttore del Progetto incaricato del Programma per istruttori clinici, in collaborazione con l'esperto italiano responsabile per il programma, prepareranno un dettagliato piano d'azione ogni sei mesi.

Il progetto summenzionato includerà tutte le attività, i tempi tecnici e le modalità finanziarie.

4.5 Sarà altresì preparato un manuale del corso, contenente una descrizione dettagliata delle seguenti voci:

1. Descrizione del lavoro per l'istruttore clinico.
2. Durata del corso, inclusi i tempi tecnici.
3. Elenco delle competenze da acquisire da parte degli studenti come risultato del corso, inclusa l'indicazione delle attitudini e conoscenze.
4. Elaborazione di obiettivi specifici di apprendimento per ciascun modulo.
5. Definizione degli approcci educativi e delle attività strettamente collegate agli elenchi delle competenze.
6. Criteri di valutazione degli studenti.
7. Schema di valutazione per ciascun modulo.
8. Criteri di selezione degli studenti.
9. Caratteristiche del certificato accademico conseguito alla fine del corso.

4.6 Ciascun modulo sara designato per raggiungere obiettivi specifici e sottolineare le attitudini professionali. I moduli porranno l'accento sul legame tra la situazione lavorativa simulata e quella reale. Ciascun modulo costituirà un'entità completa.

4.7 Durante la pratica gli studenti saranno esposti a situazioni differenti, incluso il tirocinio presso ospedali, centri sanitari e cliniche pediatriche.

Potranno essere messe a punto anche strutture didattiche che si avvalgano dell'uso di satelliti.

4.8 Gli studenti verranno coinvolti direttamente e a rotazione negli aspetti gestionali, come ad es. l'organizzazione giornaliera delle attività didattiche.

4.9 Il Ministero della Sanità selezionerà candidati adeguati per il corso. I candidati devono essere in grado di subentrare nei posti di insegnanti previsti per questo programma di formazione professionale. I candidati potranno essere scelti ogni anno tra i partecipanti al corso, previa approvazione del Ministero della Sanità.

Il numero dei candidati sarà indicato qui di seguito nel presente documento.

4.10 Sarà messo a punto un manuale di auto-apprendimento in lingua araba incentrato sul processo di insegnamento della gestione del paziente, da utilizzarsi da parte dell'istruttore clinico nell'insegnamento agli studenti del corso per infermieri.

4.11 Saranno altresì messi a punto dei video-nastri didattici, avvalendosi delle attrezzature già acquisite dal progetto.

5. IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

Gli impegni assunti dal Governo italiano per il presente progetto comprendono la fornitura e il finanziamento delle seguenti voci:

5.1 IMMOBILIZZAZIONE DI CAPITALE

5.1.1 Fornitura del materiale didattico necessario per le attività di formazione professionale.

5.1.2 Verranno forniti i seguenti veicoli:

- 1 pullmino per esercitazioni pratiche (18 posti) sotto la responsabilità del Ministero della Sanità;
- 1 autoveicolo sotto la responsabilità del coordinatore italiano del progetto.

5.2 SPESE COORRENTI

5.2.1 La squadra medica italiana incaricata dell'esecuzione del progetto sara composta da:

2 Tutor per i futuri infermieri
1 Specialista per la formazione professionale

Le autorità italiane presenteranno copie del diploma di laurea, i Curriculum Vitae e ogni altro documento di ciascun candidato al Governo Giordano per l'approvazione.

Gli esperti italiani:
- avranno diritto a 36 giorni di congedo annuo conformemente alle normative del Governo italiano;
- svolgeranno il loro lavoro in conformità alle direttive del Ministero della Sanità giordano;
- si asterranno da qualsiasi attività di professione libera durante la durata del loro incarico;
- osserveranno le leggi giordane e rispetteranno i princìpi di non interferenza negli affari interni del Paese;
- svolgeranno i loro incarichi in conformità ai princìpi più alti dell'etica professionale.

5.2.2 Il Governo italiano metterà anche a disposizione alcuni consulenti (per un totale di 6 uomo/mese) per il supporto tecnico al progetto.

5.2.3 Il Governo italiano fornirà un supporto finanziario per le spese di carburante, la manutenzione delle attrezzature e dell'autoveicolo assegnato alla squadra italiana.

6. IMPEGNI DEL GOVERNO GIORDANO

Il Governo giordano si impegna a sostenere il progetto e ad assegnargli la massima priorità, così come indicato nel presente piano operativo, e si assicurerà che vi sia la più completa collaborazione con la squadra italiana in uno spirito di amicizia. Il Governo giordano si impegna in maniera specifica a:

6.1 Costituire un Comitato Congiunto dopo la firma del presente piano operativo, con responsabilità di coordinamento e con il compito di subentrare nel programma di formazione professionale degli istruttori clinici.

6.2 Assegnare alla fine del presente progetto sei candidati (due all'anno) su base permanente al programma di formazione professionale, in maniera da garantire la continuità del corso.

6.3 Continuare a fornire lo spazio necessario per la gestione del corso entro i locali dell'Istituto di soecializzazione per infermieri.

6.4 Fornire per tutta la durata del progetto personale professionale ed ausiliario a tempo pieno:

- 1 segretaria
- 1 inserviente per le pulizie
- 1 bibliotecario
- 2 fattorini
- 1 autista

6.5 Assicurare la continuità dell'incarico agli istruttori clinici incaricati di curare la parte pratica del corso.

6.6 Pagare il carburante, la manutenzione e la riparazione del pullmino fornito per il progetto, inclusa l'assicurazione.

6.7 Coprire le spese di acqua, elettricità, pulizie, manutenzione, telefono ed altre voci necessarie per il raggiungimento dei fini del progetto.

6.8 Consentire l'importazione esente tasse - per entrambe le Parti e per tutta la durata del programma - delle attrezzature, veicoli, materiali ed altre forniture necessarie per la gestione delle attività del progetto.

6.9 Assicurare i fondi per pagare annualmente gli stipendi al personale giordano e al personale della controparte.

6.10 Promuovere una stretta collaborazione tra gli esperti giordani e quelli italiani a tutti i livelli.

7. ASSEGNAZIONE DI INCARICHI

7.1 Il personale italiano sarà strettamente associato ai vari aspetti di questo progetto di formazione professionale.

7.2 Il direttore del progetto consulterà il coordinatore italiano sulle questioni relative al programma di formazione professionale, per assicurare il migliore e più vantaggioso impiego dell'esperienza a disposizione per questo programma.

7.3 Ogni controversia non risolvibile a livello di Direttore del progetto (e della sua controparte italiana) verrà immediatamente demandata alle rispettive autorità che cercheranno una soluzione reciprocamente accettabile.

7.4 La valutazione formale del programma di formazione professionale sarà svolta alla fine del secondo anno del piano operativo (il quarto anno del corso), da una squadra congiunta di rappresentanti delle due Parti. I dettagli della valutazione saranno concordati dopo la firma del presente piano operativo.

7.5 I firmatari del piano operativo sono responsabili dell'amministrazione efficiente dei settori del progetto che ricadano sotto la loro giurisdizione, a tutti i livelli.

7.6 Il pullmino diventerà proprietà del Governo giordano all'atto della consegna. La squadra italiana conserverà la proprietà dell'autoveicolo fino alla scadenza dei termini del programma.

8. DURATA DEL PIANO OPERATIVO

8.1 Il presente piano operativo sarà valido per 24 mesi, a meno che non sia denunciato da ciascuna delle Parti previa notifica scritta sei mesi prima. Detta notifica scritta, tuttavia, non verrà presentata fino a quando consultazioni a tale riguardo non siano state svolte tra i due Governi.

8.2 Il piano operativo potrà essere modificato previo consenso reciproco dei due Governi.

SCHEMA DEI COSTI IN LIRE ITALIANE (IN MILIONI)

	totale	1991/92	1992/93
IMMOBILIZZAZIONE DI CAPITALE			
1 pullmino	35	35	
1 autoveicolo	15	15	
sussidi per le attrezzature didattiche	25	15	10
SPESE CORRENTI			
consulenti locali	15		
manutenzione delle attrezzature	15	5	10
spese redazionali	20	10	10
spese di cancelleria	20	10	10
carburante, manutenzione dell'autoveicolo	15	5	10
esperti	1900	900	1000
totale immobilizzazione di capitale	75	65	10
totale spese correnti	1985	945	1040
TOTALE	2060	1010	1050

313.

Il Cairo, 4 dicembre 1991

Protocollo di cooperazione bilaterale italo-egiziano per il potenziamento dei servizi sanitari nel progetto delle aree rurali

(Entrata in vigore: 4 dicembre 1991)

PROTOCOL OF BILATERAL ITALIAN-EGYPTIAN COOPERATION FOR THE STRENGTHENING HEALTH SERVICES IN RURAL AREAS' PROJECT

With reference to the conditions contained in the Executive protocol for Health Cooperation signed on December 3rd 1984, and to the Protocol of the IV Italian-Egyptian joint Committee of March 2nd 1989, the Government of the Italian Republic, represented by the "Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo", here-after referred to as "D.G.C.S.".
and
the Government of Arab Republic of Egypt, represented by the Ministry of Health (MOH), here-after as referred to as "Government",
Wishing to consolidate the good and friendly relations existing between the two Countries and in order to achieve the Alma Ata aim, "Health for all by the year 2000", agree on the following:

ARTICLE 1 - INTERVENTION AREA

1) By this Protocol, the Parties intend to carry out activities in two Governorates: Dakahlyia and Behera. The activities will be at first carried out in the District of Talkha and then in the District of Mansoura as far as the first Governorate is concerned, and in the District of Abo El Matamir and Housh Isa (area of Noubarya) in the second Governorate.

1.1) In the above mentioned Districts, the activities will mainly concern the health of the communities and the rural primary health care facilities: Rural Health Unit (RHU), Rural Health Center (RHC), Rural Hospital (RH), and the District Hospital, arrival point of the referral health system of these facilities.

2) This Protocol might, in future, and according to the agreement between the two Parties, be extended to other districts of the two Governorates: Dekernes and El-Dilingat (area of Noubarya) respectively, and to Qena Governatorate.

ARTICLE 2 - OBJECTIVES

The parties agreed to:

Activate a replicable model of efficient District Health System that strengthens provision of the preventive and curative services within the National Health System to improve the health conditions of its population.

This objective will be achieved by:

1) Improving the structural qualities of health facilities by restoring and rebuilding some of them, providing equipment and ensuring drug supply.

2) Training the local staff in activities of health promotion and disease prevention and shifting their attitudes from curative to preventive community-oriented activities.

3) Improving the quality and coverage of the preventive health services particularly those concerning mother and child health care.

4) Attaining a systematic and regular supervision of the activities carried out in the peripheral health facilities, with a parallel and continuing in-service training of the employed local staff.

5) Utilizing the data - obtained by examining needs and resources and from the epidemiological analysis - to direct and correct the intervention.

6) Activating the community involvement in the management of the Project, to ensure an inter-sectoral intervention to the undertaken activities, in order to improve the health conditions and sustain the Project activities after the end of this agreement.

ARTICLE 3 - ACTION PLAN

The D.G.C.S. expert team will assist the counterpart executive and supervisory health team(s).

The Project developes over a period of three years in 4 districts (2 in each of Dakahlyia and Behera Governorates). Initially Project activities will start in the District of Talkha, in Dakahlyia Governorate which will be identified as "pilot". Then it will be followed by the other 3 districts (see detailed plan of action in Annex 1).

ARTICLE 4 - METHOD OF INTERVENTION

The intervention policy is to optimize and make efficient the existing structure within the National Health System - the executive and supervisory health team - identified as the milestone to operate the whole system as an intermediary between the primary level facilities and the District structures and as a link between those ones and the technical departments of the Governorate and MOH.

The Project team and the D.G.C.S. esperts will jointly prepare a training team - beyond the cooperation intervention - as a guarantee for the continuity of activities believed necessary to improve the service efficiency.

All the activities in the Pilot District (identifications of needs, rebuilding, rehabilitation, equipment and drug supply, health staff training, involvement of the community) will be evaluated, adapted and started up in the other districts during the following years.

As far as rebuilding and restorations are concerned, it is considered to use local manpower, under the joint supervision of the Egyptian team and D.G.C.S. experts [Italian Chief of Party and I.S.S. experts (National Institute of Health)].

The medical equipment will be purchased localy and possibly in the stores controlled by the Government.

The Ministry of Health shall be responsible for the planning and invitations to tender; the management and the works to be carried out will be controlled by the Egyptian specialized departments. All procedures will conform to Egyptian laws and regulations, the English Language will be the common language for the official documents.

The I.S.S. experts will guarantee for the D.G.C.S. the congruity of the choices taken with regard to the quality and the costs of the medical equipment as well as the civil works to be rebuilt.

The Project will be carried out in conformity with the Italian cooperation Projects existing in place in order to optimize the resources and integrate the results, as well as the utilization of the Egyptian professionals trained in Italy (medical doctors who attended the Rome PHC course) who are to be employed in the Project's managerial positions.

The PHC intervention in the communities and in the primary level facilities is the pivot of the Project, in the belief that only operating at this level, it will be possible to achieve desirable results for the public health and for the control of the pathologies affecting large strata of the population and the higher risk groups.
The D.G.C.S. teams engaged in a governatorate will periodically assist also in the activities carried out in the District where they are no longer directly involved.

An integration with the International Cooperation Programmes in place and with the activities carried out by International Bodies (WHO, UNICEF, ...) will be pursued.

ARTICLE 5 - DEFINITION OF RESPONSIBILITIES & JURISDICTIONS

1) The Project shall be carried out under the responsibility of the Government, and more specifically, the Ministry of Health which will appoint the person(s) responsible for the Egyptian Party.

2) The D.G.C.S. will send the Italian Chief of Party, who shall act as technical consultant for the Ministry of Health, and by its proxy, shall provide advice on technical and administrative duties for the Ministry; however the executive responsibility shall be attributed to the person(s) responsible for the Ministry.

3) The Italian Chief of Party, sent by D.G.C.S. shall act as technical supervisor of the Italian experts, who will administratively depend ont he Italian Embassy in Cairo.

4) The Egyptian Project Executive Director and the Italian Chief of Party will jointly form the Project Technical Management body.

5) The Project Management shall be responsible for developing and carrying out the plans of operations and for preparing the reports to be submitted to the Government and to the D.G.C.S.

6) The Ministry of Health shall benefit by the equipment, materials and means of transport sent by the D.G.C.S. which shall be distributed according to the work plan agreed upon by both Parties.

7) The means of transport procured under this agreement shall remain property of the D.G.C.S. and will be used for the Project within the borders of the Country. They will become the property of the Ministry of Health at the end of the Project.

8) The general plans for the rebuilding/rehabilitation of the primary level facilities of each District, shall be jointly agreed upon and authorized by the Government and D.G.C.S.
The personnel of the Health Institute, at disposal of the D.G.C.S., will act as expert body and will express its opinions to the D.G.C.S. on the congruity of the rebuilding plans.

9) The semiannual activity plans shall be agreed on locally by both Parties, taking into consideration the assessments expressed by the evaluation team.

10) The Government will prepare the rebuilding/restoration plans and will send them to the D.G.C.S. for approval accordingly.

As for the medical equipment proposed by the project Management, the I.S.S. experts will be asked their opinion on the costs and quality congruity and the detailed lists will be sent to the D.G.C.S. for approval accordingly.

11) The Government shall be responsible for implementation of the works plans and will submit to the D.G.C.S. every six months the requests of material and equipments necessary to execute work plans.

12) The Project Executive Director, jointly with the Italian Chief of Party and the I.S.S. experts will choose the medical equipment required for the Project.

ARTICLE 6 - D.G.C.S. COMMITMENTS

The D.G.C.S. within the amount of ten billions liras approved as grant for the Project shall provide:

1) Personnel:

   In long missions:

   a medical doctor, the Italian Chief of Party, for 36 months;

   a medical doctor in public health for 23 months;

   two nurses for 23 and 24 months repectively.

   In short missions:

   technical, administrative and logistic personnel for a total of 35 months;

   experts for the civil works and for the medical equipment supplied by the I.S.S. to the D.G.C.S. for a total of 7 months.

   The D.G.C.S. will perform at least one mission per year to monitor and evaluate the Project.

2) "In loco" management funds

   Funds will be allocated for the current expenses in the place to purchase goods and services, consultations, leases, allowances, incentives for the local personnel, local movements of staff on duty, production of educational material ...etc.

3) Other material shall be purchased locally:

   - 3 vehicles for the transportation of the Italian Chief of Party and the 2 teams;
   - all the necessary equipment and the consumable available on the market, (while what not available locally will be purchased in Italy).

4) Student's grants

The Project provides for employment of an Egyptian medical doctor, trained at the I.S.S. course for Primary Health Care Managers at District level in Developing Countries.

Should the Project continue and interest other Governorates, other Egyptian medical doctors, who would attend the course in the years following the present one, will serve with the Project teams.

ARTICLE 7 - GOVERNMENT'S COMMITMENTS

1) The Government undertakes to supply the following:

1.1 Personnel sufficient, as for quality and number, to the Project's success.

- A full-time person responsible for the Project, appointed by the Ministry of Health, as the Project Executive Director.
- The health/technical personnel already on duty in the intervention areas.

Moreover, the Government undertakes to assure that, after the year of intervention of the Italian personnel in each District, the activities will continue and the local staff will continue to operate in the place.

1.2 - Installations in the Project's operations area, which include: water, sewer, electric and telephone network connections in the new RHU and RHC facilities and check of the same networks in the facilities to be restored.

- The building areas and their maintenance after completion of the construction, as well as the maintenance of the areas surrounding the health facilities (access, greenery, fences).

1.3 Equipment and materials:

- All materials and furnishings needed to carry out the activities, which are not supplied by the D.G.C.S.
- All the materials, furnishings and equipment already available in the facilities.

2) The Government shall ensure:

2.1 The permit to carry out the planned works, including the construction and rehabilitation plans of the health facilities.

2.2 The preparation and carrying out of the invitations to tender for rebuilding and renovation civil works, through the appropriate department.

2.3 The land concession for the rebuilding, and the permit for the connection to the existing water, electric and sewer networks.

2.4 The assistance to find the personnel, materials and consumables necessary to carry out the works.

2.5 The start of the administrative procedures for:

- Other services necessary to carry out the Project
- Any kind of customs and tax exemption required by any Government body or materials needed for operating the Project.
- provision and distribution of the materials.

2.6 Light, water, telephone and all maintenance expenses of the buildings.

2.7 Access to information that the Italian experts will consider important for carrying out the Project, as well as the permit to publish the data agreed upon between both Parties.

ARTICLE 8 - ITALIAN EXPERTS STATUS

1) To facilitate all the administrative formalities concerning visas, sojourn permits and internal trips for work reasons for the personnel sent by the D.G.C.S. and their families.

2) To grant to the experts and their families the same treatment granted to the technical assistance personnel sent to Egypt by other donner co-operation Organizations.

3) To grant to the experts and their families tax and customs exemption for their personal belongings, including family use transport means, imported in Egypt for their exclusive use, according to Egyptian laws and regulations.

ARTICLE 9 - FINAL PROVISION

1) This agreement can be modified by mutual consent of both Parties.

2) This agreement can be terminated by one of the Parties by written notification, 90 days in advance.

3) To resolve possible divergences in the interpretation of this Protocol, a committee shall be formed by:
   1. the representative of the Italian Embassy,
   2. the representative of the MOH,
   3. the Italian Chief of Party,
   4. the representative of the Egyptian Ministry of International Cooperation,
   5. the representative of the D.G.C.S.,
   6. the Egyptian Project Executive Director.

   The committee shall meet upon request of one of the two Parties.

4) This Protocol shall come into force on the date of signing it by both Parties.

Done in Cairo on the 4th, of the month of December of the year 1991, in duplicate in English Languages. All texts being equally authentic.

For the Government of the Republic of Italy	For the Government of the Arab Republic of Egypt
P. Schmidlin	Dewidar
Ambassador	**Minister of Health**
H.E. Patrizio Schmidlin	H.E. Dr.Mohamed R.Dewidar

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE BILATERALE ITALO-EGIZIANO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SANITARI NEL PROGETTO DELLE AREE RURALI

Con riferimento alle condizioni contenute nel Protocollo esecutivo per la cooperazione sanitaria firmato il 3 dicembre 1984 ed al Protocollo sul IV Comitato congiunto italo-egiziano del 2 marzo 1989 il Governo della Repubblica italiana rappresentato dalla "Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo" in appresso denominata "D.G.C.S.",

ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto, rappresentato dal Ministero della Sanità (MOH) in appresso definito come " il Governo",

Desiderosi di consolidare le buone ed amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi ed al fine di conseguire l'obiettivo Alma Ata " Sanità per tutti entro l'anno 2000", decidono di comune accordo quanto segue:

ARTICOLO 1 - ZONA DI INTERVENTO

1) Con il presente Protocollo le Parti intendono svolgere attività in due Governatoriati: Dakahlyia e Behera. Le attività saranno in un primo tempo svolte nel Distretto di Talkha e successivamente nel Distretto di Mansoura per quanto riguarda il primo Governatorato e nel Distretto di Abo el Matamir e Housh Isa (area di Noubarya) nel secondo Governatorato.

1.1) Nei suddetti Distretti le attività riguarderanno principalmente la sanità delle comunità ed i servizi di assistenza sanitaria primaria nelle zone rurali : Unità di Sanità Rurale (RHU), Centro di Sanità Rurale (RHC), Ospedale Rurale (RH), e l'Ospedale Distrettuale, punto centrale del sistema sanitario in riferimento a questi servizi.

2) Il presente Protocollo potrebbe in futuro ed in base all'accordo tra le due Parti, essere esteso ad altri distretti dei due Governatorati: Dekernes e El-Dilingat (zona di Noubarya)rispettivamente ed al Governatorato di Qena.

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI

Le Parti hanno deciso di comune accordo di:

Attivare un modello fattibile di Sistema sanitario distrettuale efficiente che rafforzi la fornitura dei servizi preventivi e curativi nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale per migliorare le condizioni sanitarie della popolazione.

Il presente obiettivo sara conseguito :

1) Migliorando le qualità strutturali delle agevolazioni sanitarie, ripristinando e ricostruendo alcune di esse, fornendo equipaggiamento e provvedendo alla fornitura dei farmaci.

2) Addestrando il personale locale in attività di promozione sanitaria e di prevenzione delle malattie e riciclando le loro attività da curative ad attività preventive di tipo comunitario.

3) Migliorando la qualità e l'erogazione dei servizi sanitari preventivi in particolare quelli di assistenza sanitaria per la madre ed il fanciullo.

4) Conseguendo una supervisione sistematica e regolare delle attività svolte nei servizi sanitari periferici con una formazione professionale parallela e continua sul posto di lavoro del personale impiegato localmente.

5) Utilizzando i dati ottenuti esaminando i fabbisogni e le risorse ed in base all'analisi epidemiologica , per la conduzione ed eventuale rettifica dell'intervento.

6) Incoraggiando la partecipazione della comunità alla gestione del Progetto, per garantire un intervento inter-settoriale nelle attività intraprese al fine di migliorare le condizioni sanitarie ed appoggiare le attività del Progetto dopo la cessazione del presente Accordo.

ARTICOLO 3 - PIANO DI AZIONE

Il gruppo di esperti del D.G.C.S assisterà il gruppo sanitario esecutivo e di supervisione della controparte.

Il Progetto si sviluppa per un periodo di tre anni in 4 distretti (2 in ciascuno dei Governatorati di Dakahlyia e Behera). Inizialmente le attività del Progetto avranno inizio nel Distretto di Talkha nel Governatorato di Dakahlyia che sarà identificato come "pilota". Poi sarà proseguito in altri 3 distretti (Vedere piano di azione dettagliato all'Annesso 1).

ARTICOLO 4 - METODO DI INTERVENTO

La politica di intervento e di valorizzare al massimo e di rendere efficiente la struttura esistente nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale - gruppo sanitario esecutivo e di supervisione - individuato come pietra miliare per funzionare come intermediario tra i servizi a livello primario e le strutture distrettuali e come collegamento tra essi ed i dipartimenti tecnici del Governatorato e del MOH.

Il gruppo del Progetto e gli esperti del D.G.C.S prepareranno congiuntamente un gruppo di formazione professionale - oltre agli interventi di cooperazione - come garanzia per la continuità delle attività ritenute necessarie per migliorare l'efficienza del servizio.

Tutte le attività del Distretto Pilota (individuazione dei fabbisogni, ricostruzione, restauri, forniture di equipaggiamenti e di farmaci, formazione sanitaria del personale, partecipazione della comunità) saranno valutate, adattate ed iniziate in altri distretti durante gli anni successivi.

Per quanto concerne la ricostruzione ed i restauri, si prevede di utilizzare mano d'opera locale sotto la supervisione congiunta del gruppo egiziano e di esperti D.G.C.S [Direttore della Parte italiana e esperti I.S.S. (Istituto Sanitario Nazionale)].

L'equipaggiamento medico sarà acquistato localmente e se del caso nei punti di vendita controllati dal Governo.

Il Ministero della Sanità sarà responsabile per la pianificazione e le gare di appalto; la gestione ed i lavori da svolgere saranno controllati dai dipartimenti egiziani specializzati. Tutte le procedure dovranno essere conformi alle leggi ed ai regolamenti egiziani,la lingua inglese sarà la lingua comune per i documenti ufficiali.

Gli esperti I.S.S. garantiranno per il D.G.C.S l'adeguatezza delle scelte adottate per quanto riguarda la qualità ed i costi dell'equipaggiamento medico nonché delle opere civili da ricostruire.

Il Progetto sarà effettuato in conformità con i progetti di cooperazione italiana esistenti in loco al fine di ottimizzare le risorse ed integrare i risultati e l'utilizzazione dei professionisti egiziani (medici che frequentano il corso PHC di Roma) che saranno utilizzati negli incarichi dirigenziali del Progetto.

L'intervento del PHC nelle comunità e nei servizi a livello primario è il perno del Progetto, nella convinzione che solo operando a questo livello sarà possibile conseguire risultati per la sanità pubblica e per il controllo delle patologie che colpiscono ampi strati della popolazione e dei gruppi a maggior rischio.

I gruppi D.G.C.S impegnati in un Governatorato assisteranno periodicamente anche nelle attività esercitate nel Distretto in cui non sono piu direttamente implicati.

Sarà perseguita un'integrazione con i Programmi di Cooperazione Internazionale in loco e con le attività svolte dagli enti Internazioanli (WHO, UNICEF...).

ARTICOLO 5 - DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITA E DELLE GIURISDIZIONI

1) Il Progetto sara svolto sotto la responsabilità del Governo e piu specificamente del Ministro della Sanità che nominera la persona responsabile per la Parte Egiziana.

2) Il D.G.C.S inviera il Direttore della Parte italiana che agirà come consulente tenico per il Ministro della Sanità e per procura fornirà pareri sugli obblighi tecnici ed amministrativi del Ministero; tuttavia la responsabilità esecutiva sarà attribuita alla persona reponsabile per il Ministro.

3) Il Direttore della Parte Italiana inviato dal D. G.C.S. agira come supervisore tecnico degli esperti italiani che dipendono amministrativamente dall'Ambasciata Italiana al Cairo.

4) Il Direttore Esecutivo del Progetto Egiziano ed il Direttore della Parte Italiana formeranno congiuntamente l'ente di gestione tecnica del progetto.

5) La gestione del progetto sarà responsabile per lo sviluppo e lo svolgimento dei piani operativi e della preparazione dei rapporti da presentare al Governo ed al D.G.C.S.

6) Il Ministero della Sanità si avvarra dell'equipaggiamento, dei materiali e dei mezzi di trasporto inviati dal D.G.C.S che saranno distribuiti in conformità con il piano di lavoro concordato da entrambe le Parti.

7) I mezzi di trasporto procurati in base al presente accordo rimarranno di proprietà del D.G.C.S e saranno utilizzati per il Progetto entro i confini del Paese. Essi diverranno di proprietà del Ministero della Sanità alla fine del Progetto.

8) I piani generali per la ricostruzione - ripristino dei servizi a livello primario di ciascun Distretto, saranno concordati di comune accordo ed autorizzati dal Governo e dal D.G.C.S.

Il personale dell'Istituto della Sanità, a disposizione del D.G.C.S. agira come organo consultivo ed esprimera le sue opinioni al D.G.C.S sulla conformità dei piani di ricostruzione.

9) I piani di attività semestrali saranno concordati localmente da entrambe le Parti, tenendo conto delle valutazioni formulate dal gruppo di valutazione.

10) Il Governo preparera i piani di ricostruzione e di ripristino e li inviera al D.G.C.S per opportuna approvazione.

Per quanto concerne l'equipaggiamento medico proposto dalla gestione del Progetto, agli esperti I.S.S. sara chiesta la loro opinione sui costi e sull' adeguatezza della qualità ed una lista dettagliata sarà inviata al D.G.C.S per opportuna approvazione.

11) Il Governo sarà responsabile per l'attuazione dei piani di lavoro e sottoporrà al D.G.C.S. ogni sei mesi le richieste di materiale e di equipaggiamenti necessarie per eseguire i piani di lavoro.

12) Il Direttore Esecutivo del Progetto, di comune accordo con il Direttore della Parte italiana e gli esperti I.S.S sceglierà l'equipaggiamento medico richiesto per il Progetto.

ARTICOLO 6 - IMPEGNI DEL D.G.C.S

Il D.G.C.S nell'ambito dell'importo di dieci miliardi di lire approvato come dono per il Progetto fornirà:

<u>1) Personale:</u>

<u>per lunghe missioni :</u>

- un medico, direttore della parte italiana per 36 mesi;
- un medico esperto in sanità pubblica per 23 mesi; due infermiere per 23 e 24 mesi rispettivamente.

<u>Per missioni brevi:</u>

- personale tecnico, amministrativo e logistico per un totale di 35 mesi;
- esperti per le costruzioni civili e per l'equipaggiamento medico fornito dall'I.S.S al D.G.C.S per un totale di 7 mesi;
- il D.G.C.S eseguira almeno una missione l'anno per sorvegliare e valutare il Progetto.

<u>2) Fondi di gestione "in loco"</u>

Saranno stanziati fondi per le spese correnti in loco per acquistare merci e servizi, per le consultazioni, gli affitti, le indennità gli incentivi per il personale locale, gli spostamenti locali di personale in servizio, la produzione di materiale educativo,ecc.

<u>3) Sarà acquistato in loco altro materiale quale:</u>

- 3 veicoli per il trasporto del Direttore della Parte italiana e dei due gruppi;

- tutto l'equipaggiamento necessario ed i generi di consumo disponibili sul mercato (ciò che non e disponibile localmente sara acquistato in Italia).

4) Doni per gli studenti

Il Progetto prevede l'impiego di un medico egiziano formato nel corso I.S.S. per i Direttori di assistenza sanitaria primaria a livello distrettuale nei paesi in via di sviluppo.

Se il Progetto dovesse continuare , ed interessasse altri Governatorati, altri medici egiziani che hanno frequentato il corso negli anni successivi al presente, potranno essere impiegati nei gruppi del progetto.

ARTICOLO 7 - IMPEGNI DEL GOVERNO

1) Il Governo si impegna a fornire quanto segue:

1.1 Personale sufficiente, sia per qualità che per numero, al buon esito del Progetto.

- Una persona a tempo pieno responsabile per il progetto, nominata dal Ministro della Sanità, come Direttore Esecutivo del Progetto.

- Personale sanitario/tecnico gia in servizio nelle zone di intervento.

Inoltre il Governo si impegna a garantire che dopo l'anno di intervento del personale italiano in ciascun Distretto, le attività continueranno ed il personale locale continuerà ad esercitare in loco.

1.2 Installazioni nella zona di operazioni del Progetto che includono: acqua, fognature, collegamenti elettrici e telefonici nei nuovi servizi RHU e RHC e controllo degli stessi nei servizi da restaurare.

- Zone di costruzione e loro manutenzione dopo il completamento della costruzione, nonché la manutenzione delle zone che circondano i servizi sanitari (accesso, vegetazione, siepi).

1.3 Equipaggiamenti e materiali:

- Tutti i materiali e la mobilia necessari per svolgere tutte le attività che non sono fornite dal D.G.C.S.

- Tutti i materiali, mobilia ed equipaggiamenti gia disponibili nei servizi.

2) Il Governo provvederà a quanto segue:

2.1 Autorizzazione a svolgere i lavori pianificati, compresi i piani di costruzione e di restauro dei servizi sanitari.

2.2 Preparazione e svolgimento delle gare di appalto per ricostruire e rinnovare le opere civili, tramite l'Ufficio appropriato.

2.3 Concessione fondiaria per la ricostruzione ed i permessi per il riallacciamento ai collegamenti esistenti di acqua ,elettricità e fognatura.

2.4 Assistenza per reperire il personale, i materiali ed i generi di consumo necessari per svolgere il lavoro.

2.5 L'avvio di procedure amministrative per:

- altri servizi necessari per realizzare il progetto;
- ogni tipo di esenzioni doganali e fiscali richieste da qualsiasi organo governativo o materiali necessari per il funzionamneto del Progetto;
- fornitura e distribuzione dei materiali.

2.6. Luce, acqua, telefono e tutte le spese di manutenzione degli edifici.

2.7 Accesso alle informazioni che gli esperti italiani considerano importanti per lo svolgimento del Progetto nonché autorizzazione di pubblicare i dati stabiliti di comune accordo da entrambe le Parti.

2.8 STATUS DEGLI ESPERTI ITALIANI

1) Saranno agevolati tutti gli adempimenti amministrativi relativi ai visti, ai permessi di soggiorno ed ai viaggi all'interno del paese per ragioni di lavoro del personale inviato dal D.G.C.S e relative famiglie..

2) Sarà concesso agli esperti ed alle loro famiglie lo stesso trattamento concesso al personale di assistenza tecnica inviato in Egitto da altre organizzazioni donatrici di cooperazione.

3) Sarà accordata agli esperti ed alle loro famiglie l'esenzione fiscale e doganale per i loro effetti personali, compresi i mezzi di trasporto per uso familiare importati in Egitto per loro uso esclusivo secondo le leggi ed i regolamenti egiziani.

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONE FINALE

1) Il presente Accordo puo essere modificato di comune accordo da entrambe le Parti.

2) Il presente Accordo potrà essere denunciato da una delle Parti mediante notifica per iscritto, con un preavviso di 90 giorni.

3) Al fine di risolvere eventueali divergenze nell'interpretazione del presente Protocollo, un Comitato sarà formato da:

1. il rappresentante dell'Ambasciata italiana
2. il rappresentante del MOH
3. il Direttore della Parte italiana
4. il rappresentante del Ministero Egiziano della Cooperazione Internazionale
5. Il rappresentante del D.G.C.S
6. Il Direttore Esecutivo del Progetto egiziano

Il Comitato si riunira a richiesta di una delle due Parti.

4) Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua firma da entrambe le Parti.

Fatto al Cairo il 4 Dicembre 1991 in duplice esemplare in Lingua inglese. Tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Ambasciatore

H.E. Patrizio Schmidlin

Per il Governo della Repubblica araba di Egitto

Ministro della Sanità

S.E. Dr. Mohamed R. Dewidar

314.

Roma, 13 febbraio 1992

Protocollo italo-egiziano relativo alla concessione di aiuti straordinari per assistere l'Egitto a far fronte agli effetti economici e sociali della crisi del Golfo, con 4 Allegati

(Entrata in vigore: 13 febbraio 1992)

Ministero degli Affari Esteri

ITALIAN -EGYPTIAN PROTOCOL
CONCERNING THE CONCESSION OF
EXTRAORDINARY AID TO ASSIST EGYPT
IN COPING WITH THE SOCIAL AND ECONOMIC EFFECTS OF THE
GULF CRISIS

Rome, 12-13 February 1992

* * *
* *
*

I

An intergovernmental meeting took place on the 12th and 13th of February 1992 to discuss and finalise an agreement between the government of Italy and the goverment of Egypt on the concession of extraordinary aid to help Egypt to cope with social and economic effects of the Gulf Crisis.

The Italian delegation was headed by H.E. Claudio Lenoci, Deputy Minister of Foreign Affairs, and the Egyptian delegation by H.E Ambassador Rafik Salah El Din, First Undersecretary of State, Ministry for International Cooperation. The members of the two delegations are listed at Annex 4.

II

The two sides confirmed their agreement on the allocation of 85 billion Italian lira as grants to Egypt, on the basis of the Italian law N°318 of November 5, 1990, concerning the provision of extraordinary aid to countries seriously affected by the Gulf Crisis. In this context the two sides reviewed and confirmed the projects to be financed, as listed at Annex 1.

In order to further help Egypt to meet the needs of its economy at a moment when important economic reforms are carried out and the negative effects of the Gulf

Crisis are still heavily felt, the two sides also agreed on the provision of additional extraordinary aid for an amount of 130 billion Italian lira. Of this amount 70 billion Italian lira will be allocated as grants and 60 billion Italian lira as soft loans (under terms and conditions specified at Annex 3). The two sides discussed and identified a series of projects that would be eligible to financing. The projects are listed at Annex 2.

III

This protocol will enter into force for the Italian side at the date of the signature and for the Egyptian side upon the completion of the internal legal procedures.

* * *
* *
*

Done in Rome on the 13th of February 1992, in two originals in English.

For the Government of the Italian Republic	For the Government of Arab Republic of Egypt
Claudio Lenoci	Rafik Salah El Din

Annex 1

LIST OF PROJECTS ELIGIBLE FOR FINANCING (EXTRAORDINARY AID OF 85 BILLION ITALIAN LIRA - GRANTS)

- Food Aid	11 Billion It.Lira
- Civil Protection	23 Billion It.Lira
- Sharkeya and Nubaria Projects	13 Billion It.Lira
- Tomato Paste Plant in Fayoum	6,7 Billion It.Lira
- Waste Water Treatment Plants	8 Billion It.Lira
- Health Project in Rural Areas	4 Billion It.Lira
- Support to Productive Families Program	6,1 Billion It.Lira
- Green Belt on the Mediterranean Coast[1]	13,2 Billion It.Lira
TOTAL	*85 Billion It.Lira*

* * *
* *
*

[1] To be integrated with additional funding out of the second allocation of extraordinary aid (130 billion it.lira); see Annex 2

Annex 2

INDICATIVE LIST OF PROJECTS ELIGIBLE FOR FINANCING (EXTRAORDINARY AID OF 130 BILLION ITALIAN LIRA)

A. GRANTS (70 Billion Italian Lira)

	(Estimated Amounts)
- Food Aid	10 Billion It.Lira
- Civil Protection for Cairo Airport and Giza Governatorate	10 Billion It.Lira
- Green Belt on the Mediterranean Coast	25 Billion It.Lira
- Vocational Training and Technical Assistance to the Public Sector	16 Billion It.Lira
- Health Project in Rural Areas	3 Billion It.Lira
- Fish production in Port Fouad	4 Billion It.Lira
- Pharaonic Museum (executive project)	2 Billion It.Lira
TOTAL	*70 Billion It.Lira*

B. SOFT LOANS (60 Billion Italian Lira)

	(Estimated Amounts)
- Sharm El Sheik Diesel Power Units[1]	14 Billion It.Lira
- Ground Water in Farafra and Baharya	19 Billion It.Lira
- Waste Water Treatment Plants	8 Billion It.Lira
- Date Processing Plant in Kharga	8 Billion It.Lira
TOTAL[2]	*49 Billion It Lira*

* * *
* *
*

---

[1] Soft Loan component of a mixed credit; the mixing proportion between soft and commercial loans will be determined in accordance with the currency used in the contract. The mixing percentages for 1992 are being determined by the competent Italian authorities.

[2] The utilisation of the 11 billion Italian lira not yet allocated will be defined at a later stage by mutual agreement.

Annex 3

TERMS AND CONDITIONS OF THE SOFT LOANS REFERRED TO THE ITALIAN-EGYPTIAN PROTOCOL ON THE UTILISATION OF THE ITALIAN EXTRAORDINARY AID OF 85 AND 130 BILLION LIRA SIGNED IN ROME ON 13 FEBRUARY 1992

The Soft Loans will be granted at the following conditions:

- Repayment in 20 (twenty) half-yearly consecutive equal principal instalments, the first of which due 126 (one hundred and twenty-six) months after the date at which the financial convention has come into force;
- Interest rate of 1,50% (one point fifty percent) *per annuum.*

- If the Soft Loans are mixed with Export Credits, the conditions of the former will be the following ones: repayment in 30 (thirty) half-year consecutive equal principal instalments, the first of which failing due 126 (one hundred and twenty-six) months after the date at which the financial convention has come into force;
- Interest rate at 1% (one percent) *per annuum.*

* * *
* *
*

ANNEX 4

MEMBERS OF THE EGYPTIAN DELEGATION

Mr. Rafik SALAH EL DIN	First Undersecretary of State for International Cooperation Head of Delegation
Mrs. Hoda EL MARASSY	Ambassador of the Arab Republic of Egypt in Rome
Mr. Mohamed Farid ZOHEIRI	Undersecretary of State for International Cooperation
Mr. Ahmed SAKR	Embassy of the Arab Republic of Egypt in Rome
Mr. Youssef HAMDI	Embassy of the Arab Republic of Egypt in Rome
Mrs. Nevine ABDEL RAHMAN	Embassy of the Arab Republic of Egypt in Rome
Mr. Khaled EMARA	Embassy of Arab Repubblic of Egypt in Rome

MEMBERS OF THE ITALIAN DELEGATION

Mr. Claudio LENOCI	Deputy Minister of Foreign Affairs - Head of Delegation
Mr. Giuseppe SANTORO	Director General of Development Cooperation
Mr. Fabio FABBRI	Department of Development Cooperation
Mr. Gherardo LA FRANCESCA	Embassy of Italy in Cairo
Mr. Eugenio D'AURIA	Chief of Cabinet of the Deputy Minister
Mr. Gabriele ALTANA	Department of Development Cooperation
Mr. Andrea SERTOLI	Department of Development Cooperation
Mr. Luciano CAPPELLETTI	Department of Development Cooperation - Technical Unit
Mr. Pietro SERGI	Department of Development Cooperation - Technical Unit
Mr. Guido BENEVENTO	Department of Development Cooperation - Technical Unit
Mr. Antonio ALOI	Department of Development Cooperation - Technical Unit
Mr. Maurizio DI CALISTO	Department of Development Cooperation - Technical Unit

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO ITALO-EGIZIANO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI AIUTI STRAORDINARI PER ASSISTERE L'EGITTO A FAR FRONTE AGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DELLA CRISI DEL GOLFO

Roma 12 - 13 febbraio 1992

I

Si è svolta una riunione intergovernativa il 12 e 13 febbraio 1992 per dibattere e finalizzare un accordo tra il Governo italiano ed il Governo Egiziano sulla concessione di aiuti straordinari all'Egitto per aiutarlo a far fronte agli effetti sociali ed economici della Crisi del Golfo.

La delegazione italiana era guidata da S.E. Claudio Lenoci, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, e la delegazione egiziana da S.E. l'Ambasciatore Rafik Salah El Din, Primo Sottosgretario di Stato, Ministro della Cooperazione internazionale. I membri di entrambe le delegazioni sono elencati all'Annesso 4.

II

Entrambe le parti hanno confermato il loro accordo ad uno stanziamento di 85 miliardi di lire come dono all'Egitto, in base alla Legge italiana N. 318 del 5 Novembre 1990 sulla fornitura di aiuti straordinari ai paesi gravemente pregiudicati dalla Crisi del Golfo. In questo contesto entrambe le Parti hanno riveduto e confermato i progetti da finanziare, come elencati all'Annesso 1.

Al fine di aiutare ulteriormente l'Egitto a far fronte ai fabbisogni della sua economia in un momento in cui sono realizzate importanti riforme economiche e si risentono pesantemente gli effetti negativi della Crisi del Golfo. le due Parti hanno inoltre deciso di comune accordo la fornitura di aiuti straordinari supplementari per un ammontare di 130 miliardi di lire italiane. Di questo ammontare 70 miliardi di lire italiane saranno concess come doni e 60 miliardi di lire italiane come crediti agevolati (secondo i termini e le

condizioni specificate nell'Annesso 3). Entrambe le Parti hanno dibattuto ed individuato una serie di progetti suscettibili di finanziamento. I progetti sono elencati all'Annesso 2.

III

Il presente Protocollo entrerà in vigore, per la Parte italiana, alla data della firma e, per la Parte egiziana, all'avvenuto completamento delle procedure legali interne.

Fatto a Roma il 13 Febbraio 1992, in due originali in inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Claudio Lenoci

Per il Governo della Repubblica Araba di Egitto

Rafik Salah El Din

ANNESSO I

Elenco dei Progetti suscettibili di finanziamento (Aiuto straordinario di 85 miliardi di lire italiane - Doni)

-Aiuto alimentare	11	Miliardi Lire Italiane
-Protezione civile	23	Miliardi Lire Italiane
-Progetti di Sharkeya e di Nubaria	13	Miliardi Lire Italiane
-Stabilimento per la produzione di pasta di pomodoro a Fayoum	6,7	Miliardi Lire Italiane
- Impianti per il trattamento delle acque di scarico	8	Miliardi Lire Italiane
- Progetto sanitario nelle Zone rurali	4	Miliardi Lire Italiane
- Sostegno al Programma per le famiglie produttive	6,1	Miliardi Lire Italiane
- Fascia verde sulla Costa Mediterranea(1)	13,2	Miliardi Lire Italiane
TOTALE	**85**	**Miliardi Lire Italiane**

---

1 Da integrare con finanziamenti addizionali provenienti dal secondo stanziamento di aiuti straordinari (120 miliardi di lire italiane); Vedere l'Annesso 2.

ANNESSO 2

Elenco indicativo di progetti suscettibili di finanziamento (Aiuti straordinari per 130 miliardi di lire italiane)

A. DONI (70 MILIARDI DI LIRE ITALIANE)

	(Importi stimati)
- Aiuto alimentare	10 miliardi di Lire Italiane
- Protezione civile per l'aeroporto del Cairo ed il Governatorato di Giza	10 miliardi di Lire Italiane
- Fascia verde sulla Costa mediterranea	25 miliardi di Lire Italiane
- Formazione professionale ed Assistenza tecnica per il settore pubblico	16 miliardi di Lire Italiane
- Progetto sanitario nelle Zone Rurali	3 miliardi di Lire Italiane
- Produzione ittica a Porto Fouad	4 miliardi di Lire Italiane
- Museo Faraonico (Progetto esecutivo)	2 miliardi di Lire Italiane
TOTALE	70 miliardi di Lire Italiane

B. CREDITI AGEVOLATI (60 MILIARDI DI LIRE ITALIANE)

	(Importi stimati)
-Impianti per produzione di energia diesel a Sharm El Sheik (1)	14 miliardi di Lire Italiane
- Acque freatiche a Farafra e Baharya	19 miliardi di Lire Italiane
- Impianti di trattamento delle acque di scarico	8 miliardi di Lire Italiane
- Stabilimento di elaborazione dati a Kharga	8 miliardi di Lire Italiane
TOTALE(2)	49 miliardi di Lire Italiane

---

(1) Credito agevolato componente di un credito misto; la proporzione tra i crediti agevolati e commerciali sarà determinata in conformità con la valuta utilizzata nel contratto. Le percentuali sulle rispettive proporzioni per il 1992 sono determinate dalle autorità italiane competenti.

(2) L'utilizzazione degli 11 miliardi di lire Italiane non ancora stanziati sara definita in un secondo tempo di comune accordo.

ANNESSO 3

Termini e condizioni dei crediti agevolati di cui al Protocollo italo-egiziano sull'utilizzazione dell'aiuto straordinario di 85 e 130 miliardi di lire firmato a Roma il 13 febbraio 1992

I crediti agevolati saranno concessi alle seguenti condizioni:

- Rimborso in 20 (venti) rate semestrali sul capitale uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi dopo la data alla quale la Convenzione finanziaria e entrata in vigore;

- Tasso d'interesse di 1,50% (uno punto cinquanta per cento) per annuum.

- Se i crediti agevolati sono misti con crediti all' esportazione, le condizioni di questi ultimi saranno le seguenti: rimborso in 30 (trenta) rate semestrali sul capitale uguali e consecutive , la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi dopo la data alla quale la Convenzione finanziaria é entrata in vigore;

- Tasso d'interesse all' 1% (uno per cento) per annuum.

* * *
* *
*

ANNESSO 4

Membri della delegazione egiziana

Mr. Rafik SALAH EL DIN	Primo Sottosegretario di Stato per la Cooperazione Internazionale
Sig.ra Hoda EL MARASSY	Ambasciatore della Repubblica Araba di Egitto a Roma
Sig. Mohamed Farid ZOHEIRI	Sottosegretario di Stato per la Cooperazione Internazionale
Sig. Ahmed SAKR	Ambasciata della Repubblica araba di Egitto a Roma
Sig. Youssef HAMDI	Ambasciata della Repubblica Araba di Egitto a Roma
Sig.ra Nevine ABDEL RAHMAN	Ambasciata della Repubblica Araba di Egitto a Roma
Sig. Khaled EMARA	Ambasciata della Repubblica Araba di Egitto a Roma

MEMBRI DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

On. Claudio LENOCI	Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri - Capo Delegazione
Min. Giuseppe SANTORO	Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Cons. Fabio FABBRI	Dipartimento per la Cooperazione allo sviluppo
Cons. Gherardo LA FRANCESCA	Ambasciata d'Italia al Cairo
Cons. Eugenio d'AURIA	Capo di Gabinetto del Sotto-segretario di Stato
Sig. Gabriele ALTANA	Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo
Sig. Andrea SERTOLI	Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo
Sig. Luciano CAPPELLETTI	Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo - Unità tecnica
Sig. Pietro SERGI	Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo -Unità tecnica
Sig. Guido BENEVENTO	Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo - Unità tecnica
Sig. Antonio ALOI	Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo -Unità tecnica
Sig. Maurizio DI CALISTO	Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo - Unità tecnica

315.

Mosca, 17 marzo 1992

Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Armenia

(Entrata in vigore: 17 marzo 1992)

PROTOCOL ON THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE REPUBLIC OF ARMENIA

The Republic of Italy and the Republic of Armenia, guided by their common will to develop relations of friendship and cooperation in the political, economic, commercial, cultural, humanitarian and other fields, reconfirm their decision to establish diplomatic relations by instituting diplomatic missions at ambassadors level.

The two parties agree that for the time being the Italian Ambassador to the Russian Federation as well as the Embassy staff will represent the Italian Republic in the Republic of Armenia. For its part, the Government of Armenia will give a formal notification to the Italian counterpart on how it intends to be represented in Italy.

While expressing their satisfaction for the important evolution occurred in their relations, the two parties undertake to develop them on the basis of the principles of sovereignty, equality, mutual respect, territorial integrity and non-interference in internal affairs in accordance with the UN Charter, the Helsinki Final Act, the Paris Charter for a new Europe and other CSCE Documents, as well as the Vienna Conventions on diplomatic and consular relations adopted on 18 April 1961 and on 24 April 1963.

The two parties are convinced that the establishment of diplomatic relations between the Republic of Italy and the Republic of Armenia corresponds to the national interests of both States, and will promote the strenghtening of international cooperation and universal peace.

Done in Moscow on March 17th 1992 in the English language in two copies both texts being equally authoritative.

For the Republic of Italy	For the Republic of Armenia
Ferdinando Salleo	Arman Kerakosean
Ambassador of Italy	Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Armenia

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO SULLO STABILIMENTO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ARMENIA

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Armenia, guidate dal loro comune desiderio di sviluppare relazioni di amicizia e di cooperazione nei campi politico, economico, commerciale, culturale, umanitario ed in altri campi, ribadiscono la loro decisione di stabilire relazioni diplomatiche istituendo missioni diplomatiche a livello di Ambasciatori.

Le due Parti convengono che per il momento l'Ambasciatore italiano presso la Federazione Russa e il personale dell'Ambasciata rappresenteranno la Repubblica Italiana nella Repubblica di Armenia. Per parte sua, il Governo dell'Armenia notificherà formalmente alla controparte italiana in che modo intende essere rappresentato in Italia.

Nell'esprimere la loro soddisfazione per l'importante evoluzione intervenuta nelle loro relazioni, le due Parti si impegnano a svilupparle sulla base dei principi di sovranità, uguaglianza, mutuo rispetto, integrità territoriale e non-ingerenza negli affari interni in conformità con lo Statuto dell'ONU, l'Atto Finale di Helsinki, la Carta di Parigi per una nuova Europa ed altri documenti della CSCE, nonchè le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari adottate il 18 aprile 1961 ed il 24 aprile 1963.

Le due Parti sono convinte che lo stabilimento di relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Armenia corrisponda agli interessi nazionali di entrambi gli Stati e che promuovera il rafforzamento della cooperazione internazionale e la pace universale.

Fatto a Mosca il 17 marzo 1992 in lingua inglese in due copie, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
Ferdinando Salleo
Ambasciatore d'Italia

Per la Repubblica di Armenia
Arman Kerakosean
Vice Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Armenia

316.

Mosca, 24 marzo 1992

Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan

(Entrata in vigore: 24 marzo 1992)

4 — Libreria - Suppl ord alla G U n 11

PROTOCOL ON THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

The Republic of Italy and the Republic of Uzbekistan, guided by their common will to develop relations of friendship and cooperation in the political, economic, commercial, cultural, humanitarian and other fields, reconfirm their decision to establish diplomatic relations by instituting diplomatic missions at ambassadors level.

The two parties agree that for the time being the Italian Ambassador to the Russian Federation as well as the Embassy staff will represent the Italian Republic in the Republic of Uzbekistan. For its part, the Government of Uzbekistan will give a formal notification to the Italian counterpart on how it intends to be represented in Italy.

While expressing their satisfaction for the important evolution occurred in their relations, the two parties undertake to develop them on the basis of the principles of sovereignty, equality, mutual respect, territorial integrity and non-interference in internal affairs in accordance with the UN Charter, the Helsinki Final Act, the Paris Charter for a new Europe and other CSCE Documents, as well as the Vienna Conventions on diplomatic and consular relations adopted on 18 April 1961 and on 24 April 1963.

The two parties are convinced that the establishment of diplomatic relations between the Republic of Italy and the Republic of Uzbekistan corresponds to the national interests of both States, and will promote the strenghtening of international cooperation and universal peace.

Done in Moscow on March 24th 1992 in the English language in two copies both texts being equally authoritative.

For the Republic of Italy	For the Republic of Uzbekistan
Ferdinando Salleo	Akmal Saidov
Ambassador of Italy	Permanent Representative of the Republic of Uzbekistan in Moscow

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Protocollo sullo stabilimento delle Relazioni Diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan

La Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, guidate dal comune desiderio di sviluppare relazioni di amicizia e di cooperazione nei campi politico, economico, commerciale, culturale, umanitario ed in altri campi, ribadiscono la loro decisione di stabilire relazioni diplomatiche istituendo missioni diplomatiche a livello di Ambasciatori.

Le due Parti convengono che per il momento l'Ambasciatore italiano presso la Federazione Russa nonchè il personale dell'Ambasciata rappresenteranno la Repubblica Italiana nella Repubblica dell'Uzbekistan. Per parte sua, il Governo dell'Uzbekistan notificherà formalmente alla controparte italiana in che modo intende essere rappresentato in Italia.

Nell'esprimere la loro soddisfazione per l'importante evoluzione intervenuta nelle loro relazioni, entrambe le Parti si impegnano a svilupparle sulla base dei principi di sovranità, uguaglianza, mutuo rispetto, integrità territoriale e non-ingerenza negli affari interni in conformità con lo Statuto dell'ONU, l'Atto Finale di Helsinki, la Carta di Parigi per una nuova Europa ed altri documenti CSCE, nonchè le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari adottate il 18 aprile 1961 ed il 24 aprile 1963.

Le due Parti sono convinte che lo stabilimento di relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan corrisponda agli interessi nazionali di entrambi gli Stati e che promuovera il rafforzamento della cooperazione internazionale e della pace universale.

Fatto a Mosca il 24 marzo 1992 in lingua inglese in due esemplari entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Ferdinando Salleo
Ambasciatore d'Italia

Per la Repubblica dell'Uzbekistan
Akmal Saidov
Rappresentante Permanente della Repubblica dell'Uzbekistan a Mosca

317.

Helsinki, 24 marzo 1992

Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kirghizistan

(Entrata in vigore: 24 marzo 1992)

PROTOCOL ON THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE REPUBLIC OF KYRGYZSTAN

The Republic of Italy and the Republic of Kyrgyzstan, guided by their common will to develop relations of friendship and cooperation in the political, economic, commercial, cultural, humanitarian and other fields,

intending to develop their relations on the basis of the principles of sovereignty, equality, mutual respect, territorial integrity and non-interference in internal affairs in accordance with the UN Charter, the Helsinki Final Act, the Paris Charter for a new Europe and other CSCE documents,

reconfirm their decision to establish diplomatic relations and to exchange diplomatic missions at Ambassadors level according to the Vienna Conventions on diplomatic and consular relations accepted on 18 april 1961 and on 24 april 1963.

The Republic of Italy and the Republic of Kyrgyzstan are convinced that the establishment of diplomatic relations between them corresponds to the national interests of both States, and will promote the strenghtening of international cooperation and universal peace.

Done in Helsinki on 24 March 1992 in the English language in two copies both texts being equally authoritative.

FOR THE REPUBLIC OF ITALY FOR THE REPUBLIC OF KYRGYZSTAN

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Protocollo per lo stabilimento delle Relazioni Diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kirghizistan

La Repubblica italiana e la Repubblica del Kirghizistan, guidate dal comune intento di sviluppare relazioni di amicizia e di cooperazione nel campo politico, economico, commerciale, culturale, umanitario ed in altri campi,

intendendo sviluppare le loro relazioni sulla base dei principi di sovranità, uguaglianza, rispetto reciproco, integrità territoriale e non-interferenza negli affari interni in conformità con lo Statuto dell'ONU, l'Atto Finale di Helsinki, la Carta di Parigi per una nuova Europa ed altri documenti della CSCE,

ribadiscono la loro decisione di stabilire relazioni diplomatiche e di scambiare missioni diplomatiche a livello di Ambasciatori, in conformità con le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari adottate il 18 aprile 1961 ed il 24 aprile 1963.

La Repubblica italiana e la Repubblica del Kirghizistan sono convinte che lo stabilimento di relazioni diplomatiche tra di loro corrisponde agli interessi nazionali di ambedue gli Stati e che ciò promuoverà il rafforzamento della cooperazione internazionale e della pace universale.

Fatto ad Helsinki, il 24 Marzo 1992, in lingua inglese in due copie, entrambi i testi essendo parimenti autentici.

Per la Repubblica Italiana

Per la Repubblica del Kirghizistan

318.

Baku, 8 maggio 1992

Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Azerbaijan, con scambio di Lettere

(Entrata in vigore: 8 maggio 1992)

Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Azerbaigian

La Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Azerbaigian, ribadendo la propria fedeltà agli obiettivi ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti della CSCE, delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari del 18 Aprile 1961 e del 24 Aprile 1963, mosse dal desiderio di rafforzare la collaborazione, la comprensione e la fiducia tra i due Stati, esprimendo la propria disponibilità a fondare i rapporti bilaterali sui principi di eguaglianza e non ingerenza negli affari interni, considerando che i due Stati hanno intrattenuto relazioni diplomatiche negli anni 1919-1920, convengono di ristabilire le relazioni diplomatiche e di istituire Rappresentanze diplomatiche a livello di ambasciatore.

Fatto a Baku il 8 Maggio 1992 in due copie, in lingua italiana ed azera, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Ferdinando Salleo

Ambasciatore d'Italia

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Gusein Sadykhov

Ministro per gli Affari Esteri della Repubblica dell'Azerbaigian

L'Ambasciatore d'Italia

Baku, 8 May, 1992

Excellency,

with reference to the Protocol on the establishment of diplomatic relations between the Republic of Italy and the Republic of Azerbaijan, which has been signed today, I have the honour to propose, on behalf of the Italian Government, that the Ambassador of Italy in the Russian Federation, as well as the members of the Italian Embassy in Moscow, continue for the time being to represent the Republic of Italy in the Republic of Azerbaijan.

Please accept, Excellency, the expression of my highest consideration.

Ferdinando Salleo
Ambassador of Italy

H.E. Gusein Sadykhov
Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Azerbaijan
BAKU

Azärbaycan Respublikası

Xarici Işlär Nazirliyi

Baku, 08 May, 1992

Excellency,

I acknowledge receipt of your letter dated 08.May 1992, that is here transcripted:

"Excellency,

with reference to the Protocol on the establishment of diplomatic relations between the Republic of Italy and the Republic of Azerbaijan, which has been signed today, I have the honour to propose, on behalf of the Italian Government, that the Ambassador of Italy in the Russian Federation, as well as the members of the Italian Embassy in Moscow, continue for the time being to represent the Republic of Italy in the Republic of Azerbaijan.

Please accept, Excellency, the expression of my highest consideration."

It is my pleasure to let you know that the proposal of the Italian Government has been accepted by the Government of the Republic of Azerbaijan.

Please accept, Excellency, the expression of my highest consideration.

Gusein Sadykhov
Minister of Foreign Affairs
of the Republic
of Azerbaijan

H.E.Ferdinando Salleo
Ambassador of Italy
in the Russian Federation

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'AMBASCIATA D'ITALIA

Baku, 8 maggio 1992

Bahu, 8 maggio 1992

Eccellenza,

con riferimento al Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Reopubblica italiana e la Repubblica dell'Azerbaijan, firmato oggi, ho l'onore di proporre, per conto del Governo italiano, che l'Ambasciatore d'Italia nella Federazione di Russia, nonché i membri dell'Ambasciata italiana a Mosca, continuino per ora a rappresentare la Repubblica italiana nella Repubblica dell'Azerbaijan.

Voglia gradire, Eccellenza, í sensi della mia piu alta considerazione.

Ferdinando Salleo
Ambasciatore d'Italia

S.E. Gusein Dasykhov
Ministro degli Affari Esteri
della Repubbica dell'Azerbaijan
BAKU

REPUBBLICA DELL'AZARBAIJAN

Baku, 8 maggio 1992

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 8 maggio 1992, del seguente tenore:

"Eccellenza,

con riferimentó al Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Azerbaijan, firmato oggi, ho l'onore di proporre, per conto del Governo italiano, che l'Ambasciatore d'Italia nella Federazione di Russia, nonché i membri dell'Ambasciata italiana a Mosca, continuino per ora a rappresentare la Repubblica italiana nella Repubblica dell'Azerbaijan.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione."

Sono lieto di comunicarLe che la proposta del Governo Italiano é stata accettata dal Governo della Repubblica dell'Azerbaijan.

Gusein Sadykov
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica

dell'Azerbaijan

S.E. Ferdinando Salleo
Ambasciatore d'Italia
presso la Federazione di Russia

319.

Roma, 29 aprile-28 maggio 1992

Scambio di Note tra Italia e Argentina sulle condizioni di trasferimento alle banche locali della seconda tranche di 50 milioni di dollari per il credito di aiuto su «Accordo sull'istituzione del Segretariato Permanente italo-argentino e di altri organi previsti dal Trattato e dal Processo verbale firmati a Roma il 10 dicembre 1987»

(Entrata in vigore: 28 maggio 1992)

Il Ministro degli Affari Esteri

Roma, 29 APR. 1992

Signor Ambasciatore,

mi e' gradito rivolgermi a Lei in relazione all'"Accordo per l'istituzione del Segretariato Permanente Argentino-Italiano e degli altri organi previsti dal Trattato e dal Processo Verbale firmati a Roma il 10 dicembre 1987", sottoscritto il 21 novembre 1988, (in seguito denominato come l'Accordo del 21.11.1988" e le sue successive modifiche).

Al riguardo, mi e' gradito proporLe, in nome del Governo italiano, quanto segue:

1. In base all'articolo 6 della Legge n.49 del 26 febbraio 1987, il Ministro del Tesoro della Repubblica italiana, su proposta del Ministero degli Affari Esteri, con decreto n. 345744 dell'11.9.91, ha autorizzato l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (in seguito denominato "Mediocredito Centrale"), Ente di Diritto Pubblico, a sottoscrivere una Convenzione Finanziaria con la quale viene concesso alla Banca Centrale della Repubblica Argentina (in seguito indicata come "BCRA"), Ente Autonomo, facente uso delle facolta' assegnatele dal suo Statuto ("Carta Organica"), Legge n. 20539, e con la garanzia della Repubblica Argentina, prevista nella medesima, un credito di aiuto di 50 (cinquanta) milioni di dollari USA, destinato a finanziare l'acquisto di beni e servizi italiani nel contesto di progetti di investimento del settore privato di cui all' "Accordo del 21.11.1988", ed alle sue successive modifiche, alle seguenti condizioni:

./.

S.E. Carlos Oscar Keller Sarmiento
Ambasciatore della Repubblica Argentina
R O M A

- rimborso: in 30 (trenta) quote semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadente 66 (sessantasei) mesi dopo la data di entrata in vigore della Convenzione Finanziaria;

- tasso d'interesse: 1,75% (unovirgolasettantacinquepercento) nominale annuo, pagabile in semestralità posticipate, a partire da ciascun utilizzo.

2. La BCRA trasferirà l'utilizzazione del credito di aiuto alle banche commerciali argentine che partecipano al procedimento concordato (in seguito denominate "Banche Commerciali"), che verranno specificamente autorizzate ad offrirlo ad imprese locali, in conformità con la normativa della BCRA.
Tali crediti saranno concessi alle seguenti condizioni:

   a) rimborso: in 10 (dieci) o 14 (quattordici) quote semestrali, uguali, e consecutive, a scelta dell'impresa investitrice, la prima delle quali scadrà dopo 36 (trentasei) mesi, in ambedue i casi;

   b) tasso d'interesse: non superiore al 3,80% (trevirgolaottantapercento) annuo, risultante dalla somma del tasso di interesse del credito di aiuto - pari all'1,75% (unovirgolasettantacinquepercento) annuo -, della commissione omnicomprensiva a favore della BCRA dello 0,25% (zerovirgolaventicinquepercento) annuo e della commissione a favore della Banca Commerciale non superiore all'1,80% (unovirgolaottantapercento) annuale.

3. Per canalizzare i fondi risultanti dagli ammortamenti di capitale che effettueranno gli importatori argentini, alle varie scadenze di rimborso dei crediti di aiuto, si costituisce un Fondo Rotativo, nel quale si depositeranno tali risorse.

4. A tal fine, la BCRA aprirà nei suoi registri un conto denominato "Fondo Rotativo-Convenzione Finanziaria con MCC per 50 (cinquanta) milioni di dollari firmata a Buenos Aires il 16 gennaio 1992 ed a Roma il 28 gennaio 1992 - II tranche". In tale conto la BCRA depositerà gli importi rimborsati in conto capitale dai beneficiari dei crediti di aiuto.

5. Le disponibilità del Fondo Rotativo verranno utilizzate esclusivamente:

   5.1. in primo luogo, per l'effettuazione dei pagamenti a titolo di ammortamento del credito di aiuto ricevuto dalla BCRA da parte del Mediocredito Centrale;

   5.2. in secondo luogo e se restassero fondi disponibili dopo aver effettuato i pagamenti previsti al comma precedente, per il finanziamento di una parte della componente locale di nuovi progetti di investimento nel settore privato, approvati con le procedure previsté dall'Accordo del 21.11.1988 e dalle sue successive modifiche.

6. I termini e le condizioni che saranno applicati ai crediti concessi a valere sulle risorse del Fondo Rotativo saranno i seguenti:

   - rimborso: in 10 (dieci) o 14 (quattordici) quote semestrali, uguali e consecutive, a scelta dell'impresa investitrice, la prima delle quali scadrà 36 (trentasei) mesi dopo l'ultimo giorno del trimestre nel quale siano computate le operazioni finanziate con il Fondo Rotativo, considerando come ultimo trimestre valido per le imputazioni quello che si conclude il 31 dicembre del nono anno di validità della Convenzione Finanziaria sopra menzionata;

   - tasso d'interesse: sarà uguale a quello indicato al punto 2 lettera b.

7. La BCRA emanerà la normativa tecnica necessaria affinchè le Banche Commerciali siano in condizione di offrire alle imprese locali, che abbiano progetti approvati secondo le procedure previste dall'Accordo del 21.11.1988 e dalle sue successive modifiche, i fondi disponibili menzionati al punto 5.2.

8. La BCRA calcolerà trimestralmente il saldo del Fondo Rotativo. Il saldo disponibile potrà essere utilizzato nel trimestre successivo per finanziare parte della componente locale di nuovi progetti approvati secondo le procedure previste dall'Accordo del 21.11.1988 e dalle sue successive modifiche. La BCRA comunicherà il saldo disponibile per ogni trimestre e le erogazioni effettuate al Comitato Direttivo, che, a sua volta, trasmetterà tali informazioni al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo)

9. Il presente Accordo costituisce un atto separato rispetto alla Convenzione Finanziaria menzionata al punto 1 e, pertanto, non modifica in modo alcuno gli obblighi della BCRA e del MCC assunti in detta Convenzione. In particolare, nel caso che le disponibilità del Fondo Rotativo non fossero sufficienti per assicurare il rimborso delle quote di capitale del credito di aiuto, ai termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione Finanziaria e nella relativa Dichiarazione di debito, la BCRA dovrà comunque rimborsare il dovuto con altre disponibilità.

Qualora tale schema sia accettato dal Governo dell'Eccellenza Vostra, la presente e la risposta di Vostra Eccellenza del medesimo contenuto, costituiranno un accordo fra i nostri Governi, che entrerà in vigore in data odierna.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

G. De Michelis

Embajador
de la
República Argentina

ROMA, 29 APR. 1992

SEÑOR MINISTRO,

Tengo el honor de acusar recibo de su Nota del 29 de abril de 1992, cuyo texto traducido al castellano consigno a continuación:

"SEÑOR EMBAJADOR:

Me es grato dirigirme a Ud. con relación al "Acuerdo para el Establecimiento de la Secretaría Permanente Argentino-Italiana y de los otros Organos previstos por el Tratado y el Acta firmados en Roma el 10 de diciembre de 1987", que fuera subscripto el 21 de noviembre de 1988, (en adelante el "Acuerdo del 21.11.1988" con sus posteriores modificaciones).

Al respecto, me es grato proponerle, en nombre del Gobierno Italiano, lo siguiente:

1. De acuerdo al Artículo 6 de la Ley N.49 del 26 de febrero de 1987, el Ministro del Tesoro de la República italiana, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, por Decreto N. 345744 del 11.9.91, ha autorizado al Istituto Centrale per ilCredito a Medio Termine (en adelante denominado "Mediocredito Centrale"), Ente de Derecho Público, a suscribir un Convenio Financiero por el cual se otorga al Banco Central de la República Argentina (en adelante denominado "BCRA"), Entidad Autárquica, en uso de las facultades que le concede su Estatuto ("Carta Orgánica"), Ley 20539, y con la garantía de la República Argentina, prevista en ella, un Crédito de Ayuda por 50 (Cincuenta) millones de dólares estadounidenses, destinado a financiar la adquisición de bienes y servicios italianos para proyectos de inversión del sector privado en virtud del "Acuerdo del 21.11.1988", con sus posteriores modificaciones, en las ..//

Al Signor
Ministro Segretario de Stato per gli Affari Esteri
On. Gianni DE MICHELIS
ROMA

- reembolso: en 30 (treinta) cuotas semestrales, iguales y consecutivas, la primera de las cuales vencerá a los 66 (sesenta y seis) meses después de la fecha de entrada en vigencia del Convenio Financiero.
- tasa de interés: 1,75% (uno coma setenta y cinco por ciento) nominal anual, pagadero en cuotas semestrales vencidas, a partir de cada utilización.

2. El BCRA trasladará la utilización del crédito de ayuda a los Bancos Comerciales argentinos intervinientes en esta operatoria (en adelante denominado "Bancos Comerciales"), a quienes autórizará especialmente para su ofrecimiento a las empresas locales, de conformidad con la normativa del BCRA.

Dichos créditos serán concedidos en las siguientes condiciones:

a) reembolso: en 10 (diez) o 14 (catorce) cuotas semestrales, iguales y consecutivas, a opción de la empresa inversora, la primera de las cuales vencerá a los 36 (treinta y seis) meses, en ambos casos;

b) tasa de interés: no superior al 3,80% (tres coma ochenta por ciento) anual, resultante de la suma de las tasas de interés del crédito de ayuda -igual al 1,75% (uno coma setenta y cinco por ciento) anual-, de la comisión por todo concepto a favor del BCRA del 0,25% (cero coma veinticinco por ciento) anual y de la comisión a favor del Banco Comercial no superior al 1,80% (uno coma ochenta por ciento) anual.

3. Para canalizar los fondos resultantes de las amortizaciones de capital que efectúen los importadores argentinos, en los diferentes plazos de reembolso de créditos de ayuda, se constituye un Fondo Rotativo, en el cual se depositarán dichas sumas.

4. Con este fin, el BCRA abrirá en sus registros una cuenta denominada "Fondo Rotativo -Convenio Financiero con MCC por 50 (cincuenta) millones de dólares estadounidenses firmado en Buenos Aires el 16 de enero de 1992 y en Roma el 28 de enero de 1992 - II Tramo". En dicha cuenta el BCRA depositará los importes reembolsados en concepto de capital por los beneficiarios de los créditos de ayuda.

5. Las disponibilidades del Fondo Rotativo se aplicarán exclusivamente:

5.1. en primer lugar, a efectuar los pagos en concepto de amortizaciones del crédito de ayuda recibido por el BCRA del Mediocredito Centrale;

5.2. en segundo lugar, y en caso de quedar fondos disponibles, luego de efectuar los pagos previstos en el párrafo anterior, a financiar una parte del componente local de nuevos proyectos de inversión del sector privado, aprobados de acuerdo al procedimiento establecido en el Acuerdo del 21.11.88 con sus posteriores modificaciones.

6. Los términos y condiciones que se aplicarán a los créditos otorgados con recursos del Fondo Rotativo serán los siguientes:

- <u>reembolso</u>: en 10 (diez) o 14 (catorce) cuotas semestrales, iguales y consecutivas, a opción de la empresa inversora, la primera de las cuales vencerá 36 (treinta y seis) meses después del último día del trimestre al cual se imputen las operaciones cubiertas por el Fondo Rotativo, considerándose como último trimestre válido para las imputaciones el que concluye el 31 de diciembre del noveno año de validez del Convenio Financiero mencionado.

- <u>tasa de interés</u>: será la establecida en el punto 2 b).

7. El BCRA dictará las normas técnicas necesarias a efectos de que los bancos comerciales estén en condiciones de ofrecer a las empresas locales, con proyectos aprobados de acuerdo al procedimiento establecido en el Acuerdo del 21.11.88 con sus posteriores modificaciones, los fondos disponibles mencionados en el punto 5.2.

8. El BCRA calculará trimestralmente el saldo del Fondo Rotativo. El saldo disponible podrá ser utilizado en el trimestre siguiente para financiar parte del componente local de nuevos proyectos aprobados según el procedimiento establecido en el Acuerdo del 21.11.88 con sus posteriores modificaciones.
El BCRA comunicará el saldo disponible para cada trimestre y los desembolsos efectuados al Comité Directivo, que a su vez transmitirá dicha información al Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Italiana (Dirección General de Cooperación para el Desarrollo).

9. El presente Acuerdo constituye un acto completamente separado del Convenio Financiero mencionado en el punto 1. y, por lo tanto, no modifica en modo alguno las obligaciones asumidas por el BCRA y el MCC en dicho Convenio. En particular, en el caso que las disponibilidades del Fondo Rotativo no fuesen suficientes para asegurar el reembolso de las cuotas de capital del crédito de ayuda, en los términos y condiciones indicadas en el Convenio Financiero y en el correspondiente reconocimiento de deuda, el BCRA deberá abonarlas con otras disponibilidades.

En caso que los términos antes expuestos fueran aceptados por el Gobierno de Vuestra Excelencia, la presente y la respuesta de Vuestra Excelencia del mismo tenor, constituirán un acuerdo entre nuestros Gobiernos, el cual entrará en vigencia el día de la fecha.

Sírvase aceptar, Señor Embajador, las expresiones de mi más distinguida consideración".

Al respecto, y al manifestar a Vuestra Excelencia la conformidad de mi Gobierno con la Nota antes transcripta, me es grato poner en su conocimiento que aquella y la presente Nota constituyen un Acuerdo que entra en vigencia en el día de hoy.

Saludo a Vuestra Excelencia con mi consideración más distinguida.

Carlos O. Keller Sarmiento
Embajador de la República Argentina

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Roma, 29 aprile 1992

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota del 29 aprile 1992, il cui testo tradotto in lingua spagnola Le invio di seguito:

"SIGNOR AMBASCIATORE:

ho l'onore di rivolgermi a Lei in relazione allo "Accordo per l'Istituzione della Segreteria Permanente Italo-Argentina e degli altri organi previsti dal Trattato e dal Verbale firmati a Roma il 10 dicembre 1987", sottoscritto il 21 novembre 1988 (in avanti lo "Accordo del 21.11.1988" e successive modificazioni).

Al riguardo, ho l'onore di proporLe, a nome del Governo Italiano, quanto segue:

1. In base all'Articolo 6 della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, il Ministro del Tesoro della Repubblica Italiana, su proposta del Ministero degli Affari Esteri, con Decreto n. 345744 del 11.9.91, ha autorizzato l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (in avanti denominato "Mediocredito Centrale"), Ente di Diritto Pubblico, a sottoscrivere un Accordo Finanziario mediante il quale si concede alla Banca Centrale della Repubblica Argentina (in avanti denominata "BCRA"), Ente Autarchico, nell'ambito delle facoltà che le derivano dal proprio Statuto ("Carta Organica"), Legge 20.539, e con la garanzia della Repubblica Argentina, nella stessa prevista, un Credito di Aiuto di 50 (cinquanta) milioni di dollari statunitensi, destinato a finanziare l'acquisizione di beni e servizi italiani per progetti di investimento del settore privato in virtù dello "Accordo del 21.11.1988" e successive modificazioni, alle seguenti condizioni:

- <u>rimborso</u>: in 30 (trenta) rate semestrali, uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà a 66 (sessantasei) mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo Finanziario.

- tasso d'interesse: 1,75% (uno virgola settantacinque per cento) nominale annuo, pagabile in rate semestrali con scadenza a partire da ciascuna utilizzazione.

2. La BCRA trasferirà l'utilizzo del credito di aiuto alle Banche Commerciali argentine partecipanti a questa operazione (in avanti denominate "Banche Commerciali"), alle quali fornirà espressa autorizzazione di farne offerta alle aziende locali, conformemente alla normativa della BCRA.

Detti crediti verranno concessi alle seguenti condizioni:

a) rimborso: in 10 (dieci) o 14 (quattordici) rate semestrali uguali e consecutive, a scelta dell'azienda investitrice, la prima delle quali scadrà a 36 (trentasei) mesi, in entrambi i casi;

b) tasso d'interesse: non superiore al 3,80% (tre virgola ottanta per cento, risultante dalla somma dei tassi d'interesse del credito di aiuto - pari all'1,75% (uno virgola settantacinque per cento) annuo -, della commissione in ogni caso a favore della BCRA dello 0,25% (zero virgola venticinque per cento) annuo e della commissione a favore della Banca Commerciale non superiore all'1,80% (uno virgola ottanta per cento) annuo.

3. Per convogliare i fondi risultanti dagli ammortizzi di capitale effettuati dagli importatori argentini, alle varie scadenze di rimborso dei crediti di aiuto, si costituisce un Fondo di Rotazione, nel quale verranno depositate dette somme.

4. A tal fine, la BCRA aprirà nella propria contabilità un conto denominato "Fondo di Rotazione - Accordo Finanziario con MCC per 50 (cinquanta) milioni di dollari statunitensi firmato a Buenos Aires il 16 gennaio 1992 e a Roma il 28 gennaio 1992 - II Tranche". Su detto conto la BCRA depositerà gli importi rimborsati a titolo di capitale da parte dei beneficiari dei crediti di aiuto.

5. Le disponibilità del Fondo di Rotazione verranno applicate esclusivamente:

5.1. in primo luogo, per effettuare i pagamenti a titolo di ammortamenti del credito di aiuto ricevuto dalla BCRA del Mediocredito Centrale;

5.2. in secondo luogo, e qualora esistano fondi disponibili dopo aver effettuato i pagamenti previsti dal paragrafo precedente, per finanziare una parte della

componente locale di nuovi progetti di investimento del settore privato, approvati secondo la procedura stabilita dall'Accordo del 21.11.1988 e successive modificazioni.

6. I termini e le condizioni che verranno applicati ai crediti concessi con le risorse del Fondo di Rotazione saranno i seguenti:

- rimborso: in 10 (dieci) o 14 (quattordici) rate semestrali, uguali e consecutive, a scelta dell'azienda investitrice, la prima delle quali scadrà a 36 (trentasei) mesi dall'ultimo giorno del trimestre al quale vengono attribuite le operazioni coperte dal Fondo di Rotazione, considerando come ultimo trimestre valido per le attribuzioni quello che si conclude il 31 dicembre del nono anno di validità del citato Accordo Finanziario.

- tasso d'interesse: sarà quello stabilito al punto 2 b).

7. La BCRA emanerà le norme tecniche necessarie al fine di porre le banche commerciali in condizioni di offrire alle imprese locali, con progetti approvati in base alla procedura stabilita con l'Accordo del 21.11.88 e successive modificazioni, i fondi disponibili di cui al punto 5.2.

8. La BCRA calcolerà trimestralmente il saldo del Fondo di Rotazione. Il saldo disponibile potrà essere utilizzato il trimestre successivo per finanziare parte della componente locale di nuovi progetti approvati in base alla procedura stabilita nell'Accordo del 21.11.88 e successive modificazioni. La BCRA comunicherà il saldo disponibile per ciascun trimestre e gli esborsi effettuati al Comitato Direttivo, che a sua volta trasmetterà tale informazione al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo).

9. Il presente Accordo costituisce un atto completamente separato dall'Accordo Finanziario citato al punto 1., e pertanto non modifica in alcun modo gli obblighi assunti dalla BCRA e dal MCC in detto Accordo. In particolare, nel caso in cui le disponibilità del Fondo di Rotazione non siano sufficienti a garantire il rimborso delle rate di capitale del credito di aiuto, nei termini e condizioni indicati nell'Accordo Finanziario e nel relativo atto di debito, la BCRA dovrà compensarle con altre risorse.

Qualora i suddetti termini vengano accettati dal Governo di Vostra Eccellenza, la presente e la risposta di Vostra Eccellenza in senso analogo, costituiranno un

accordo fra i nostri due Governi, con validità a partire dalla data.

Voglia accogliere, Signor Ambasciatore, le espressioni della mia più distinta considerazione".

Al riguardo, e nel manifestare a Vostra Eccellenza la conformità del mio Governo con la Nota anzi trascritta, ho l'onore di comunicarle che quella e la presente Nota costituiscono un Accordo che entra in vigore in data odierna.

Saluto Vostra Eccellenza con la mia più distinta considerazione.

Carlos O. Keller Sarmiento
Ambasciatore della Repubblica Argentina

320.

Pechino, 9 giugno 1992

Protocollo d'Intesa tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero delle Relazioni Economiche con l'Estero e del Commercio della Repubblica Popolare Cinese relativo al progetto «Centro per la protezione e la conservazione dei beni culturali a Xian»

(Entrata in vigore: 9 giugno 1992)

PROTOCOL OF UNDERSTANDING

BETWEEN
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF
THE ITALIAN REPUBLIC
AND
MINISTRY OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS AND TRADE OF
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Ambassador Giuseppe Santoro, Director General of the Directorate General for Development and Cooperation (DGDC) OF THE Italian Ministry of Foreign Affairs and Mr. Yu Xiao Song, Assistant Minister of the Chinese Ministry of Foreign Economic Relations and Trade (MOFERT) met in Beijing on June 9, 1992 and recalling:

a. what had been established in Rome, on October 16th 1991, by a Chinese delegation of MOFERT and the representatives of the DGDC concerning proposals for the Italian-Chinese cooperation in the field of "environmental and cultural heritage protection";
b. what had been decided in Beijing, on December 12th 1991, by MOFERT representatives and an Italian delegation of DGDC;
c. the formal decision of the Steering Committee of the DGDC adopted on March 18th 1992, concerning a grant of Italian Liras 4.797.975.000 and the appointment of the Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente (IsMEO) as operative agency for the "Establishment of the Xi'an Centre for the Conservation and Restoration of Cultural Relics"

agreed on the following points:

1. The objective of the project is the "Establishment of the Xi'an Centre for the Conservation and Restoration of Cultural Relics".
The Center will be located at the Shaanxi History Museum in Xi'an.
The Center will operate as the leading institution for the conservation and restoration of Cultural Properties in the northwestern provincies of the P.R.C., namely: Shaanxi, Gansu, Qinghai, Xinjiang and Ningxia.

2. The specific Activities of the Center, its Operative Structures as well as the scientific equipment provided by the Italian side will be detailed in the Executive plan to be approved in Xi'an by the operative Agencies of the two sides.

3. The project will be coordinated by a joint scientific committee of eight members. The operative Agency (IsMEO) and the partner Agency (Shaanxi Provincial Bureau of Museums and Archaeological Data-SPBMAD) will appoint 4 members each. The chairmanship of the committee will be Chinese. The Direction of scientific and training activities will be Italian.

4. The laboratories, scientific instruments, technical and teaching equipment and office supplies will be managed by the joint Scientific Committee.
The costs of maintenance of scientific and technical instruments will be included in the budget of the project.

OBLIGATIONS OF THE TWO SIDES

The Italian side will provide:

1. Scientific Instruments; Laboratory and Technical Equipment; Teaching Equipments; Office Supplies not exceeding 60% of the total amount (Italian Liras 4.797.975.000) allotted to the three year project.
2. Scientific and technical staff to carry out the technical organization of the Center; basic and advanced training courses in the fields of excavation, diagnosis, conservation and restoration of Cultural Relics.
3. 4 scholarships (twelve months each) for scientific-technical staff-members of the Center to participate to higher training courses at the Istituto Centrale per il Restauro of Rome.
4. One three year University course on "Management of Cultural Properties", reserved to a graduated (University level) staff-member of the Center.
5. Equipment for the improvement of the restoration laboratory at the "Lingtong-Terracotta Warriors Museum".

The Chinese side will provide:

1. Housing and reserves for the Center and the necessary materials and labour to improve and adapt its structural conditions.
2. A suitable number of Chinese scientific-technical and administrative personnel, taking care of their adequate knowledge of Italian.
3. A suitable archaeological site to carry out joint researches and training programmes aimed to excavation and conservation techniques.
4. Convenient conditions for housing the Italian experts in Xi'an.
5. Custom duties exemption for the equipment and materials supplied by the Italian side.
6. Insurance system covering the activities of the Center.

5 — Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 11.

BEGINNING AND DURATION OF THE PROJECT

The Project, lasting three years, is intended to come into operation not later than January 1993, subordinately to the arrival of equipment to the seat of the Center.

Both sides expressed the wish that the Project will be continued, in a spirit of scientific friendship and cooperation, after the completion of the Project. The objectives and content of the next cooperation, conceived as a continuation of the original project, will be agreed in due time.

This Memorandum is written in Chinese and English; both texts are equally valid.

Each side will retain two copies of this document, one in English and one in Chinese.

Ambassador Giuseppe Santoro
(Director General of DGDC)

Mr. Yu Xiao Song
(Assistant Minister of MOFERT)

Signed in Beijing,

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Protocollo d'Intesa tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana ed il Ministero delle Relazioni economiche con l'estero e del Commercio della Repubblica Popolare Cinese

L'Ambasciatore Giuseppe Santoro, Direttore Generale della Direzione Generale per lo Sviluppo e la Cooperazione (DGCS) del Ministero Italiano per gli Affari Esteri ed il Signor Yu Xiao Song, Sotto-Segretario presso il Ministero Cinese per le Relazioni Economiche con l'Estero ed il Commercio (MOFERT) si sono incontrati a Beijing il 9 giugno, 1992 ed in considerazione:

a. di quanto stabilito a Roma, il 16 ottobre 1991, da una delegazione Cinese del MOFERT e da rappresentanti della DGCS relativamente a proposte per la cooperazione italo-cinese nel campo della "tutela del patrimonio culturale ed ambientale";

b. di quanto deciso a Beijing il 12 Dicembre 1991 da rappresentanti del MOFERT e da una delegazione Italiana della DGCS;

c. della decisione formale del Comitato di Guida della DGCS adottata il 18 Marzo 1992, relativa ad un credito-dono di Lire Italiane 4.797.975.000 ed alla nomina dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (IsMEO) come ente operativo per l'"Istituzione del Centro Xi'an per la conservazione ed il restauro dei reperti culturali",

hanno convenuto sui seguenti punti:

1. Obiettivo del progetto e' l" Istituzione del Centro Xi'an per la conservazione ed il restauro dei reperti culturali."

Il Centro sarà localizzate nel Museo di Storia Shaanxi di Xi'an.

Il Centro avrà il ruolo di istituzione- guida per la conservazione ed il restauro dei beni culturali nelle provincie nord-occidentali della R.P.C, in particolare: Shaanxi, Gansu, Qinghai, Xinjiang e Ningxia.

2. Le attività specifiche del Centro, le sue strutture operative nonché l'equipaggiamento scientifico fornito dalla parte italiana saranno esposte in dettaglio nel Piano esecutivo che dovrà essere approvato a Xi'an dagli Enti operativi di entrambe le Parti.

3. il Progetto sara coordinato da un Comitato scientifico congiunto di otto membri. L'Ente operativo (IsMEO) e l'Ente Partner (Ufficio Provinciale di Shaanxi per i Musei ed i reperti archeologici -SPBMAD) nomineranno ognuno 4 membri. La presidenza del Comitato sarà cinese. La Direzione delle attività scientifiche e di formazione sarà Italiana.

4. I laboratori, gli strumenti scientifici, l'equipaggiamento tecnico e didattico e le forniture di ufficio saranno gestiti dal Comitato Scientifico congiunto.

I costi di manutenzione degli strumenti scientifici e tecnici saranno inclusi nel bilancio preventivo del Progetto.

OBBLIGHI DELLE DUE PARTI

La Parte italiana fornirà:

1. Strumenti scientifici; Equipaggiamento di laboratorio e tecnico; Materiale didattico; Forniture di Ufficio in misura non superiore al 60% dell'importo totale (Lire italiane 4.797.975.000) stanziato per il progetto triennale.

2. Personale scientifico e tecnico incaricato dell'organizzazione tecnica del Centro; corsi di formazione di base e superiori in materia di scavi, di diagnosi, di conservazione e di restauro dei reperti culturali.

3. 4 borse di studio (ciascuna di dodici mesi) destinate ai membri del personale scientifico-tecnico del Centro per consentir loro di partecipare ai corsi di formazione superiore all'Istituto Centrale per il Restauro di Roma.

4. Un corso universitario di tre anni sulla "Gestione dei Beni Culturali" riservato ad un membro del personale del Centro, laureato (a livello Universitario).

5. Equipaggiamento per il miglioramento del laboratorio di restauro del " Museo dei guerrieri in Terracotta Lingtong".

La Parte cinese fornirà:

1. Alloggi e fondi di riserva per il Centro, nonchè i materiali e la mano d'opera necessaria per migliorare ed adeguare le sue condizioni strutturali.

2. Un numero appropriato di personale scientifico-tecnico ed amministrativo, assicurando che esse abbia una adeguata conoscenza dell'italiano.

3. Un sito archeologico adatto allo svolgimento di ricerche congiunte e di programmi di formazione vertenti sugli scavi e sulle tecniche di conservazione.

4. Condizioni adeguate per l'alloggio degli esperti italiani a Xi'an.

5. Esonero dai dazi doganali per l'equipaggiamento ed i materiali forniti dalla Parte italiana.

6. Schema assicurativo che copra le attività del Centro.

INIZIO E DURATA DEL PROGETTO.

Il Progetto, della durata di tre anni, é destinato ad entrare in funzionamento non oltre il mese di gennaio 1993, subordinatamente all'arrivo del materiale presso la sede del Centro.

Entrambe le Parti hanno espresso il desiderio che il Progetto venga continuato, in uno spirito di amicizia e di cooperazione scientifica, anche dopo il completamento del Progetto.Gli obiettivi ed il contenuto della cooperazione successiva , concepita come un prosieguo del progetto originale. saranno convenuti di comune accordo ed in tempo debito.

Il presente Memorandum e redatto in cinese ed in inglese, entrambi i testi essendo ugualmente validi.

Ciascuna Parte conservera due copie del presente documento, una in inglese ed una in cinese.

Ambasciatore Giuseppe Santoro
(Direttore generale della DGCS)

Signor Yu Xiao Song
(Sottosegretario al MOFERT)

Firmato a Beijing,

321.

Buenos Aires, 24 giugno 1992

Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina per la concessione all'Argentina di una linea di credito di 100 milioni di dollari USA

(Entrata in vigore: 24 giugno 1992)

L'Ambasciatore d'Italia

Buenos Aires, 24 giugno 1992

Signor Ministro,

in relazione ai colloqui intercorsi tra una delegazione del Governo della Repubblica Italiana ed una delegazione del Governo della Repubblica Argentina, nei quali, considerato il ruolo attribuito alla piccola e media impresa italiana e argentina nel quadro della Relazione Associativa Particolare creata con la firma del Trattato Italo-Argentino del 10 dicembre 1987, si sono discussi gli aspetti creditizi connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali fra i due Paesi e, in particolare, l'ampliamento delle forniture italiane di beni strumentali, impianti industriali ed altri prodotti a enti e imprese private argentine incluse quelle medio/piccole, ho l'onore di confermarLe quanto segue:

1. Le competenti Autoritá della Repubblica Italiana sono disposte a facilitare la concessione, da parte di uno o piú Istituti italiani a medio termine che ne facciano richiesta, alle Banche argentine, riconosciute di carattere pubblico dalla SACE ovvero che beneficino di garanzia diretta o indiretta della Repubblica Argentina, crediti finanziari fino ad un importo complessivo massimo di $USA 100 milioni o equivalente in ECU, Lira italiana, D.M., Fr.Sv., F.Ol., destinati all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, altri beni d'investimento di produzione italiana, unitamente a ricambi e servizi connessi (engineering, licenze, know-how, assistenza tecnica, montaggio), nell'ambito della legge italiana n. 227 del 24/5/77 e successive modifiche.

   Le due Parti si impegnano a destinare il 35% dell'importo del credito previsto dal presente accordo al finanziamento di forniture effettuate da parte di piccole e medie imprese italiane; in particolare il 15% dell'importo totale potrá essere destinato, in via prioritaria, a forniture di macchinari esposti in manifestazioni fieristiche in Argentina.

Signor Ministro
degli AFFARI ESTERI
Ing. Guido DI TELLA
Reconquista 1088 - P. 14
BUENOS AIRES

Ai soli fini della equivalenza di valore fra il suddetto importo in dollari USA e, rispettivamente, l'ECU, la Lira italiana, i Marchi tedeschi, i Franchi Svizzeri, i Fiorini olandesi, verrá preso in considerazione il tasso di conversione $USA/ECU, $USA/Lit., $USA/D.M., $USA/F.Ol., risultante dal corso dei cambi vigente in Italia due giorni prima della stipula delle convenzioni interbancarie, o nel caso di forniture di impianti completi, due giorni prima della stipula del contratto commerciale.

2. Il suddetto complessivo importo formerá oggetto di singole convenzioni fra gli Istituti italiani finanziatori e le Banche argentine. Per le forniture di impianti completi, le convenzioni dovranno essere stipulate entro il 30 giugno 1993, a fronte di contratti firmati entro il 31 dicembre 1992. Per le altre forniture potranno essere stipulate entro il 31 dicembre 1992 convenzioni cumulative ("Open") destinate al finanziamento di contratti da firmarsi entro il 30 giugno 1993.
Eventuali spostamenti dei suddetti termini che fossero richiesti dalle Banche argentine agli Istituti italiani finanziatori, saranno da questi ultimi sottoposti alle competenti Autoritá italiane: la richiesta potrá eventualmente essere accolta senza necessitá di formale modifica del presente Accordo.

3. Ciascuna convenzione di credito fatta con le Banche argentine:

   a) dovrá essere di ammontare non inferiore a $USA 5 milioni o equivalente in ECU, Lira italiana, D.M., Fr.Sv., F.Ol.;

   b) prevederá il finanziamento massimo dell'85% dell'importo di ciascun contratto, inteso che il residuo dovrá essere regolato per contanti dalla Parte argentina tra l'ordine (minimo 5%) e la spedizione; il valore delle merci e dei servizi esteri eventualmente inseriti per motivi tecnici nei contratti non potrá superare la percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla controparte argentina;

c) sará regolata al tasso di interesse previsto dagli impegni assunti dall'Italia nel quadro del "Consensus" - tasso matrice e/o tasso CIRR, quello che risulti piú basso - al momento della firma dei singoli contratti commerciali.

Tale tasso sará applicabile:

- nel caso di crediti legati, sempre che la relativa convenzione finanziaria sia stipulata entro sei mesi dalla data di firma del contratto commerciale, altrimenti verrá applicato il tasso, come sopra stabilito, vigente al momento della firma della convenzione di credito;

- nel caso di crediti "open", sempre che la richiesta di imputazione sia fatta pervenire all'Istituto finanziatore entro tre mesi dalla data di firma del contratto commerciale. Per i contratti la cui imputazione venga richiesta oltre detto periodo, il tasso da applicare sará quello vigente alla data dell'imputazione.

  Gli interessi saranno corrisposti in via semestrale posticipata e decorreranno dalla data dei singoli utilizzi, cioé dalle singole erogazioni in favore degli esportatori italiani;

d) potrá essere regolata, in alternativa con quanto previsto alla precedente lettera c) e qualora cosí concordato dagli Istituti italiani finanziatori e dalle Banche argentine, ai normali tassi di mercato prevalenti per ciascuna delle valute previste dal presente Scambio di Lettere;

e) a carico della Parte argentina saranno poste le spese di assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato dalla S.A.C.E. con i benefici previsti per i crediti concessi con accordi intergovernativi, sará quello in vigore nei riguardi dell'Argentina al momento della concessione della copertura assicurativa a fronte delle singole convenzioni di credito; il premio assicurativo dovrá essere corrisposto nella stessa valuta di denominazione della convenzione finanziaria;

f) prevederá i seguenti valori minimi contrattuali e i seguenti termini di rimborso:

I) per forniture di impianti completi di valore superiore a $USA 8 milioni o equivalente in ECU, Lira italiana, D.M., Fr.Sv., F.Ol., in 17 rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadrá a sei mesi dalla consegna dell'impianto;

II) per forniture di impianti, macchinari, attrezzature e relativi ricambi e servizi di valore compreso tra $USA 500.000 e $USA 8 milioni o equivalente in ECU, Lira italiana, D.M., Fr.Sv.,F.Ol., in 10 rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadrá il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno e il 31/3 dell'anno successivo per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre;

III) per contratti di valore unitario compreso fra un minimo di $USA 100.000 e $USA 500.000, o equivalente in ECU, Lira italiana, D.M., Fr.Sv., F.Ol., relativi a forniture di macchinari, attrezzature industriali e relative parti di ricambio il rimborso avrá luogo in sei rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadrá il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno ed il 31/3 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente.

4. I dettagli e gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla messa a disposizione delle linee di credito, saranno concordati fra gli Istituti italiani finanziatori e le Banche argentine.

5. Le imprese italiane e argentine stipuleranno i contratti per le forniture in questione, concordando fra loro i dettagli tecnici e commerciali. Le Banche argentine e gli Istituti di credito italiani restano d'intesa che tali contratti, stipulati in una delle valute sopra indicate, non potranno includere alcuna clausola di prefissazione di cambio e dovranno essere inseriti, per il finanziamento, in una convenzione finanziaria espressa nella stessa valuta, secondo quanto previsto al punto 2.

Potranno essere imputati sulle convenzioni di credito i contratti firmati a partire dalla data del presente Accordo fino al 30 giugno 1993, secondo quanto previsto al precedente punto 2.
L'inserimento dei contratti nel quadro del presente Accordo avverrá su specifiche richieste delle Banche argentine agli Istituti italiani finanziatori, che a seguito delle stesse potranno procedere direttamente a tale inserimento, previa verifica della rispondenza dei contratti alle specifiche dell'Accordo stesso, fatta salva la necessitá di eventuali autorizzazioni merceologiche.

6. Il presente Accordo fa seguito a quello realizzato con lo Scambio di Lettere del 31 gennaio 1989, restando inteso che sono fatte salve le operazioni realizzate o da realizzare a valere su detto precedente Accordo, secondo le modalitá e condizioni dallo stesso previste.

Le delegazioni dei due Paesi si incontreranno non piú tardi del 30 giugno 1993 per verificare lo stato di utilizzo del credito.

Il presente Accordo entrerá in vigore all'avvenuto Scambio di Lettere e resterá valido fino a che tutti i rimborsi per capitale ed interessi dei crediti concessi saranno stati completati.

Le saró grato, Signor Ministro, se vorrá confermare l'accordo del Suo Governo su quanto sopra esposto.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia piú alta considerazione.

L'Ambasciatore d'Italia
Claudio Moreno

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

BUENOS AIRES, 24 de junio de 1992.

Señor Embajador:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con referencia a su Nota fechada el día de hoy, la que traducida al español, textualmente dice:

"Señor Ministro:

Con referencia a las conversaciones mantenidas entre una delegación del Gobierno de la República Italiana y una delegación del Gobierno de la República Argentina, en las cuales, en consideración del rol atribuido a la pequeña y mediana empresa italiana y argentina en el marco de la Relación Asociativa Particular creada con la firma del Tratado Italo-Argentino del 10 de diciembre de 1987, han sido discutidos los aspectos crediticios relacionados con el desarrollo de las relaciones comerciales entre los dos países y en particular, la ampliación de los suministros italianos de bienes instrumentales, instalaciones industriales y otros productos a entes y empresas privadas argentinas, incluidas las medianas y pequeñas, tengo el honor de confirmarle lo siguiente:

1. Las autoridades competentes de la República Italiana están dispuestas a facilitar el otorgamiento, por parte de uno o varios institutos italianos a

A.S.E. el señor Embajador de
la República Italiana
D. Claudio MORENO
BUENOS AIRES

medio plazo que lo soliciten, a los bancos argentinos, reconocidos como de carácter público por la SACE, o bien que gocen de la garantía directa o indirecta de la República Argentina, créditos financieros de hasta un importe total máximo de U$S 100 millones o su equivalente en ECU, Lira italiana, Marco alemán, Franco suizo, Florín holandés, destinados a la compra de instalaciones, maquinarias, equipos, otros bienes de inversión de producción italiana, juntamente con sus repuestos y servicios conexos ("engeneering",licencias, know-how, asistencia técnica, montaje), en el ámbito de la ley italiana N° 227 del 24/5/77 y sus sucesivas modificaciones.

Las dos partes se comprometen a destinar el 35% del importe del crédito previsto en el presente acuerdo para financiar suministros efectuados por pequeñas y medianas empresas italianas; en particular, el 15% del importe total podrá ser destinado, prioritariamente, a provisiones de maquinarias expuestas en manifestaciones feriales en Argentina.

Con el único fin de establecer la equivalencia de valor entre dicho importe en dólares estadounidenses y respectivamente con el ECU, la Lira italiana, el Marco alemán, el Franco suizo, el Florín holandés será tomada en consideración la tasa de conversión U$S/ECU, U$S/Lira it., U$S/Marco alemán, U$S/Franco suizo, U$S/Florín holandés, resultante del curso de los cambios vigentes en Italia dos días antes de la estipulación de las convenciones interbancarias, o, en el caso de suministros de instalaciones completas, dos días antes de la estipulación del contrato comercial.

2. El mencionado importe total será objeto de convenciones separadas entre los Institutos italianos financiadores y los bancos argentinos. Para los suministros de instalaciones completas, las convenciones deberán ser estipuladas hasta el 30 de junio de 1993, de acuerdo con los contratos firmados hasta el 31 de diciembre de 1992.

Para los demás suministros podrán ser estipuladas hasta el 31 de diciembre de 1992 convenciones acumulativas ("open") destinadas a financiar contratos a firmarse hasta el 30 de junio de 1993.

Eventuales cambios de dichos plazos que fueran solicitados por los bancos argentinos a los intitutos italianos financiadores, serán sometidos por estos últimos a las autoridades italianas competentes: la solicitud podrá eventualmente ser aceptada sin necesidad de una formal modificación del presente Acuerdo.

3. Cada convencion de crédito realizada con los bancos argentinos:

a) deberá ser un monto no inferior a U$S 5 millones o su equivalente en ECU, Lira ital., Marco alemán, Franco suizo, Florín holandés:

b) establecerá la financiación máxima del 85% del importe de cada contrato, sobrentendiendo que el residuo deberá ser pagado al contado por la Parte argentina entre la orden (mínimo 5%) y el envío: el valor de las mercaderías y de los servicios extranjeros eventualmente incluidos por razones técnicas en los contratos, no podrá superar el porcentaje de los pagos al contado efectuados por la contraparte argentina;

c) será pagada a la tasa de interés prevista en los compromisos tomados por Italia en el marco del "Consensus" -tasa matriz de consensus y/o tasa CIRRS, la que resulte menor- en el momento de la firma de cada uno de los contratos comerciales. Dicha tasa será aplicable:

- en el caso de créditos atados, siempre que la respectiva convención financiera sea estipulada dentro de los seis meses de la fecha de la firma del contrato comercial: en caso contrario, se aplicará la tasa, como establecido anteriormente, vigente en el momento de la firma de la convención de crédito.
- en el caso de créditos "open", siempre que la solicitud de imputación se haga llegar al Instituto financiador dentro de los tres meses de la fecha de la firma del contrato comercial. Para los contratos cuya imputación se solicite después de dicho período, la tasa a aplicar será la vigente a la fecha de la imputación. Los intereses serán abonados por semestre posticipado y devengarán a partir de la fecha de cada utilización, es decir, de cada una de las erogaciones a favor de los exportadores italianos;

d) podrá ser abonada, en alternativa a lo previsto en el anterior punto c) y siempre que haya sido acordado por los Institutos italianos financiadores y por los Bancos argentinos a las normales tasas de mercado preponderantes para cada una de las divisas previstas por el presente intercambio de Notas;

e) estarán a cargo de la parte argentina los gastos de seguro del crédito, cuya tasa de premio, determinada por la SACE con los baneficios previstos por los créditos otorgados con acuerdos intergubernamentales, sea aquella en vigencia para Argentina en el momento del otorgamiento de la cobertura del seguro de acuerdo con cada una de las convenciones de crédito: el premio del seguro deberá ser abonado en la misma divisa de denominación de la convención financiera;

f)contemplará los siguientes valores mínimos contractuales y los siguientes plazos de reembolso:

I) para suministros de establecimientos completos de valor superior a U$S 8 millones o su equivalente en ECU, Lira italiana, Marco alemán, Franco suizo, Florín holandés, en 17 cuotas semestrales sucesivas e iguales, la primera de las cuales vencerá a los seis meses de la entrega del establecimiento;

II) para suministro de instalaciones, maquinaria, equipos y sus respectivos repuestos y servicios de un valor comprendido entre U$S 500.000 y U$S 8 millones o equivalente en ECU, Lira italiana, Marco alemán, Franco Suizo, Florín holandés, en 10 cuotas semestrales sucesivas e iguales, la primera de las cuales vencerá el 30/9 para las utilizaciones efectuadas en el primer semestre de cada año y el 31/3 del año sucesivo para las utilizaciones efectuadas en el segundo semestre;

III) para contratos de valor unitario entre un mínimo de U$S 100.000 y U$S 500.000, o equivalente en ECU, Lira italiana, Marco alemán, Franco suizo, Florín holandés, relativos a suministro de maquinarias, equipos industriales y sus correspondientes repuestos, el reembolso tendrá lugar seis cuotas semestrales sucesivas e iguales, la primera de las cuales vence el 30/9 para las utilizaciones efectuadas en el primer semestre de cada año el 31/3 para las utilizaciones efectuadas en el segundo semestre del precedente.

4. Los detalles y los aspectos técnicos y financieros relativos a disponibilidad de las líneas de crédito, serán acordados entre los Institu italianos financiadores y los Bancos argentinos.

5. Las empresas italianas y argentinas estipularán los contratos para suministros en cuestión, acordando entre ellos los detalles técnicos comerciales. Los Bancos argentinos y los Institutos de crédito están acuerdo en que dichos contratos, estipulados en una de las divisas an citadas, no podrán incluir otra cláusula de prefijación de cambio y debe ser incluidas, para la financiación, en una convención financiera expresada la misma divisa, según lo establecido en el punto 2).

Podrán ser imputados a las convenciones de crédito los contra firmados a partir de la fecha del presente Acuerdo hasta el 30 de junio 1993, según lo establecido en el anterior punto 2).

La inclusión de los contratos en el marco del presente Acuerdo verificará a pedido específico de los Bancos argentinos a los Institu- italianos financiadores, los cuales al recibo de los mismos, podrán proce directamente a dicha inclusión, previa verificación de que los contra- respondan a las normas del Acuerdo, con excepción de que sean necesar eventuales autorizaciones merceológicas.

6. El presente Acuerdo sigue al realizado con el intercambio de notas del de enero de 1989 quedando sentado que se exceptúan las operaciones realiza o a realizarse valiéndose de dicho acuerdo, según las modalidades condiciones previstas por el mismo.

Las delegaciones de los dos Países se encontrarán no más tarde 30 de junio de 1993 para verificar el estado de utilización del credito.

El presente Acuerdo entrará en vigor una vez efectuado el intercambio de notas y será válido hasta que todos los reembolsos por capital e intereses de los créditos otorgados se haya completado.

Le agradeceré, Señor Ministro, quiera tener a bien confirmar el acuerdo de su Gobierno a lo expuesto en la presente.

Sin otro particular, saludo a Usted con mi más alta consideración".

Al respecto y al manifestar a Vuestra Excelencia la conformidad de mi Gobierno con los términos de la Nota antes transcripta, me es grato poner en su conocimiento que aquélla y la presente Nota constituyen un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos que entrará en vigor en el día de hoy.

Saludo a Vuestra Excelencia con mi consideración más distinguida.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Buenos Aires, 24 giugno 1992

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di rivolgermi a Vostra Eccellenza in riferimento alla Sua nota recante la data odierna, la quale, tradotta in spagnolo, testualmente dice:

Signor Ministro,

in riferimento alle conversazioni intrattenute fra una delegazione del Governo della Repubblica Italiana e una delegazione del Governo della Repubblica Argentina, nelle quali, in considerazione del ruolo attribuito alla piccola e media impresa italiana e argentina nel contesto della Relazione Associativa Particolare creata con la firma del Trattato Italo-Argentino del 10 dicembre 1987, sono stati discussi gli aspetti creditizi relativi allo sviluppo delle relazioni commerciali fra i due paesi e in particolare, l'ampliamento delle forniture italiane di beni strumentali, impianti industriali e altri prodotti a enti e imprese private argentine, comprese le medie e le piccole, ho l'onore di confermarLe quanto segue:

A S.E. il signor Ambasciatore
della Repubblica Italiana
D. Claudio Moreno
BUENOS AIRES

1. Le competenti autorità della Repubblica Italiana sono disposte a favorire la concessione, da parte di uno o di vari istituti italiani a medio termine che lo richiedano, alle Banche argentine, riconosciute dalla SACE come aventi carattere pubblico, o che godano della garanzia diretta o indiretta della Repubblica Argentina, di crediti finanziari fino ad un importo complessivo massimo di 100 milioni di dollari USA, ovvero fino all'equivalente in ECU, lire italiane, marchi tedeschi, franchi svizzeri, fiorini olandesi, destinati all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, altri beni di investimento di produzione italiana, unitamente alle parti di ricambio e ai servizi connessi ("engineering", brevetti, know-how, assistenza tecnica, montaggio), nell'ambito della legge italiana n. 227 del 24/5/77 e successive modificazioni.

Le due parti si impegnano a destinare il 35% dell'importo del credito previsto nel presente accordo al finanziamento di forniture effettuate da piccole e medie imprese italiane; in particolare, il 15% dell'importo totale potrà essere destinato, in via prioritaria, a forniture di macchinari esposti in occasione di fiere allestite in Argentina.

All'unico scopo di stabilire l'equivalenza di valore fra detto importo in dollari statunitensi e rispettivamente con l'ECU, la lira italiana, il marco tedesco, il franco svizzero, il fiorino olandese, verrà preso in considerazione il tasso di conversione dollaro/ECU, dollaro/lira italiana, dollaro/marco tedesco, dollaro/franco svizzero, dollaro/fiorino olandese, risultante dal corso dei cambi vigenti in Italia due giorni prima della stipula delle convenzioni interbancarie o, nel

caso di fornitura di impianti completi, due giorni prima della stipula del contratto commerciale.

2. Il suddetto importo complessivo sarà oggetto di convenzioni separate fra gli Istituti italiani finanziatori e le Banche argentine. Per le forniture di impianti completi, le convenzioni dovranno essere stipulate fino al 30 giugno 1993, in base ai contratti firmati fino al 31 dicembre 1992.

Per le ulteriori forniture potranno essere stipulate fino al 31 dicembre 1992 convenzioni cumulative ("open") destinate a finanziare i contratti firmati entro il 30 giugno 1993.

Eventuali mutamenti di tali termini che fossero richiesti dalle Banche argentine agli istituti finanziatori italiani verranno sottoposti da questi ultimi alle competenti autorità italiane: la richiesta potrà eventualmente essere accettata senza necessità di una modifica formale del presente Accordo.

3. Ogni convenzione di credito realizzata con le Banche argentine:

a) dovrà essere per un importo non inferiore ai 5 milioni di dollari USA o all'equivalente in ECU, lire italiane, marchi tedeschi, franchi svizzeri, fiorini olandesi;

b) stabilirà il finanziamento massimo dell'85% dell'importo di ciascun contratto, fermo restando che il residuo dovrà essere pagato in contanti dalla Parte argentina fra l'ordine (minimo 5%) e l'invio. Il valore

delle merci e dei servizi esteri eventualmente inclusi nei contratti per ragioni tecniche non potrà eccedere la percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla controparte argentina;

c) verrà pagata al tasso di interesse previsto negli accordi presi dall'Italia nell'ambito del "Consensus" - tasso matrice di consensus e/o tasso CIRRS, a seconda del più basso - al momento della firma di ciascuno dei contatti commerciali. Detto tasso sarà applicabile:

- nel caso di crediti condizionati, purché la relativa convenzione finanziaria venga stipulata entro sei mesi dalla firma del contratto commerciale: in caso contrario, si applicherà il tasso, come stabilito in precedenza, in vigore al momento della firma della convenzione di credito.

- nel caso di crediti "open", sempre che la richiesta di imputazione venga fatta pervenire all'Istituto finanziatore entro tre mesi dalla firma del contratto commerciale. Per i contratti la cui imputazione venga richiesta dopo tale periodo, il tasso da applicare sarà quello in vigore alla data di imputazione. Gli interessi verranno corrisposti con cadenza semestrale posticipata e matureranno a partire dalla data di ciascun utilizzo, vale a dire, di ciascuna delle erogazioni a favore degli esportatori italiani;

d) potrà essere corrisposto, in alternativa a quanto previsto dal precedente punto c) e sempre che sia stato concordato con gli Istituti italiani finanziatori e dalle Banche argentine ai normali tassi di mercato prevalenti per ciascuna delle divise previste dal presente scambio di Note;

e) saranno a carico della parte argentina le spese di assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato dalla SACE con i benefici previsti dai crediti concessi con accordi intergovernativi, sia quello in vigore per l'Argentina al momento della concessione della copertura assicurativa con ciascuna delle convenzioni di credito: il premio di assicurazione dovrà essere corrisposto nella stessa valuta di denominazione della convenzione finanziaria;

f) contemplerà i seguenti valori minimi contrattuali e i seguenti termini di rimborso:

I) per forniture di impianti completi di valore superiore agli 8 milioni di dollari o all'equivalente in ECU, lire italiane, marchi tedeschi, franchi svizzeri, fiorini olandesi, in 17 quote semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadrà a sei mesi dalla consegna dell'impianto;

II) per la fornitura di impianti, macchinari, attrezzature e relative parti di ricambio e servizi dal valore compreso fra 500.000 e 8 milioni di dollari USA o all'equivalente in ECU, lire italiane, marchi tedeschi, franchi svizzeri, fiorini olandesi, in 10 quote semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadrà il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ogni anno e il 31/3 dell'anno successivo per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre;

III) per contratti dal valore unitario compreso fra 100.000 e 500.000 dollari USA, o l'equivalente in ECU, lire italiane, marchi tedeschi, franchi svizzeri, fiorini

olandesi, relativi alla fornitura di macchinari, attrezzature industriali e alle relative parti di ricambio, il rimborso avrà luogo in sei quote semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadrà il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ogni anno e il 31/3 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente.

4. I dettagli e gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla disponibilità delle linee di credito saranno concordati fra gli Istituti italiani finanziatori e le Banche argentine.

5. Le imprese italiane e argentine stipuleranno i contratti per le forniture in questione, concordando fra loro i dettagli tecnici e commerciali. Le Banche argentine e gli istituti di credito convengono che tali contratti, stipulati in una delle valute suddette, non potranno contenere altre clausole di predeterminazione di cambio e devono essere inserite, per il finanziamento, in una convenzione finanziaria espressa nella stessa valuta, in base a quanto stabilito nel precedente punto 2).

Potranno essere imputati alle convenzioni di credito i contratti firmati a partire dalla data del presente Accordo fino al 30 giugno 1993, secondo quanto stabilito nel precedente punto 2).

L'inserimento dei contratti nel contesto del presente Accordo avrà luogo su richiesta specifica delle Banche argentine agli Istituti italiani finanziatori che, al ricevimento degli stessi, potranno procedere direttamente a detto inserimento, previa verifica della

conformità dei contratti con le norme dell Accordo, tranne che siano necessarie eventuali autorizzazioni merceologiche.

6. Il presente Accordo fa seguito a quello realizzato con lo scambio di note del gennaio 1989, fermo restando che viene fatta eccezione per le operazioni realizzate o da realizzarsi avvalendosi di detto accordo, in base alle modalità e condizioni previste dallo stesso.

Le delegazioni dei due Paesi si incontreranno non oltre il 30 giugno 1993 per verificare lo stato di utilizzo del credito.

Il presente Accordo entrerà in vigore una volta effettuato lo scambio di note e sarà valido fino a quando non saranno stati ultimati tutti i rimborsi per capitale e per interessi sui crediti concessi.

Le sarò grato, Signor Ministro, se vorrà confermare la conformità del Suo Governo con quanto esposto nella presente.

Senza ulteriori aggiunte, La saluto con la mia più alta considerazione".

Al riguardo e nell'esprimere a Vostra Eccellenza la conformità del mio Governo con i termini della Nota sopra trascritta, mi è gradito comunicarLe che quella e la presente costituiranno un Accordo fra i nostri due Governi che entrerà in vigore in data di oggi.

Saluto Vostra Eccellenza con la mia più distinta considerazione.

322.

Entebbe, 3 agosto 1992

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda sull'assistenza italiana al fine di promuovere servizi ortopedici e fisioterapici per gli invalidi in Uganda

(Entrata in vigore: 3 agosto 1992)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

ON ITALIAN ASSISTANCE TO PROMOTE ORTHOPAEDIC AND

PHYSIOTHERAPIC SERVICES FOR THE DISABLED IN UGANDA

This agreement is made this 31st day of August 1992 between the Government of the Republic of Italy represented by the Non-Government Organisation "International Service Volunteers Association" of Corso Carducci, 85 - 47023 CESENA (FO), ITALY (herein after called AVSI - Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) of the one part;

and

The Government of the Republic of Uganda represented by its Ministry of Health of P.O.Box 8, Entebbe, Uganda (herein after called the "Government") of the other part;

WHEREAS under the Agreement on Technical Cooperation signed on the 22nd February, 1984 the Italian Government agreed to render assistance to the Government of Uganda.

and

WHEREAS under the provisions of the above quoted agreement the N.G.O. AVSI is already working in health cooperation programmes in Kitgum and Hoima Districts.

and

WHEREAS the Government of the Republic of Uganda, appreciated the good services rendered by AVSI Volunteers wishes to extend to the Orthotic, Prosthetic Workshops and Physiotherapy Services based at the Mulago, Fort-Portal, Mbale, Mbarara Hospital and at the school of Physiotherapy Mulago for the next three years the cooperation with the Government of the Republic of Italy through the same organisation.

and

WHEREAS the Government of the Republic of Italy, in pursuit of the objective of improving health services rendered to the people of Uganda, wishes to continue its cooperation with the Government of the republic of Uganda through the Italian N.G.O. AVSI.

NOW THEREFORE this Agreement witnesses as follows:-

ARTICLE 1
SCOPE

The health programmes under this agreement are intended to significantly contribute to the improvement of living conditions of the disabled in Uganda.

ARTICLE 2
IMPLEMENTATION

This agreement is part of a joint project that involves different parties;
- The British Red Cross society "B.R.C.S."
- The Uganda Red Cross Society "U.R.C.S."
- The Ministry of Health of Uganda "M.O.H."
- The Italian Cooperation "I.C.", represented by A.V.S.I.

ARTICLE 3
GENERAL OBJECTIVES OF THE JOINT PROJECT

The general objectives of the programme shall be to:

3.1. Develop the existing Orthopaedic, Prosthetic and Physiotherapy services for the disabled in Uganda and more specifically the National Orthopaedic workshop at Mulago hospital in Kampala and the regional Workshops at Mbale, Fort Portal and Mbarara.

3.2. Train and improve the skills of personnel in the workshops.

3.3. Train new physiotherapists and improve the skills of the existing personnel of the physiotherapy services where the workshops are placed.

ARTICLE 4
SPECIFIC OBJECTIVES OF ITALIAN COOPERATION

In addition to the general objectives referred to in article 3 there shall be specific objectives which shall be to:

4.1. Support orthopaedic and rehabilitative clinics in Mulago, Fort Portal, Mbarara, Mbale Hospitals.

4.2. Support, repair and maintain the building of the ex project FAI/Pro-Juventute.

4.3. Rehabilitate and support the School of Physiotherapy.

4.4. Improve the skill of the physiotherapists through refresher courses and seminars.

4.5. Introduce an information system in order to obtain data about the quantity and quality of disabled present in Uganda and especially in the districts where the orthopaedic workshops are placed.

ARTICLE 5
BASIC TERMS OF OPERATIONS

5.1. A Management Committee shall be established, whose duty shall be to oversee the operations of the workshops and their relations with Mulago Hospital, regional hospitals and workshops.

5.2. The Management Committee shall be composed of:

1. A representative of Ministry of Health
2. The Head of the Orthopaedic Department, Mulago Hospital who shall be the chairman.
3. A representative of B.R.C.S.
4. A representative of U.R.C.S.
5. A representative of the Orthopaedic Department.
6. A representative of the Mulago Hospital Administration.
7. A representative of the National Association of the Disabled persons in Uganda.
8. Three members of the public.
9. The manager of the Orthopaedic workshop Mulago, who shall be the secretary.

5.3. The Management Committee shall be free to co-opt any other person(s).

5.4. The Management Committee shall decide on its own form and procedure of meetings and general management.

ARTICLE 6
COMMITMENTS OF THE ITALIAN GOVERNMENT

The commitments undertaken by the Italian Government through AVSI for the implementation of this programme shall include the provision and financing of the following:

6.1. **ITALIAN TECHNICAL PERSONNEL**

(i) 1 Medical Officer specialised in the field of Rehabilitation Medicine
(ii) 3 Physiotherapists.
(iii) 1 Multipurpose Technician.

6.2. **TRANSPORT**

(i) 3 four wheel drive vehicles for the Italian staff.
(ii) 1 four wheel drive pick-up for the multipurpose technician
(iii) 1 Mini Bus.
(iv) The maintenance for the above.

6.3. **BUILDING**

(i) General repair and maintenance of the buildings of the ex-project FAI/Pro-Juventute.
(ii) General repair and maintenance of the rooms of the physiotherapy services.
(iii) Rehabilitation and maintenance of the building of the School of physiotherapy.

6.4. **EQUIPMENT**

(i) Provision of the necessary equipment and stationary for the physiotherapy units.
(ii) Provision of stationary and equipment, for seminar and refresher courses.
(iii) Provision of books, teaching equipment and stationary for the school of physiotherapy.
(iv) Provision of equipment and stationary for the health information system.
(v) Provision of office equipment and tools for the Italian Team.

6.5. **COMMUNICATIONS**

Provision of one office radio and one mobile radio with Italian Embassy and MOH frequencies.

6.6. **INCENTIVES**

Incentives for the staff involved in the I.C. area of intervention will be provided in form of goods and services.

ARTICLE 7
COMMITMENTS OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

7.1. The Government of Uganda, through the Ministry of Health (M.O.H.) shall give support to the programme, ensuring that full cooperation is extended to the Italian Team.

7.2. The Government shall:

a) Give full assistance and the necessary permits, including, where considered appropriate, duty free importation of needed machinery, goods, and building materials and exemption from any fiscal charge.

b) Avail the existing facilities on the Orthopaedic workshops for the execution of the programme and provide personnel already working at the orthopaedic workshops and physiotherapy units and others as at and when required on the advice of the Management Committee.

c) Provide the Italian personnel working in the programme with the necessary documents as required by Uganda regulations.
d) Take over full responsibility at the end of the programme.

ARTICLE 8
DUTIES

The Italian Team Shall:

a) Carry out their work in conformity with the regulations of Uganda, Ministry of health.

b) Refrain from any other paid activity for the duration of their assignment.

c) Fully observe Uganda Laws, Regulations and Customs, and respect the principle of non-interference in the internal affairs of Uganda.

d) Perform their task in accordance with the highest principles of medical and professional ethics and international principles and practices.

ARTICLE 9
PRIVILEGES AND IMMUNITIES

The Ugandan Government shall:

a) Grant free of charge entry and exit visas and other necessary permits for the Italian staff and their families.

b) Exempt the Italian personnel from customs duties, taxes and other related charges in respect of items imported in Uganda for their official and personal use.

c) Allow the Italian personnel working in the programme to import and register one car in Uganda without payment of duties or any other comparable tax on first registration other than the usual registration fee.

d) Assume civil liabilities for acts performed by the Italian staff in the course of their professional activities related to the programme, save for grossly negligent acts and/or omissions recognised as such by both parties and giving rise to claims of loss and/or damage by third parties.

ARTICLE 10
EVALUATION

A yearly joint official evaluation of the progress of the programme and of the general working conditions will be made by the representatives of the Governments of Uganda and of Italy with the participation of the implementing N.G.O. AVSI.

ARTICLE 11
DURATION

11.1. This agreement shall have a duration of three years extendible and renewable by mutual agreement of the two Governments.
11.2. It may be modified at any time by mutual consent of the two parties.

ARTICLE 12
APPROVAL

This agreement will come into force upon signature by both parties.

Made in quadruplicate at Entebbe the date, month and year first written above, all copies being equally authentic

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

Signature..........

Name ....

AMBASCIATORE
Alessio Carissimo.......

Title

Date ...3.8.92......

Place ENTEBBE.......

Stamp ....

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

Signature ....

Name DR. J. MAKUMBI

....

Title MINISTER OF HEALTH

Date 3.8.92

Place ENTEBBE....

Stamp MINISTRY OF HEALTH P. O. BOX 8 ENTEBBE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Uganda sull'assistenza italiana in vista di promuovere servizi ortopedici e fisioterapeutici per gli invalidi in Uganda.

Il presente accordo è concluso il 3 agosto 1992 tra il Governo della Repubblica italiana rappresentato dalla Organizzazione Non-Governativa " International Service Volunteers'Association" di Corso Carducci, 85 - 47023 CESENA (FO), ITALIA (in appresso denominata AVSI - Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) da una parte,

e

Il Governo della Repubblica dell' Uganda rappresentato dal Ministro della Sanità di quest'ultima, P.O. Box 8, Entebbe, Uganda (in appresso denominata il "Governo") d'altra parte;

Considerando che in base all'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato il 22 febbraio 1984, il Governo italiano ha convenuto di prestare assistenza al Governo ugandese,

e

Considerando che, in base alle disposizioni del succitato accordo, l'ONG AVSI già lavora nei programmi di cooperazione sanitaria nei distretti di Kitgum e di Hoima,

e

Considerando che il Governo della Repubblica dell' Uganda , avendo apprezzato le ottime prestazioni fornite dai volontari dell'AVSI, desidera estendere ai Laboratori Ortottici,di Prostetica ed ai Servizi Fisioterapeutici localizzati presso gli ospedali di Mulago, Fort-Portal, Mbale, Mbarara, ed alla Scuola di Fisioterapia di Mulago, per i prossimi tre anni, la cooperazione con il Governo della Repubblica Italiana tramite la stessa organizzazione,

e

Considerando che il Governo della Repubblica Italiana, perseguendo l'obiettivo di migliorare le prestazioni sanitarie fornite alla popolazione dell'Uganda, desidera continuare la sua cooperazione con il Governo della Repubblica dell' Uganda attraverso l'ONG italiana AVSI,

Il presente Accordo stabilisce quanto sopra:-

Articolo 1
Portata

I programmi sanitari in base al presente Accordo mirano a contribuire in maniera significativa al miglioramento delle condizioni di vita degli invalidi in Uganda.

Articolo 2
Applicazione

Il presente accordo fa parte di un progetto comune che implica varie Parti:

- L'Associazione britannica di Croce Rossa "B.R.C.S"
- L'Associazione Ugandese di Croce Rossa "U.R.C.S."
- Il Ministro della Sanità ugandese "M.O.H."
- La Cooperazione italiana "I.C." rappresentata dall'A.V.S.I.

Articolo 3
Obiettivi Generali del Progetto comune

Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

3.1 Sviluppare i laboratori ortottici, di prostetica ed i Servizi Fisioterapeutici esistenti per i mutilati in Uganda, ed in maniera più specifica il Laboratorio ortopedico nazionale presso l'ospedale di Mulago a Kampala ed i laboratori regionali a Mbale, Fort-Portal, e Mbarara.

3.2 Addestrare il personale nei laboratori e migliorare le loro capacità.

3.3 Addestrare nuovi fisioterapeuti e migliorare le capacità del personale esistente nei servizi di fisioterapia in cui i laboratori sono situati.

Articolo 4
Obiettivi specifici della Cooperazione italiana

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, vi sono obiettivi specifici miranti a:

4.1 Fornire un supporto agli ambulatori ortopedici e di riabilitazione negli Ospedali di Mulago, Fort Portal, Mbarara, Mbale.

4.2 Sostenere, riparare e mantenere la costruzione dell'ex-progetto FAI/Pro-Juventute.

4.3 Riabilitare e sostenere la Scuola di Fisioterapia.

6 — Libreria - Suppl. ord. alla G.U. n. 11

4.4 Migliorare le capacita del fisioterapeuti mediante corsi di aggiornamento e seminari.

4.5 Introdurre un sistema di informazione al fine di ottenere dati circa il numero ed il tipo degli invalidi esistenti in Uganda, in particolare nei distretti dove sono situati i laboratori ortopedici.

Articolo 5
Termini di base delle operazioni

5.1 Un Comitato di Direzione sarà istituito e avrà come funzioni di sorvegliare le operazioni dei laboratori ed i loro rapporti con l'Ospedale di Mulago, gli ospedali regionali ed i laboratori.

5.2 Il Comitato di Direzione sarà costituito da:

1. Un rappresentante del Ministero della Sanità
2. Il Capo del Reparto ortopedico dell'Ospedale di Mulago, con qualifica di Presidente.
3. Un rappresentante del B.R.C.S.
4. Un rappresentante dell'U.R.C.S.
5. Un rappresentante del Reparto Ortopedico.
6. Un rappresentante dell'Amministrazione dell'Ospedale di Mulago.
7. Un rappresentante dell'Associazione nazionale degli Invalidi in Uganda.
8. Tre membri pubblici.
9. Il direttore del Laboratorio ortopedico di Mulago, con qualifica di Segretario.

5.3 Il Comitato di Direzione sara libero di co-optare ogni altra persona o più persone.

5.4 Il Comitato di Direzione deciderà per quanto riguarda la sua costituzione e procedura di riunione, e per la direzione in generale.

Articolo 6
Impegni del Governo italiano

Gli impegni intrapresi dal Governo italiano attraverso l'AVSI per la realizzazione del presente programma includono la fornitura ed il finanziamento di quanto segue:

6.1 **Personale Tecnico italiano**

(i) 1 Ufficiale medico specializzato nel campo della Medicina di Riabilitazione

(ii) 3 Fisioterapeuti

(iii) 1 Tecnico Polivalente.

6.2 **Trasporto**

(i) 3 autoveicoli a quattro ruote per il personale italiano.

(ii) 1 automobile a quattro ruote per il tecnico polivalente.

(iii)1 Pullmino

(iv) La manutenzione di quanto sopra.

6.3 **Costruzione**

(i) Riparazioni generali e manutenzione degli edifici dell'ex-progetto FAI/Pro-Juventute.

(ii) Riparazioni generali e manutenzione dei locali dei servizi di fisioterapia.

(iii) Ripristino e manutenzione dell'edificio della Scuola di Fisioterapia.

6.4 **Equipaggiamento**

(i) Fornitura dei necessari equipaggiamenti e strutture di supporto per le unità di fisioterapia.

(ii) fornitura di strutture di supporto e di di equipaggiamento, per i seminari ed i corsi di aggiornamento.

(iii) Fornitura di libri, materiale didattico e strutture di supporto per la scuola di fisioterapia.

(iv) fornitura di equipaggiamenti e di supporti cartacei per il sistema sanitario di informazione.

(v) fornitura di materiale di ufficio e di strumenti per la squadra italiana.

6.5 **Comunicazioni**

Fornitura di un apparecchio radio per ufficio e di un collegamento radio mobile con l'Ambasciata italiana e le frequenze MOH.

6.6. **Incentivi**

Saranno forniti incentivi per il personale distaccato nella zona di intervento I.C., sotto forma di merci e di servizi.

Articolo 7
Impegni del Governo della Repubblica Ugandese

7.1 Il Governo Ugandese, attraverso il Ministero della Sanità (M.O.H.), fornirà appoggi al programma, garantendo che una piena cooperazione venga concessa alla equipe italiana.

7.2 Il Governo:

a) offrirà una completa assistenza e le necessarie autorizzazioni, compreso, se del caso, l'importazione in esenzione fiscale dei macchinari richiesti, delle merci e dei materiali di costruzione, nonchè l'esonero da ogni onere fiscale.

b) Renderà disponibili le esistenti strutture dei Laboratori ortopedici ai fini dell'esecuzione del programma e metterà a disposizione il personale che già lavora nei Laboratori ortopedici e nelle Unità fisioterapiche ed altre, come e quando richiesto,in conformità con le istruzioni del Comitato di Direzione.

c) Farà avere al personale italiano che lavora nel programma i documenti necessari, in base a quanto richiesto dai regolamenti ugandesi.

d) Rileverà la piena responsabilità al termine del programma.

Articolo 8
Obblighi

L'equipe italiana:

a) svolgerà il suo lavoro in conformità con i regolamenti del Ministero della Sanità dell'Uganda;

b) si asterrà da ogni altra attività retribuita per tutta la durata del suo mandato;

c) Rispetterà appieno le leggi, i regolamenti e le norme doganali ugandesi, nonchè il principio di non-interferenza negli affari interni dell'Uganda;

d) Svolgerà le sue funzioni in conformità con i principi piu elevati di etica medica e professionale e con i principi e le prassi internazionali.

Articolo 9
Privilegi ed Immunità

Il Governo Ugandese:

a) concederà visti di entrata e di uscita gratuiti, nonché ogni altro permesso necessario al personale italiano ed alle loro famiglie.

b) esonererà il personale italiano da dazi doganali,tasse ed altri oneri connessi per quanto riguarda gli articoli importati in Uganda per uso ufficiale e personale.

c) autorizzerà il personale italiano che lavora nel Programma, ad importare e ad immatricolare un'autovettura in Uganda senza dover pagare dazi o ogni altra tassa analoga sulla prima immatricolazione, diversa dal canone di registrazione d'uso.

d) Si assumerà la responsabilità civile per gli atti compiuti dal personale italiano durante le loro attività professionali connesse al programma, tranne per atti di negligenza grave e/o omissioni riconosciute come tali da entrambe le parti e suscettibili di dar luogo ad una richiesta di risarcimento per perdite e/o danni da parte di terzi.

Articolo 10
Valutazione

Una valutazione ufficiale annuale congiunta sull'avanzamento del programma e sulle condizioni di lavoro in generale sara effettuata dai rappresentanti dei Governi dell'Uganda e dell'Italia con la partecipazione dell'ONG AVSI di attuazione.

Articolo 11
Durata

11. 1 Il presente accordo avrà una durata di tre anni, prorogabile e rinnovabile in base ad un accordo reciproco di entrambi i Governi.

11.2 Esso potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso reciproco di entrambe le Parti.

Articolo 12
Approvazione

Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto della sua firma da entrambe le parti.

Fatto in quadruplice esemplare a Entebbe alla data, mese ed anno riportati sopra, tutte le copie essendo parimenti autentiche.

Per il Governo della della Repubblica italiana

Firma...............

Nome................

Qualifica............

Luogo...............

Timbro.............

Per il Governo Repubblica Ugandese

Firma...............

Nome.........

Qualifica..........

Luogo ....

Timbro ....

323.

Entebbe, 3 agosto 1992

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda concernente l'assistenza italiana alle attività sanitarie nel distretto di Kitgum

(Entrata in vigore: 3 agosto 1992)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

ON ITALIAN ASSISTANCE TO HEALTH ACTIVITIES

IN

KITGUM DISTRICT

This agreement is made this 3rd day of August..1992 between the Government of the Republic of Italy represented by the Non Government Organisation "International Service Volunteers Association" of Viale Carducci 85, 47023 CESENA (FO), Italy (hereinafter called "AVSI" Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) of the one part,

and

the Government of the Republic of Uganda represented by its Ministry of Health of P.O.Box 8, ENTEBBE Uganda (herein after called the "Government") of the other part.

WHEREAS under the Agreement on Technical Cooperation signed on the 22nd February, 1984 the Italian Government agrees to render assistance to the Government of Uganda

and

WHEREAS under the provisions of the above quoted agreement the N.G.O. "AVSI" is already working in health cooperation programmes in Kitgum District following the "Memorandum of understanding" signed on the 30th April 1985;

and

WHEREAS the Government of the Republic of Uganda, appreciating the good services rendered by the AVSI personnel, wishes to extend for the next three years the cooperation with the Government of the Republic of Italy through the same organisation in Kitgum District.

and

WHEREAS the Government of the Republic of Italy, in pursuit of the objective of improving health services rendered to the people of Uganda, wishes to continue its cooperation with the Government of the Republic of Uganda through the Italian N.G.O. "AVSI".

NOW THEREFORE this Agreement witnesses as follows:

ARTICLE 1
SCOPE

The health programme under this agreement is intended to significantly contribute to the improvement of living conditions of the people in Kitgum during this particular period of difficulties and emergency, continuing, where it is possible, the development of the activities started with the previous programmes.

ARTICLE 2
GENERAL OBJECTIVES

The general objectives of the programme shall be to:

2.1. Improve health standards of the population of Kitgum District, giving priority to high-risk and most vulnerable groups.

2.2. Implement the principles and practices of Primary Health Care.

2.3. Rehabilitate the health structure and guarantee the continuation of the services rendered by Kitgum hospital, St Joseph s hospital and Kalongo hospital.

2.4. Effect a progressive integration of curative, preventive and promotive health activities in the District.

2.5. Train medical health staff through in-service training, refresher courses and overseas courses.

2.6. Train technicians (carpenters, masons etc.) through training on the job and other activities.

ARTICLE 3
SPECIFIC OBJECTIVES

In addition to general objectives referred to in Article 2. there shall be specific objectives which shall be to:

3.1. Support and Develop the National Health Programmes, namely: UNEPI, UEDMP, HIS, NACP, UNTLCP, MCH/FP, CDD.

3.2. Support the Guinea Worm Eradication Programme through Health Education, rehabilitation and maintenance of boreholes, promotion of Community Based Water Sources Maintenance System, promotion of use of V.I.P. latrines, waste disposal and home hygiene.

3.3. Renovation of buildings of Kitgum hospital namely:
3.3.1. General repair and ordinary rehabilitation of all the wards and various departments.
3.3.2. Rehabilitation and expansion of Obstetric and Gynaecology ward.

3.3.3. Rehabilitation of surgical ward.
3.3.4. Rehabilitation and expansion of Out Patient Department.
3.3.5. Fencing of the hospital premises.

3.4. Construction of four flats for Medical officers at St Joseph's hospital.

3.5. Provision of the necessary equipment and furniture for the hospital.

3.6. Integration of the services rendered by the Public and Private Health Services in the areas of (i) Preventive Medicine, (ii) Prenatal, neonatal and under five children care, (iii) Nutrition, (iv) Family Planning, (v) Community Based Health Care.

3.7. Support the District Health Newsletter.

3.8. Support the Kalongo Midwifery Training Schools for Enrolled and Registered Midwives.

ARTICLE 4
COMMITMENTS OF THE GOVERNMENT OF ITALY.

The commitments undertaken by the Italian Government through AVSI for the implementation of these programmes shall include the provision and financing of the following:

4.1. ITALIAN TECHNICAL PERSONNEL
(i) 1 Programme Coordinator with Masters in Public Health and Tropical Medicine.
(ii) 1 medical officer with Master in Surgery
(iii) 1 Medical Officer with Master in Obstetrics and Gynaecology
(iv) 1 medical Officer with Master in Lung Diseases.
(v) 1 Medical Officer with Masters in Paediatrics and Surgery.
(vi) 1 Medical Officer with Master in Paediatrics.
(vii) 1 Medical Officer.
(viii) 1 Administrator.
(ix) 1 Multipurpose Technician.
(x) 1 Logistic Director.

4.2. TRANSPORT
(i) 9 four-wheel drive vehicles.
(ii) 9 motorcycles.
(iii) 115 bicycles
(iv) 1 lorry
(v) The maintenance and running costs for the above vehicles.

4.3. BUILDINGS
Execution of the constructions, buildings and rehabilitations as at points 3.3 and 3.4.

4.4. EQUIPMENT
4.4.1 Provision of the necessary equipment, furniture and fixtures for the new structures of the hospitals.

4.4.2. Provision of stationary and equipment for the training schools, seminars, courses, production of Health Newsletter and teaching material.
4.4.3. Provision of tools and machinery for the workshop of Kitgum Hospital.

4.5. COMMUNICATIONS
Provision of one office radio call and two mobile radio calls with Italian Embassy, Ministry of Health and Water Development Department frequencies.

4.6 DRUGS
Both hospitals will be supplied if necessary with drugs, dressing and sundries in order to cover the needs of any emergency period or of the specific health activities above mentioned.

4.7. INCENTIVES
Incentives for the staff involved in the programme provided in form of goods and services.

ARTICLE 5
COMMITMENTS OF THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF UGANDA.

5.1. The Government of Uganda shall support the programme, ensuring that full cooperation is extended to the Italian Team.

5.2. The Government shall:

5.2.1. give all the assistance and the necessary permits, including, where considered appropriate, duty-free importation of goods, exemption from any fiscal charge and the possibility of payment in foreign accounts for the execution of building works.
5.2.2. provide throughout the duration of the project, where appropriate, professional and auxiliary staffing to Kitgum Hospital and in the District.
5.2.3 gradually substitute, in due time and by mutual agreement of the two parties, of the Italian personnel with suitable qualified Ugandan staff.
5.2 4. provide the Italian personnel working in the programme with the necessary documents, as required by the Ugandan regulation.
5.2.5. provide adequate housing accommodation with hard furniture to the Italian personnel, working in Kitgum Hospital and in the D.M.O.'s Office.

ARTICLE 6
DUTIES

6.1. The Italian Team shall:

6.1.1. Carry out their work and duties in conformity with the regulations of Uganda, Ministry of Health;
6.1.2. Refrain from any other paid activity for the duration of their assignment;
6.1.3. Fully observe Uganda Laws, Regulations and Customs, and respect the principle of non-interference in the affairs in Uganda;

6.1.4. Perform their task in accordance with the highest principles of medical and professional ethics and international principles and practices.

ARTICLE 7
PRIVILEGES AND IMMUNITIES

7.1. The provision of the Uganda-Italy Agreement on the Technical Cooperation of the 22nd February, 1984 (Articles VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV) shall fully apply to the Italian personnel and their dependants as well as the equipment and supplies used in the programme.

7.2. The Uganda Government shall assume civil responsibilities and reliabilities for medical acts performed by the Italian staff in course of their professional activities related to the programme, save for grossly acts and/or omissions recognised as such by both parties giving rise to claims of loss and /or damage by third parties.

ARTICLE 8
EVALUATION

A yearly joint official evaluation of the progress of the programme and of the general working conditions will be made by the representatives of the Governments of Uganda and of Italy with the participation of the implementing N.G.O AVSI.

ARTICLE 9
DURATION

9.1. This agreement shall have a duration of three years, extendible and renewable by the mutual agreement of the two Governments.

9.2. It may be modified at any time by mutual consent of the two parties.

ARTICLE 10
APPROVAL

This agreement will come into force upon signature by both parties.
Made in quadruplicate at Entebbe the date, month and year first written above, all copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

Signature: ....

Name: ....

L'AMBASCIATORE
Alessio Carissimo

Title: ....

Date: 3.8.92

Place: ENTEBBE

Stamp: AMBASCIATA D'ITALIA KAMPALA

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

Signature: ....

MINISTER OF HEALTH

Name: DR. JAMES MAKUMBI

Title:

Date: 3.8.92

Place: ENTEBBE

Stamp: MINISTRY OF ... P. O. BOX ... ENTEBBE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell' Uganda sull'assistenza italiana alle attività sanitarie nel Distretto di Kitgum.

Il presente accordo è concluso il 3 agosto 1992 tra il Governo della Repubblica italiana rappresentato dalla Organizzazione Non-Governativa " International Service Volunteers'Association" di Corso Carducci, 85 - 47023 CESENA (FO), ITALIA (in appresso denominata AVSI - Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) da una parte,

e

Il Governo della Repubblica dell' Uganda rappresentato dal Ministro della Sanità di quest'ultima, P.O. Box 8, Entebbe, Uganda (in appresso denominato il "Governo") d'altra parte;

Considerando che in base all'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato il 22 febbraio 1984, il Governo italiano ha convenuto di prestare assistenza al Governo ugandese,

e

Considerando che, in base alle disposizioni del succitato accordo, l'ONG AVSI già lavora nei programmi di cooperazione sanitaria nel distretto di Kitgum a seguito del "Memorandum d'Intesa" firmato il 30 aprile 1985;

e

Considerando che il Governo della Repubblica dell' Uganda , avendo apprezzato le ottime prestazioni fornite dai volontari dell'AVSI, desidera prorogare per i prossimi tre anni la cooperazione con il Governo della Repubblica Italiana attraverso la stessa organizzazione nel Distretto di Kitgum,

e

Considerando che il Governo della Repubblica Italiana, perseguendo l'obiettivo di migliorare le prestazioni sanitarie fornite alla popolazione Ugandese, desidera continuare la sua cooperazione con il Governo della Repubblica dell' Uganda attraverso l'ONG italiana "AVSI",

Il presente Accordo stabilisce quanto segue:

Articolo 1
Portata

Il programma sanitario in base al presente Accordo mira a contribuire in maniera significativa al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione di Kitgum durante questo particolare periodo di difficoltà e di emergenze, continuando, laddove possibile, allo sviluppo delle attività iniziate con i programmi precedenti.

Articolo 2
Obiettivi Generali

Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

2.1 Migliorare i livelli sanitari della popolazione del Distretto di Kitgum, dando la precedenza ai gruppi ad alto rischio ed a quelli più vulnerabili.

2.2 Attuare i principi e le prassi dell'Assistenza Sanitaria primaria.

2.3 Ripristinare le strutture sanitarie e garantire il proseguimento dei servizi forniti dall'Ospedale di Kitgum, dall'Ospedale di S. Joseph e dall'Ospedale di Kalongo.

2.4 Procedere ad integrare gradualmente nel Distretto le attività sanitarie, curative,preventive e di promozione.

2.5 Formare il personale medico sanitario mediante una formazione durante il servizio, corsi di aggiornamento e corsi all'estero.

2.6 Formare tecnici (falegnami, muratori ecc.) mediante un addestramento sul posto di lavoro ed altre attività.

Articolo 3
Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, vi saranno obiettivi specifici miranti a:

3.1 Sostenere e sviluppare i Programmi Nazionali Sanitari, in particolare: UNEPI, UEDMP, HIS, NACP, UNTLCP, MCH/FP, CDD.

3.2 Sostenere il Programma di estirpazione del dragoncello per mezzo dell'istruzione sanitaria, con il ripristino e la manutenzione di pozzi trivellati , e

promuovendo un sistema a livello comunitario di manutenzione delle sorgenti di acqua, incoraggiando l'uso di latrine VIP-Ventilated improved pits (fornite di impianto di aerazione), la rimozione dei rifiuti e l'igiene domestica.

3.3 Il rinnovamento degli edifici dell'Ospedale di Kitgum, in particolare:

3.3.1 Le riparazioni generali ed il ripristino ordinario di tutte le corsie e dei vari reparti.

3.3.2 Il ripristino e l' ingrandimento del reparto di ostetricia e ginecologia.

3.3.3. Il ripristino del reparto di chirurgia.

3.3.4. Il ripristino e l ampliamento dell'ambulatorio.

3.3.5 La recinzione degli spazi annessi all'ospedale.

3.4 La costruzione di quattro appartamenti per gli ufficiali medici nell'ospedale di St. Joseph.

3.5 La fornitura dell'equipaggiamento e della mobilia necessari per l'ospedale.

3.6 L'integrazione delle prestazioni fornite dai Servizi Sanitari pubblici e privati nei settori della (i) medicina preventiva, (ii) pre-natale, neo-natale e dell'assistenza sanitaria per i bambini inferiori ai cinque anni, (iii) della nutrizione, (iv) della pianificazione familiare, (v) dell' assistenza Sanitaria a livello comunitario.

3.7. Il sostegno al Bollettino sanitario distrettuale.

3.8 Il sostegno alle Scuole di formazione di ostetricia di Kalongo per levatrici iscritte e registrate.

Articolo 4
Impegni del Governo italiano

Gli impegni intrapresi dal Governo Italiano tramite l'AVSI per la realizzazione di questi programmi includono la fornitura ed il finanziamento di quanto segue:

4.1 Personale tecnico Italiano

(i) 1 coordinatore di programma con dottori in Sanità pubblica e medicina tropicale

(ii) 1 ufficiale medico con dottorato in chirurgia
(iii) 1 ufficiale medico con dottorato in ostetricia e ginecologia
(vi) 1 Ufficiale medico con dottorato nelle malattie dei polmoni
(v) 1 Ufficiale medico con dottorato in pediatria e chirurgia
(vi) 1 Ufficiale medico con dottorato in pediatria
(vii) 1 Ufficiale medico
(viii) 1 Amministratore
(ix) 1 tecnico polivalente
(x) 1 Direttore logistico.

4.2 Trasporto

(i) 9 autoveicoli a quattro ruote
(ii) 9 cicli a motore
(iii) 115 biciclette
(iv) 1 camion
(v) Manutenzione e costi di funzionamento dei summenzionati veicoli.

4.3 Edifici

Esecuzione delle costruzioni, degli edifici e dei ripristini secondo i punti 3.3 e 3.4.

4.4. Equipaggiamento

4.4.1 Fornitura dell'equipaggiamento necessario, della mobilia e delle attrezzature per le nuove strutture degli ospedali.

4.4.2 Fornitura di supporti cartacei e di equipaggiamento per le scuole di formazione, i seminari,m i corsi, la produzione del Bollettino sanitario, e materiale didattico.

4.4.3 Fornitura di strumenti e di macchinari per il laboratorio dell'Osepdale di Kitgum.

4.5 Comunicazioni

Fornitura di un apparecchio d' ufficio per chiamate radio e di due collegamenti mobili per appelli via radio collegati con le frequenze dell'Ambasciata Italiana, del Ministero della Sanità e del Dipartimento per lo Sviluppo idrico.

4.6 Farmaci

Entrambe gli ospedali saranno riforniti se necessario con farmaci, l'occorrente per le medicazioni ed articoli vari per far fronte alle necessità di qualsiasi periodo di emergenza o alle specifiche attività sanitarie summenzionate.

4.7 Incentivi

Incentivi per il personale incluso nel programma, forniti sotto forma di merci e di servizi

Articolo 5
Impegni del Governo della Repubblica ugandese

5.1 Il Governo Ugandese sosterrà il Programma, assicurando che una completa cooperazione sia concessa alla equipe italiana.

5.2 Il Governo:

5.2.1. darà tutta l' assistenza e le autorizzazioni necessarie, compreso se del caso, l'importazione in esenzione fiscale delle merci, l'esonero da ogni onere fiscale e la possibilità di effettuare pagamenti mediante conti bancari stranieri per l'esecuzione dei lavori di costruzione;

5.2.2. fornirà, per tutta la durata del progetto, se del caso, rinforzi di personale professionale ed ausiliario all'Ospedale di Kitgum ed al Distretto;

5.2.3 sostituirà gradualmente, in tempo debito e con l'accordo reciproco di entrambe le parti, il personale italiano con un adeguato personale ugandese qualificato;

5.2.4 fornirà al personale italiano che lavora nel programma i documenti necessari, come richiesto dai regolamenti ugandesi;

5.2.5. fornirà al personale italiano che lavora nell'ospedale di Kitgum e nell'ufficio D.M.O. una adeguata sistemazione logistica con mobili essenziali.

Articolo 6
Obblighi

6.1. L'equipe italiana:

6.1.1 svolgerà il suo lavoro e le sue mansioni in conformità con i regolamenti del Ministro della Sanità ugandese;

6.1.2 si asterrà da ogni altra attività retribuita per tutta la durata del suo mandato;

6.1.3 osservera appieno le leggi , i regolamenti e e le norme doganali ugandesi e rispetterà il principio di non-interferenza negli affari interni dell'Uganda;

6.1.4 eserciterà le sue funzioni in conformità ai principi piu elevati di etica medica e professionale ed ai principi ed alle prassi internazionali.

Articolo 7
Privilegi ed Immunità

7.1 La previsione dell'Accordo Uganda-Italia sulla Cooperazione Tecnica del 22 febbraio 1984 (Articoli VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV) si applicherà pienamente al personale italiano ed ai suoi dipendenti, nonché all'equipaggiamento ed alle forniture utilizzate nell'ambito del programma.

7.2 Il Governo ugandese si assumera la responsabilità civile e l'affidabilità per gli atti medici compiuti dal personale italiano durante le attività professionali connesse al programma, tranne che per gli atti di negligenza grossolana e/o omissioni riconosciute come tali da entrambe. le parti e suscettibili di dar luogo ad una richiesta di risarcimento per perdite e/o danni da parte di terzi.

Articolo 8
Valutazione

Una valutazione ufficiale annuale congiunta sull'avanzamento del programma e sulle condizioni generali di lavoro sara effettuata dai rappresentanti dei Governi dell'Uganda e dell'Italia con la partecipazione dell'ONG AVSI di attuazione.

Articolo 9
Durata

11. 1 Il presente accordo avra una durata di tre anni, prorogabile e rinnovabile con l' accordo reciproco di entrambi i Governi.

11.2 Esso potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso reciproco di entrambe le Parti.

Articolo 10
Approvazione

Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto della firma da entrambe le parti.

Fatto in quadruplice esemplare a Entebbe alla data, mese ed anno riportati sopra, tutte le copie essendo parimenti autentiche.

Per il Governo della della Repubblica italiana	**Per il Governo Repubblica Ugandese**
Firma...............	Firma...............
Nome................	Nome.........
Qualifica............	Oualifica..........
Luogo...............	Luogo ....
Timbro.............	Timbro ....

324.

Canberra, 10 agosto 1992

Accordo di cooperazione scientifica relativamente all'Antartico tra l'Italia e l'Australia, con Allegato

(Entrata in vigore: 10 agosto 1992)

ARRANGEMENT

for

SCIENTIFIC COOPERATION IN RELATION TO ANTARCTICA

between

ITALY and AUSTRALIA

In the spirit of international cooperation which has characterised scientific investigation under the Antarctic Treaty

Wishing to enhance the existing cooperation between the agencies responsible for their respective national programs in Antarctica

With the aim of encouraging scientific research on projects of mutual interest and of providing opportunities for the exchange of ideas and personnel

Australia and Italy have reached the following Arrangement for Scientific Coöperation in relation to Antarctica.

General Provisions

1. The two national technical bodies responsible for activities in Antarctica (for Italy, The National Scientific Commission for Antarctica and for Australia, the Antarctic Division of the Department of the Arts, Sport, the Environment and Territories) will promote cooperative activities having particular regard to the areas listed in the Annex to this Arrangement. Each activity will be implemented according to the operating procedures of the Party host to that activity. Each Party will advise the other of its operating procedures in so far as they are relevant to the proposed activity.

2. Cooperative activities may take any of the following forms:

(i) exchanges of scientific and other personnel;

(ii) joint research projects;

(iii) exchanges of information;

(iv) logistic and technological cooperation;

(v) other forms of cooperation as may be mutually decided between the Parties.

3. Joint research projects and joint projects of logistic and technological cooperation will be developed by ad hoc working groups of experts with the aim of developing a joint program of cooperative activity and of reaching mutual understandings on logistic arrangements. The working groups will operate informally, utilizing telephone conferences where practical and taking advantage of opportunities provided by travel planned for other official purposes. The first meeting of a joint working group will be held within 120 days of the signature of the present Arrangement.

4. Working groups will nominate a project officer from each Party in respect of each selected activity. The project officers will act as contact points and will assume responsibility for following up the work carried out and for project administration.

5. To encourage the development of proposals for cooperative activities, scientists and other personnel of the Antarctic Division will be encouraged to visit their counterparts when travelling in Europe and scientists and other personnel involved in the Italian national program for scientific and technological research in Antarctica will be encouraged to visit their counterparts when travelling in the vicinity of Australia.

Exchange of Personnel

6. To facilitate the development of cooperative activities, the Parties may arrange to exchange scientific or other personnel to work in establishments, on board vessels or in Antarctic stations operated by either Party.

7. Unless otherwise mutually determined by the Parties, the following arrangements will apply to exchange personnel serving with the Antarctic expedition of the other Party:

(i) the invited Party will cover all expenses of its personnel up to the point of departure for Antarctica and following return from Antarctica;

(ii) the host Party will be responsible for the support of the invited Party's personnel whilst in Antarctica and during travel between the embarkation point and Antarctica;

(iii) the costs of any specialised equipment required for a research program shall normally be borne by the invited Party. Agreement may, however, be reached regarding the use of specialised equipment already available to the host Party.

8. In the case of exchange personnel serving other than with the Antarctic expedition of the other Party, the invited Party will meet the expenses of its own personnel, unless otherwise mutually decided.

9. The invited Party will complete, to the satisfaction of the host Party, an appropriate form of indemnity against liability arising as a result of injury, death, loss or damage occuring in the course of an exchange project.

10. If necessary to facilitate meaningful research programs, an exchange scientist may spend time in a research institution of the host Party for preparatory work, familarisation or other activities prior to embarkation for Antarctica and, after returning from Antarctica, for evaluation and preparation of reports. Unless otherwise decided, the expense of the support of exchange scientists while engaged in such activities will be borne by the invited Party. The host Party will provide appropriate laboratory or research facilities.

11. The invited Party will ensure that, before commencing an exchange program in Antarctica, the personnel involved will pass any medical tests and participate in any field training that may be required by the host Party as a condition of participation in its Antarctic expedition. The cost of any such medical tests will be borne by the invited Party.

12. The Parties will ensure that the personnel involved in an exchange program in Antarctica have an adequate command of the language in use at the particular Antarctic facility or that other provision is made so that the personnel will be able to participate constructively in the program and comply with the safety requirements of the host Party.

13. Unless otherwise mutually decided, the invited Party will bear the costs incurred by its exchange personnel in communicating with their home country while on an exchange program.

Joint Projects

14. Prior to commencing a joint project, a mutual understanding will be reached on the following points:

(i) the title and description of the planned project;

(ii) the names of the project leaders and other personnel involved, including the names of the project officers nominated in accordance with paragraph 4 of this Arrangement;

(iii) the division of activities between the Parties;

(iv) the financial responsibilities of the Parties for the execution of the project; and

(v) the duration of the planned project.

At the end of a joint project, the project leaders of each Party will report on the results obtained to their respective home authorities.

15. Unless otherwise mutually arranged, it is the understanding of the Parties that all results obtained from joint research projects carried out under this Arrangement will be shared by the Parties. The results of collaborative research will normally be published under the names of the researchers, wherever possible on a joint basis, and should include details of their affiliations and an acknowledgement that the work was carried out under the present Arrangement.

Final provisions

16. This Arrangement will be subject to periodic review. It may be amended at any time by mutual arrangement through an exchange of letters between the Parties. The Annex to this Arrangement may be amended at any time by mutual consent.

17. This Arrangement will enter into effect on the date of signature and will remain effective for five years thereafter. It will be automatically renewed for periods of one year unless, at least three months prior to the renewal date, written notice of termination is given by one of the Parties.

Signed at Canberra this tenth day of August 1992 in the English language.

For Italy

A. Vattani

Alessandro Vattani
Director General
of Cultural Relations,
Ministry of Foreign Affairs

For Australia

Penny Wensley

Penny Wensley
First Assistant Secretary,
International Organisations
and Legal Division,
Department of Foreign
Affairs and Trade

ANNEX

It is the understanding of the Parties that, in the first instance, consideration will be given to personnel exchanges and cooperative research projects in the following fields:

(a) glaciology, with special emphasis on remote sensing of the sea-ice zone;

(b) LIDAR measurements of the stratosphere, environmental monitoring and magnetosphere observations;

(c) deep seismic investigations aimed at Gondwana reconstructions;

(d) biology in relation to CCAMLR (such as ecosystem monitoring or krill research); and

(e) programs for Italian scientists at Australian stations, particularly in the fields of upper atmosphere physics, limnology and terrestial botany.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA RELATIVAMENTE

ALL'ANTARTICO

TRA L'ITALIA E L'AUSTRALIA

Nello spirito della cooperazione internazionale che ha caratterizzato le investigazioni scientifiche in base al Trattato Antartico,

Desiderosi di rafforzare la cooperazione esistente tra gli enti responsabili per i loro rispettivi programmi nazionali in Antartide,

Allo scopo di incoraggiare la ricerca scientifica su progetti di interesse reciproco e di fornire opportunità per lo scambio di idee e di personale

L'Australia e l'Italia hanno raggiunto il seguente Accordo per la Cooperazione scientifica in relazione all'Antartide.

Disposizioni Generali

1. I due enti nazionali responsabili per le attività nell'Antartide (per l'Italia, la Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide e l'Australia, la Divisione Antartica del Dipartimento delle Arti, dello Sport, dell'Ambiente e dei Territori) promuoveranno attività di cooperazione di particolare importanza per quanto concerne le zone elencate nell'Annesso al presente Accordo. Ciascuna attività sara attuata secondo le procedure operative della Parte che ospita tale attività. Ciascuna Parte informerà l'altra riguardo alle proprie procedure operative nella misura in cui sono pertinenti all'attività proposta.

2. Le attività di cooperazione possono esercitarsi sotto una qualsiasi delle seguenti forme:

(i) scambi di personale scientifico e di altra natura;
(ii) progetti di ricerca congiunta;
(iii) scambi di informazioni;
(iv) cooperazione logistica e tecnologica;
(v) altre forme di cooperazione che potranno essere decise di comune accordo tra le Parti;

3. I progetti di ricerca congiunta ed i progetti congiunti di cooperazione logistica e tecnologica saranno sviluppati da gruppi di lavoro ad hoc di esperti in vista di sviluppare un programma congiunto di attività cooperativa e di raggiungere intese reciproche riguardo ai provvedimenti logistici. I gruppi di lavoro opereranno in maniera informale, mediante consultazioni telefoniche laddove fattibile e avvantaggiandosi delle opportunità fornite dai viaggi pianificati per altri scopi ufficiali. La prima riunione di un gruppo di lavoro congiunto avra luogo entro 120 giorni dalla firma del presente Accordo.

4. I gruppi di lavoro nomineranno un responsabile del progetto per ciascuna Parte relativamente ad ogni attività selezionata. I responsabili del progetto agiranno come agenti di contatto ed si assumeranno la responsabilità per il seguito del lavoro svolto e per la gestione del progetto.

5. Al fine di incoraggiare lo sviluppo di proposte per le attività di cooperazione, gli scienziati, nonché l' altro personale della Divisione Antartica, saranno incoraggiati a fare visita ai loro omologhi quando viaggiano in Europa, e gli scienziati ed i membri del personale implicato nel programma nazionale italiano per la ricerca scientifica e tecnologica nell'Antartide saranno incoraggiati a visitare i loro omologhi qualora, nel corso dei loro viaggi, vengano a trovarsi nelle vicinanze dell'Australia.

Scambio di personale

6. Al fine di agevolare lo sviluppo delle attività di cooperazione, le Parti possono stabilire di scambiare personale scientifico o di altra natura per lavorare nelle installazioni, a bordo di navi o in stazioni Antartiche gestite dall'una o dall'altra Parte.

7. Salvo se diversamente determinato di comune accordo tra le Parti, le seguenti intese si applicheranno per scambiare personale in servizio nella spedizione Antartica dell'altra Parte:

(i) la Parte invitata coprira tutte le spese del suo personale fino al momento della partenza per l'Antartide e dopo il suo ritorno dall'Antartide;

(ii) la Parte ospitante sarà responsabile di fornire supporto al personale della Parte invitata durante la sua permanenza nell'Antartide e durante i viaggi tra il punto di imbarco e l'Antartide;

(iii) i costi di qualsiasi equipaggiamento specializzato richiesto per un programma di riceca saranno di regola a carico della Parte invitata. Tuttavia, un Accordo potrà essere raggiunto relativamente all'uso dell'equipaggiamento specializzato che la Parte ospitante ha gia a disposizione.

8. Per il personale di scambio che non sia adibito a mansioni della spedizione Antartica dell'altra Parte, la Parte invitata farà fronte alle spese del suo personale, salvo se diversamente deciso di comune accordo.

9. La Parte invitata compilerà, con soddisfazione della Parte ospitante, un appropriato modulo di indennizzo per le responsabilità derivanti da lesioni, decesso, perdita o danni che avvengano durante un progetto di scambio.

10. Qualora ciò sia necessario per agevolare programmi significativi di ricerca, uno scienziato facente parte dello scambio, potrà trascorrere un certo periodo in una istituzione di ricerca del Paese ospitante per svolgere lavoro di preparazione, prendere conoscenza o effettuare altre attività prima di imbarcarsi per l'Antartide, e per la valutazione e la preparazione dei rapporti dopo essere rientrato dall'Antartide. Salvo se diversamente deciso, la spesa del mantenimento per gli scienziati facenti parte dello scambio sarà a carico della Parte invitata per tutto il tempo in cui sono impegnati in queste attività. La Parte ospitante fornirà un laboratorio appropriato o strutture di ricerca.

11. La Parte invitata assicurerà che, prima di iniziare un programma di scambi nell'Antartide, il personale implicato si sottoponga a controlli medici e partecipi a qualsiasi formazione in loco che possa essere richiesta dalla Parte ospitante come condizione di partecipazione alla sua spedizione Antartica. Il costo di questi controlli medici sara a carico dalla Parte invitata.

12. Le Parti assicureranno che il personale implicato in un programma di scambi nell'Antartide abbia un'adeguata padronanza della lingua in uso in quella particolare struttura Antartica o che siano adottati altri provvedimenti in modo che il personale possa partecipare in maniera costruttiva al programma ed adeguarsi ai requisiti di sicurezza della Parte ospitante.

13. Salvo se diversamente deciso di comune accordo, la Parte invitata si farà carico dei costi sostenuti dai membri del suo personale facenti parte dello scambio per comunicare con il loro paese natale mentre sono impiegati nel programma di scambio.

Progetti comuni

14. Prima di inziare un progetto comune, un'intesa reciproca sarà raggiunta sui seguenti punti:

(i) titolo e descrizione del progetto pianificato;

(ii) nomi dei dirigenti del progetto e dell'altro personale implicato, compresi i nomi dei funzionari del progetto designati in conformità con il paragrafo 4 del presente Accordo;

(iii) divisione delle attività tra le Parti;

(iv) responsabilità finanziarie delle Parti per l'esecuzione del progetto;

(v) durata del progetto pianificato.

Al termine di un progetto comune, i dirigenti del progetto di ciascuna Parte faranno rapporto alle loro rispettive Autorità nazionali sui risultati ottenuti.

15. Salvo se disposto diversamente di comune accordo, le Parti rimangono d'accordo che tutti i risultati ottenuti dai progetti di ricerca comune svolti in base al presente Accordo, saranno divisi tra le Parti. I risultati di tale ricerca in cooperazione saranno di regola pubblicati con il nome dei ricercatori, ove possibile su una base congiunta e dovrebbero includere dettagli sulla loro affiliazione ed un attestato che il lavoro é stato effettuato in conformità con il presente Accordo.

Disposizioni definitive

16. Il presente Accordo sarà soggetto a rassegne periodiche. Esso potrà essere emendato in qualsiasi momento grazie ad una intesa reciproca tramite uno scambio di lettere tra le Parti. L'Annesso al presente Accordo potrà essere emendato in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

17. Il presente Accordo avrà effetto alla data della firma e rimarrà in vigore per i cinque anni successivi. Sarà automaticamente rinnovato per periodi di un anno, a meno che, almeno tre mesi prima della data di rinnovo, venga notificato da una delle Parti un preavviso scritto di cessazione.

Firmato a Canberra il decimo giorno di Agosto 1992 in lingua inglese.

Per l'Italia

Alessandro Vattani
Direttore Generale
delle Relazioni Culturali
Ministero degli Affari Esteri

Per l'Australia

Penny Wensley
Segretario al Primo Assistente
Organizzazioni Internazionali
e Divisione Giuridica
Dipartimento degli Affari
Esteri e del Commercio

ANNESSO

Le Parti rimangono d'accordo che, in un primo tempo, saranno presi in considerazione gli scambi di personale ed i progetti di ricerca in cooperazione nei seguenti settori:

(a) glaciologia, con una particolare enfasi sul telerilevamento delle zone dei ghiacciai marini;

(b) misurazioni LIDAR della stratosfera, osservazioni sul monitoraggio ambientale e magnetosfera;

(c) approfondite ricerche sismiche in vista di una ricostruzione del Gondwana;

(d) biologia in relazione al CCAMLR (come il monitoraggio sugli ecosistemi o la ricerca sul krill);

(e) programmi per gli scienziati italiani nelle stazioni australiane, in particolare per quanto riguarda i settori della fisica dell' alta atmosfera , la limnologia e la botanica terrestre.

325.

Alma Ata, 12 giugno 1992
Mosca, 21 agosto 1992

Accordo mediante Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche

(Entrata in vigore: 21 agosto 1992)

7 — Libreria - Suppl ord alla G U n 11

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
OF KAZAKH SSR

No.4236

Alma-Ata, 12 June, 1992

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan presents its compliments to the Embassy of the Italian Republic in the Russian Federation and has the honour to inform it of the following.

The Republic of Kazakhstan, guided by the will to develop relations of friendship and cooperation with the Italian Republic on the basis of the principles of sovereignty, equality, territorial integrity and non-interference in internal affairs, confirming its adherence to the principles of UN Charter, the Helsinki Final Act, the Paris Charter for a new Europe as well as the Vienna Conventions on diplomatic and consular relations adopted on 18 April 1961 and on 24 April, 1961, expresses its readiness to establish diplomatic relations at Ambassadors level.

The Ministry of Foreign Affairs agrees that before the arrival of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Italian Republic M.Teucci in the Republic of Kazakhstan, the Ambassador to the Russian Federation as well as the staff of the Embassy will represent the Italian Republic in the Republic of Kazakhstan.

The Ministry suggests that this Note and Your responce Note be considered as the Agreement on establishing diplomatic relations.

The Ministry of Foreign Affirs of the Republic of Kazakhstan avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Italian Republic the assurance of its highest consideration.

TO THE EMBASSY OF THE ITALIAN REPUBLIC,
MOSCOW

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKH SSR

N. 4236

Alma-Ata, 12 giugno 1992

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Federazione Russa ed ha l'onore di informarla su quanto segue.

La Repubblica del Kazakstan, guidata dalla volontà di sviluppare relazioni di amicizia e collaborazione con la Repubblica italiana sulla base dei principi di sovranità, uguaglianza, integrità territoriale e non interferenza negli affari interni, ribadendo la propria fedeltà ai principi della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa, cosi' come delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963, esprime la sua disponibilità a stabilire relazioni diplomatiche a livello di Ambasciatori.

Il Ministero degli Affari Esteri concorda che prima dell'arrivo dell'Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica italiana M. Teucci nella Repubblica del Kazakhstan, l'Ambasciatore nella Federazione Russa cosi' come il personale dell'Ambasciata, rappresentino la Repubblica Italiana nella Repubblica del Kazakhstan.

Il Ministero propone che questa Nota, unitamente alla Sua Nota di risposta, siano considerate come l'Accordo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana l'assicurazione della sua piu alta considerazione.

All'Ambasciata della Repubblica italiana
MOSCA

AMBASCIATA D'ITALIA

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia a Mosca presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan e, a nome del Governo Italiano, esprime il proprio assenso a che lo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra i due paesi avvenga mediante lo scambio di Note Verbali.

Pertanto, al fine di dare espressione alla sopracitata volontà comune di stabilire le relazioni diplomatiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, la presente Nota costituisce formale risposta alla Nota Verbale n. 4236 del 12 Giugno 1992 ricevuta dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan e poiché, congiuntamente ad essa, esprime l'accordo tra i due paesi e costituisce l'atto di stabilimento delle suddette relazioni diplomatiche, si trascrive di seguito il testo della suddetta Nota confermando di condividerne il contenuto:

"Nota Verbale n. 4236 del 12 Giugno 1992 - Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica italiana nella Federazione russa e ha l'onore di informare su quanto segue: la Repubblica del Kazakhstan, guidata dalla volontà di sviluppare relazioni di amicizia e

---

Al Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica del Kazakhstan
Alma Ata

collaborazione con la Repubblica italiana sulla base dei principi di sovranità, euguaglianza, integrità territoriale e non interferenza negli affari interni, ribadendo la propria fedeltà ai principi della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa, così come delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari del 18 Aprile 1961 e del 24 Aprile 1963, esprime la sua disponibilità a stabilire relazioni diplomatiche a livello di Ambasciatori.

Il Ministero degli Affari Esteri concorda che, prima dell'arrivo dell'Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica italiana M.Teucci nella Repubblica del Kazakhstan, l'Ambasciatore nella Federazione russa così come lo staff di quell'Ambasciata rappresentino la Repubblica italiana nella Repubblica del Kazakhstan.

Il Ministero propone che questa Nota, unitamente alla Vostra Nota di risposta, siano considerati come l'Accordo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica italiana l'assicurazione della sua più alta considerazione."

L'Ambasciata d'Italia nel confermare pertanto a nome del Governo italiano che questa Nota unitamente alla citata Nota n.4236 del 12 Giugno 1992 costituisce accordo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan l'espressione della sua piu' alta considerazione.

Mosca, 21 Agosto 1992

326.

Roma, 2 settembre 1992

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Perù concernente il consolidamento del debito estero peruviano di cui al Processo Verbale firmato a Parigi il 17 settembre 1991 con due Lettere

(Entrata in vigore: 2 settembre 1992)

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'
CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO PERUVIANO
DI CUI AL PROCESSO VERBALE FIRMATO A PARIGI
IL 17 SETTEMBRE 1991

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero peruviano firmato a Parigi il 17 settembre 1991, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Oggetto del presente Accordo è il consolidamento:

a) dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, in scadenza nel periodo 1°.10.1991 - 31.12.1992 e non regolati, del Governo peruviano o del suo settore pubblico o dagli stessi garantiti nonchè del settore privato a fronte dei quali sia stato effettuato, prima del 30.9.1991, il versamento del corrispondente ammontare in valuta locale presso la Banca Centrale della Riserva del Perù, riferentisi a forniture di beni e servizi, ad esecuzione di lavori nonchè ad operazioni finanziarie con regolamento dilazionato oltre un anno derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 1°.1.1983, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in seguito denominata "SACE");

b) dei debiti della stessa categoria di quelli indicati al precedente paragrafo a), per capitale ed interessi contrattuali, arretrati al 30.9.1991;

c) degli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti indicati al precedente paragrafo b), dovuti dalla scadenza di ciascun debito sino al 30.9.1991, calcolati ai tassi di interesse indicati al successivo Articolo III, paragrafo 2;

d) dei debiti, per capitale ed interessi, arretrati al 30.9.1991, derivanti dall'Accordo italo-peruviano sottoscritto il 6.12.1978 in applicazione delle intese multilaterali di Parigi del 3.11.1978;

e) degli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti indicati al precedente paragrafo d), dovuti dalla scadenza di ciascun debito sino al 30.9.1991, calcolati ai tassi di interesse indicati al successivo Articolo III, paragrafo 2;

f) dei debiti, della stessa categoria di quelli indicati al precedente paragrafo a), per capitale ed interessi contrattuali, arretrati al 30.9.1991, derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi a partire dal 1°.1.1983;

g) degli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti indicati al precedente paragrafo f), dovuti dalla scadenza di ciascun debito sino al 30.9.1991, calcolati ai tassi di interesse indicati al successivo articolo III, paragrafo 5;

h) dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, arretrati al 30.9.1991, derivanti dalle Convenzioni finanziarie stipulate con il MEDIOCREDITO CENTRALE;

i) degli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti indicati al precedente paragrafo h), dovuti dalla scadenza di ciascun debito sino al 30.9.1991, calcolati ai tassi di interesse indicati al successivo Articolo III, paragrafo 7.

I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti.

ARTICOLO II

1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a), b), c), d), e) saranno rimborsati - nelle valute indicate nei contratti o convenzioni rispettivi - dal Banco de la Nacion, agente in nome e per conto del Governo della Repubblica del Perù (in seguito denominato "Banco"), alla "SACE" in 14 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 15 novembre 2000 e l'ultima il 15 maggio 2007.

2) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi f), g) saranno rimborsati - nelle valute indicate nei contratti o convenzioni rispettivi - dal "Banco" alla "SACE" il 1° aprile 1992. Tale termine sarà differito al 16 giugno 1992, oppure al 16 settembre 1992, oppure al 16 dicembre 1992, oppure al 16 marzo 1993 oppure infine in 12 rate semestrali

uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 30 giugno 1993 e l'ultima il 31 dicembre 1998, a condizione che siano adempiute le rispettive previsioni al riguardo indicate alla Sez. III, paragrafo 8, secondo capoverso,del Processo Verbale Multilaterale di Parigi del 17 settembre 1991.

3) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi h), i) saranno rimborsati - nelle valute indicate nelle rispettive convenzioni - dal "Banco" al MEDIOCREDITO CENTRALE il 1° aprile 1992. Tale termine sarà differito al 16 giugno 1992, oppure al 16 settembre 1992, oppure al 16 dicembre 1992, oppure al 16 marzo 1993 oppure infine in 12 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 30 giugno 1993 e l'ultima il 31 dicembre 1998, a condizione che siano adempiute le rispettive previsioni al riguardo indicate alla Sez. III, paragrafo 8, secondo capoverso, del Processo Verbale Multilaterale di Parigi del 17 settembre 1991.

ARTICOLO III

1) Il Governo della Repubblica del Perù, tramite il "Banco", si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE, nelle valute indicate dei contratti o convenzioni rispettivi, interessi relativi ai debiti oggetto del presente Accordo scaduti e non regolati, per il periodo intercorrente dalla scadenza di ciascun debito sino alla data del suo regolamento totale.

2) Gli interessi dovuti sino al 30 settembre 1991 sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi b), d)

saranno calcolati ai tassi di interesse del 7,50% p.a. e del 9,60% p.a. rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA ed in Lire Italiane.

Resta inteso che tali interessi saranno regolati alla "SACE" come indicato al precedente Articolo II, pragrafo 1).

3) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi a), b), c) d), e) dovuti dal 1° ottobre 1991 al 31 dicembre 1992 saranno calcolati ai tassi di interesse del 7,50% p.a. e del 9,60% p.a. rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA ed in Lire Italiane e saranno regolati alla "SACE" come segue:

- il 30%, in 4 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 15 maggio 1993 e l'ultima il 15 novembre 1994;
- il 70%, in 6 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 15 maggio 1995 e l'ultima il 15 novembre 1997.

Per tale differimento, il Governo della Repubblica del Perù, tramite il "Banco", si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" interessi calcolati dal 1° gennaio 1993 sino al regolamento totale di tali debiti ai tassi di interesse del 7,50% p.a. e dell'11,-% p.a., rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA ed in Lire Italiane. Tali interessi saranno regolati in semestralità (15 maggio - 15 novembre), la prima delle quali scadrà il 15 maggio 1993.

4) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I,paragrafi a), b), c), d), e) dal 1°.1.1993 fino alla data di regolamento totale dei debiti

stessi saranno calcolati ai tassi di interesse del 7,50% p.a. e dell'11,-% p.a. rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA ed in Lire Italiane e saranno regolati alla "SACE" in rate semestrali (15 maggio - 15 novembre),la prima delle quali scadrà il 15 maggio 1993.

5) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo f) sino al 30 settembre 1991 saranno calcolati al tasso di interesse del 7,50% p.a.

Resta inteso che tali interessi saranno regolati alla "SACE" come indicato al precedente Articolo II, paragrafo 2).

6) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi f), g) dal 1° ottobre 1991 sino al regolamento totale dei debiti stessi saranno calcolati al tasso di interesse del 7,50% p.a. e saranno regolati alla "SACE" alle medesime date previste per il rimborso dei debiti in questione.

7) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo h) sino al 30 settembre 1991 saranno calcolati al tasso di interesse dell'1,50% p.a..

Resta inteso che tali interessi saranno regolati al MEDIOCREDITO CENTRALE come indicato al precedente Articolo II, paragrafo 3).

8) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi h), i) dal 1° ottobre 1991 sino al regolamento totale dei debiti stessi saranno calcolati al tasso di interesse dell'1,50% p.a. e saranno regolati al MEDIOCREDITO CENTRALE alle medesime date previste per il rimborso dei debiti in questione.

ARTICOLO IV

1) Per l'eventuale ritardo nei pagamenti, in favore della "SACE", di cui ai precedenti articoli II e III, rispetto alle date previste, il Governo della Repubblica del Perù, tramite il "Banco", si impegna a trasferire con sollecitudine alla "SACE" stessa, interessi nelle misure rispettivamente indicate al precedente Articolo III, paragrafo 4), maggiorate di 0,50 punti percentuali.

2) Per l'eventuale ritardo nei pagamenti, in favore del MEDIOCREDITO CENTRALE, di cui ai precedenti Articoli II e III, rispetto alle date previste, il Governo della Repubblica del Perù, tramite il "Banco", si impegna a trasferire con sollecitudine al MEDIOCREDITO CENTRALE stesso, interessi, nella misura indicata al precedente Articolo III, paragrafo 8), maggiorata di 0,50 punti percentuali.

ARTICOLO V

Le disposizioni del presente Accordo saranno considerate nulle qualora la condizione prevista alla Sez. IV, paragrafo 3, secondo capoverso del Processo Verbale Multilaterale di Parigi del 17 settembre 1991 non sia adempiuta entro il termine ivi previsto.

ARTICOLO VI

Ad eccezione di quanto previsto dal presente Accordo restano impregiudicati i legami giuridici stabiliti dal diritto comune e gli impegni contrattualmente assunti tra le Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti peruviani menzionati nell'Articolo I dell'Accordo stesso.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma il 2 settembre 1992 in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica del Perù

Roma, 02 ··· 1992

Signor Presidente,

in relazione a quanto previsto all'Articolo III dell'Accordo firmato in data odierna, Le confermo l'accordo del mio Governo a che, qualora l'avente diritto italiano ne faccia richiesta debitamente documentata per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, gli interessi di ritardato regolamento nella misura prevista a tale titolo nei contratti o convenzioni finanziarie, vengano corrisposti e trasferiti da parte peruviana dalla data di scadenza contrattuale e sino alla data dell'indennizzo da parte della stessa Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione.

La prego, Signor Presidente, di gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Al Presidente della
Delegazione Italiana

Roma 2 settembre 1992

Signor Presidente,

in relazione a quanto previsto all'Articolo III dell'Accordo firmato in data odierna ed alla Sua lettera, sotto la stessa data, relativa agli interessi di ritardato regolamento che la Parte peruviana dovrebbe corrispondere, dalla data di scadenza contrattuale alla data di indennizzo da parte della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, nella misura prevista a tale titolo nei contratti o convenzioni finanziarie nel caso in cui l'avente diritto italiano ne faccia richiesta, Le confermo che la Parte italiana fornirà al Banco de la Nación tutti gli elementi informativi relativi alle operazioni per le quali dovrebbero essere applicate le disposizioni di cui alla Sua lettera in riferimento.

La prego, Signor Presidente, di gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Al Presidente della
Delegazione Peruviana

327.

Jakarta, 7 settembre 1992

Accordo di credito tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Indonesia per la costruzione della centrale elettrica di Gunung Salak

(Entrata in vigore: 7 settembre 1992)

CREDIT AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia, in the spirit of friendship and economic cooperation between the two countries, have agreed upon the following ;

Article 1

The Government of the Italian Republic shall extend to the Government of the Republic of Indonesia a financial credit in the amount of 70.480.000 US$ (seventy million four hundred eighty thousand United States dollars) to be utilized for the provision of Gunung Salak Power Station, within the framework of the Italian participation in cooperation schemes and programmes agreed between the two Governments.

Article 2

The credit shall be granted in order to finance the supplies of Italian goods and/or services by Italian firms for the foreign exchange cost of the above mentioned project and to finance up to 12% for local cost and up to 4% for expenses in other industrialized countries as agreed by the Italian Interministerial Committee for Development Cooperation (C.I.C.S.).

Article 3

The credit referred to in Article 1 shall be granted at the following conditions :

- repayment in 20 (twenty) half-yearly consecutive equal semi-annual principal instalments, the first of which falling due 126 (one hundred twenty-six) months from the date of effectiveness of the financial convention referred to in the following article ·

- interest rate of nominal annual 1.50% (one point fifty percent), payable at the end of each period of six months from the date of each drawdown.

Article 4

The technical arrangements and other conditions governing the above-mentioned credit will be established under a separate financial convention between Mediocredito Centrale, acting on authorization of the Italian Government, and the Ministry of Finance, acting in the name and on behalf of the Government of the Republic of Indonesia.

Article 5

All differences arising from the interpretation and application of the present agreement shall be settled through diplomatic channels.

Article 6

This agreement shall come into force on the day of its signature and it shall remain in force until the last payment to Mediocredito Centrale, due under previous Article 3, is made.

Done in Jakarta on September 7, 1992 in two original copies in English, both being equally authentic.

For the Government of the Italian Republic

Michele Martinez
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Italian Republic to the Republic of Indonesia

For the Government of the Republic of Indonesia

Wisber Loeis
Director General for Foreign Economic Relations, Department of Foreign Affairs

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CREDITO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDONESIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Indonesia in uno spirito di amicizia e di cooperazione economica tra i due paesi, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Il Governo della Repubblica Italiana concederà al Governo della Repubblica di Indonesia un credito di aiuto per un ammontare di 70.480.000 dollari USA (settanta milioni quattrocentottanta mila dollari statunitensi) da utilizzarsi per la costruzione della centrale elettrica di Gunung Salak nell'ambito della partecipazione italiana a schemi e programmi di cooperazione concordati tra entrambi i Governi.

Articolo 2

Il credito sarà concesso per finanziare le forniture di beni e/o servizi italiani da parte di ditte italiane relative ai costi in valuta estera del summenzionato progetto nonché per finanziare fino al 12% dei costi locali e fino al 4% delle spese in altri paesi industrializzati come stabilito dal Comitato italiano Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (C.I.C.S).

Articolo 3

Il credito di cui all'Articolo 1 sarà concesso alle seguenti condizioni:

-ripagamento in conto capitale in 20 (venti) quote semestrali, uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi dalla data di entrata in vigore della Convenzione finanziaria di cui nel seguente articolo;

- tasso d'interesse nominale annuo dell'1.50% pagabile alla fine di ogni semestre a partire dalla data di ciascun utilizzo.

Articolo 4

Le intese tecniche e le altre condizioni che regolano il summenzionato credito verranno stabilite con una Convenzione finanziaria separata tra il Mediocredito centrale, che agisce su autorizzazione del Governo italiano ed il Ministero delle Finanze della Repubblica di Indonesia, che agisce in nome e per conto del Governo della Repubblica di Indonesia.

Articolo 5

Tutte le controversie derivanti dalla interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo saranno regolate tramite i canali diplomatici.

Articolo 6

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della firma e rimarra in vigore fino a quando non sarà stato effettuato l'ultimo pagamento a Mediocredito Centrale, secondo quanto disposto dal precedente Articolo 3.

Fatto a Giacarta il 7 Settembre 1992 in due esemplari originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della
Repubblica Italiana

Michele Martinez
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario della
Repubblica italiana

Per il Governo
della
Repubblica d'Indonesia

Wisber Loeis
Direttore Generale per
le relazioni economiche
con l'estero
Dipartimento Affari Esteri

328.

Damasco, 22 settembre 1992

Accordo di credito, effettuato mediante scambio di Lettere, tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba Siriana per il finanziamento di un programma di sostegno alle importazioni

(Entrata in vigore: 22 settembre 1992)

AMBASCIATA D'ITALIA
DAMASCO

Damascus, 22.09.1992

Excellency,

With reference to the recent understandings between the Government of the Italian Republic and the Government of the Syrian Arab Republic, I am pleased to confirm the availability of my Government to adhere to the request for the financing of an import-support program.

For the implementation of such a program, the Italian Government will grant a soft loan for an amount of 17 billion Italian Lire, in order to finance the export of the following made-in-Italy products to the Syrian Arab Republic:

- agricultural mechanization and irrigation equipment;
- spare parts for electrical power stations;
- machinery for the industrial sector.

The soft loan can also be utilized to cover the transport and insurance costs related to the imported goods.

The conditions of the soft loan will be the following:

- repayment in 20 (twenty) half-yearly consecutive equal principal instalments, the first of which falling due 126 (one hundred twenty-six) months from the date of effectiveness of the financial agreement referred to below;
- interest rate of nominal annual 1,50% (one point fifty per cent), payable at the end of each period of six months from the date of each drawdown.

The procedures for the implementation of this program of cooperation will be as follows:

H.E.Dr.Abdul Rahim AL-SUBEI
Minister of Planning
Damascus

1. In order to establish the technical modalities of the soft loan and its utilization, a financial agreement is to be signed between the State Planning Commission, acting on behalf of the Government of the Syrian Arab Republic, and Mediocredito Centrale, acting on behalf of the Italian Republic;
2. The Ministry of Foreign Affairs of Syria shall transmit, through the Italian Embassy in Damascus, to the Italian Ministry of foreign Affairs in Rome, the contracts or the pro-forma invoices, valid at the time of the request, to be expressed in Italian Lire;
3. After an evaluation of the prices, the contracts or the pro-forma invoices will be sent to Mediocredito Centrale for the relevant disbursements.

Any possible additional detail will be agreed upon by the two Parties.

Please confirm in writing the agreement for your Government on the contents of this letter. The present letter and your affirmative response will constitute an agreement which will become effective on the date of exchange of letters.

This agreement will be implemented subject to the relevant decision to be taken by the Italian bodies responsible for aid.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

The Ambassador of Italy
Raffaele BERLENGHI

SYRIAN ARAB REPUBLIC
Prime Minister's Office
State Planning Commission

الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
هيئة تخطيط الدولة

Damascus 22, 9, 1992

Mr. Ambassador,

I have received your letter in today's date with which you informed me of the following:

"Excellency,

With reference to the recent understandings between the Government of the Italian Republic and the Government of the Syrian Arab Republic, I am pleased to confirm the availability of my Government to adhere to the request for the financing of an import-support program.

For the implementation of such a program, the Italian Government will grant a soft loan for an amount of 17 billion Italian Lire, in order to finance the export of the following made-inItaly products to the Syrian Arab Republic:

- agricultural mechanization and irrigation equipment;
- spare parts for electrical power stations;
- machinery for the industrial sector.

The soft laon can also be utilized to cover the transport and insurance costs related to the imported goods.

The conditions of the soft loan will be the following:

- repayment in 20 (twenty) half-yearly consecutive equal principal instalments, the first of which falling due 126 (one hundred twenty six) months from the date of effectiveness of the financial agreement referred to below;
- interest rate of nominal annual 1,50% (one point fifty per cent), payable at the end of each period of six months from the date of each drawdown.

His Excellency,
The Ambassador of Italy

Mr. Raffaele Berlenghi

The procedures for the implementation of this program of cooperation will be as follows:

1. In order to establish the technical modalities of the soft loan and its utilization, a financial agreement is to be signed between the State Planning Commission, acting on behalf of the Governement of the Syrian Arab Republic, and Mediocredito centrale, acting on behalf of the Italian Republic;
2. The Ministry of Foreign Affairs of Syria shall transmit, through the Italian Embassy in Damascus, to the Italian Ministry of Foreign Affairs in Rome, the contracts or the pro-forma invoices, valid at the time of the request, to be expressed in Italian Lire.
3. After an evaluation of the prices, the contracts or the pro-forma invoices will be sent to Mediocredito Centrale for the relevant disbursements.

Any possible additional detail will be agreed upon by the two Parties.

Please confirm in writing the agreement for your Government on the contents of this letter. The present letter and your affirmative response will constitute an agreement which will become effective on the date of the exchange of letters.

This agreement will be implemented subject to the relevant decision to be taken by the Italian bodies responsible for aid

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration".

I have the honour to inform you, on behalf of the Government of the Syrian Arab Republic, that I agree.

Please accept, Mr. Ambassador, the assurances of my highest consideration.

Dr. Abdul Rahim Subei
Minister of State for Planning Affairs

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Damasco, 22.09.1992

Eccellenza,

Con riferimento alle recenti intese tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Siria, ho l'onore di confermare la disponibilità del mio Governo ad aderire alla richiesta di finanziamento per un programma di sostegno alle importazioni.

Per l'attuazione di tale programma, il Governo Italiano concederà un credito agevolato dell' ammontare di 17 miliardi di Lire italiane al fine di finanziare l'esportazione dei seguenti prodotti di fabbricazione italiana nella Repubblica Araba di Siria:

- meccanizzazione agricola e macchinari per l' irrigazione;
- parti di ricambio per centrali elettriche;
- macchinario per il settore industriale;

Il credito agevolato potrà anche essere utilizzato per coprire il trasporto ed i costi assicurativi connessi alle merci importate.

Le condizioni del credito agevolato saranno le seguenti:

- ripagamento in 20(venti) quote semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere 126(centoventisei) mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo finanziario riferito di seguito;

- tasso d'interesse nominale annuo dell'1,50% (uno punto cinquanta per cento) pagabile alla fine di ogni semestre a partire dalla data di ciascun utilizzo.

Le procedure per l'attuazione del presente programma di cooperazione sono le seguenti:

S.E. Dr. Abdul Rahim Al-SUBEI
Ministro della Pianificazione
DAMASCO

1. Al fine di stabilire le modalità tecniche del credito agevolato e della sua utilizzazione, un accordo finanziario dovrà essere sottoscritto tra la Commissione di Pianificazione dello Stato, che agisce per conto del Governo della Repubblica Araba di Siria, e Mediocredito Centrale che agisce per conto della Repubblica Italiana;

2. Il Ministero degli Affari Esteri della Siria trasmetterà, per il tramite dell'Ambasciata italiana a Damasco, al Ministero degli Affari Esteri a Roma, i contratti o le fatture pro-forma, validi al momento della richiesta, espressi in Lire italiane;

3. Dopo una valutazione dei prezzi, i contratti o le fatture pro-forma saranno inviate a Mediocredito Centrale per gli esborsi pertinenti.

Ogni eventuale dettaglio supplementare sarà deciso di comune accordo da entrambe le Parti.

La prego di confermare per iscritto l'accordo del Suo Governo sul contenuto della presente. La presente lettera e la Sua risposta affermativa costituiranno un accordo che diverrà effettivo alla data dello scambio di lettere.

L'Accordo sarà attuato con riserva della specifica decisione che dovrà essere adottata dagli organismi italiani responsabili della cooperazione .

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

L'Ambasciatore d'Italia
Raffaele Berlenghi

Damasco 22.9.1992

Eccellenza,

Ho ricevuto la Sua lettera in data odierna con la quale Ella mi informa di quanto segue:

" Eccellenza,

Con riferimento alle recenti intese tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Siria, ho l'onore di confermare la disponibilità del mio Governo ad aderire alla richiesta di finanziamento per un programma di sostegno alle importazioni.

Per l'attuazione di tale programma, il Governo Italiano concederà un credito agevolato dell' ammontare di 17 miliardi di Lire italiane al fine di finanziare l'esportazione dei seguenti prodotti di fabbricazione italiana nella Repubblica Araba di Siria:

- meccanizzazione agricola e macchinari per l'irrigazione
- parti di ricambio per centrali elettriche
- macchinario per il settore industriale

Il credito agevolato potrà anche essere utilizzato per coprire il trasporto ed i costi assicurativi connessi alle merci importate.

Le condizioni del credito agevolato saranno le seguenti:

- ripagamento in 20(venti) quote semestrali uguali e consecutive,la prima delle quali a scadere 126(centoventisei) mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo finanziario riferito di seguito;

- tasso d'interesse nominale annuo dell'1,50% (uno punto cinquanta per cento) pagabile alla fine di ogni semestre a partire dalla data di ciascun utilizzo ;

Le procedure per l'attuazione del presente programma di cooperazione sono le seguenti:

S.E.
L'Ambasciatore d'Italia
Raffaele Berlenghi
Damasco

1. Al fine di stabilire le modalità tecniche del credito agevolato e della sua utilizzazione, un accordo finanziario dovrà essere sottoscritto tra la Commissione di Pianificazione dello Stato, che agisce per conto del Governo della Repubblica Araba di Siria, e Mediocredito Centrale che agisce per conto della Repubblica Italiana;

2. Il Ministero degli Affari Esteri della Siria trasmetterà, per il tramite dell'Ambasciata italiana a Damasco, al Ministero degli Affari Esteri a Roma, i contratti o le fatture pro-forma, validi al momento della richiesta, espressi in Lire italiane;

3. Dopo una valutazione dei prezzi, i contratti o le fatture pro-forma saranno inviate a Mediocredito Centrale per gli esborsi pertinenti.

Ogni eventuale dettaglio supplementare sarà deciso di comune accordo da entrambe le Parti.

La prego di confermare per iscritto l'accordo del Suo Governo sul contenuto della presente. La presente lettera e la Sua risposta affermativa costituiranno un accordo che diverrà effettivo alla data dello scambio di lettere.

L'Accordo sarà attuato con riserva della specifica decisione che dovrà essere adottata dagli organismi italiani responsabili della cooperazione.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione."

Da parte del Governo della Repubblica Araba di Siria, ho l'onore di informarLa del mio accordo.

Voglia accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Abdul Rahim Subei
Ministro di Stato per la Pianificazione

329.

Roma, 6 ottobre 1992

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina nel campo della ricerca e dell'utilizzazione dello Spazio extra-atmosferico e scopi pacifici

(Entrata in vigore: 6 ottobre 1992)

ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELL'UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO A SCOPI PACIFICI FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, denominati in seguito "le Parti";

Affermando il loro interesse a favorire la cooperazione nel campo della ricerca e dell'utilizzazione a scopi pacifici dello spazio extra-atmosferico e spinti dal desiderio di contribuire allo sviluppo di tali attività;

Desiderando preservare l'uso dello spazio extra-atmosferico esclusivamente a scopi pacifici ed alla cooperazione tra tutti gli Stati;

Tenendo conto delle disposizioni del "Trattato sui Principi dell'attività degli Stati relativa alla ricerca ed all'uso dello spazio extra-atmosferico, inclusa la Luna e gli altri Corpi Celesti", firmato il 27 gennaio 1967, nonchè degli altri Trattati ed Accordi multilaterali concernenti l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico di cui entrambi gli Stati sono Parti;

Riaffermando il deciso impegno di entrambi i Paesi nei confronti del Regime di Controllo della Tecnologia Missilistica (MTCR);

Concordano quanto segue:

ARTICOLO I

In conformità alle leggi e regolamentazioni vigenti in ciascuno dei due Paesi ed alla normativa internazionale universalmente riconosciuta, le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, sia sul piano bilaterale, sia in partecipazione con altri Paesi ed organismi internazionali.

ARTICOLO II

La cooperazione nell'ambito del presente Accordo comprenderà i seguenti settori: Fisica solare, Astrofisica, Osservazione della Terra, Geodesia, Telecomunicazioni, missioni ed esperimenti con piccoli satelliti.
Altri programmi di eventuale cooperazione potranno essere definiti di comune accordo fra le Parti.

ARTICOLO III

Le iniziative congiunte nell'ambito dell'articolo II del presente Accordo potranno essere realizzate attraverso:
a) scambio di scienziati e di altri specialisti;
b) lavori congiunti di ricerca e progettazione con organizzazioni scientifiche ed altri organismi di ricerca;
c) scambio di esperienze, di informazione scientifiche, di materiali e di apparecchiature;
d) cooperazione per la progettazione, lo sviluppo ed il lancio di apparecchiature, nonchè svolgimento di esperimenti congiunti in orbita, analisi dei dati ed utilizzazione scientifica dei risultati degli esperimenti;
e) organizzazioni di simposi congiunti;
f) altre manifestazioni congiunte che potranno essere concordate tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO IV

Gli organismi responsabili, anche finanziariamente, per la realizzazione del presente Accordo sono: per la Repubblica Italiana l'Agenzia Spaziale Italiana e per la Repubblica Argentina la Commissione Nazionale delle Attivita' Spaziali (CONAE).

ARTICOLO V

Qualunque informazione scientifica e tecnica ottenuta a seguito di esperienze congiunte rimarra a disposizione di entrambe le Parti. Detti risultati ed informazioni saranno resi disponibili a Terzi secondo le regole che le Stesse concorderanno opportunamente per quanto riguarda la divulgazione e l'osservanza dei diritti sulla proprietà intellettuale.

ARTICOLO VI

I singoli programmi nei settori previsti agli articoli II e III del presente Accordo, incluse le loro condizioni, modalita' di cooperazione e finanziamento, saranno determinati da protocolli di lavoro da stipularsi da parte degli organismi a cui fa riferimento l'articolo IV.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo non recherà pregiudizio agli obblighi derivanti a ciascuna delle Parti da Accordi con altri Stati e/o Organizzazioni Internazionali.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma.
La sua validità si estenderà per un periodo di cinque (5) anni, rinnovabili formalmente, di comune accordo, per periodi di uguale durata.
Ciascuna delle Parti potrà porre termine al presente Accordo dopo i primi due (2) anni dalla sua entrata in vigore, previa notifica con dodici (12) mesi di anticipo all'altra Parte della sua intenzione in tal senso.
Dopo la scadenza del presente Accordo i progetti previsti dai protocolli di lavoro menzionati all Articolo VI, e gia iniziati, proseguiranno fino alla loro conclusione, salvo che non sia stato diversamente stabilito.

Firmato a Roma, il giorno 6 del mese di ottobre del 1992, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

93A0013

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(5651317) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189